

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del  
Parlamento europeo e del  
Consiglio sulla sicurezza delle  
attività offshore di prospezione,  
ricerca e produzione nel settore  
degli idrocarburi**

**COM (2011) 688 def.**

82/DN

2 gennaio 2012



servizio affari  
internazionali  
del Senato

ufficio dei rapporti  
con le istituzioni  
dell'Unione europea



**Unione  
Europea**



Senato della Repubblica  
Servizio affari internazionali  
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Proposta di regolamento del  
Parlamento europeo e del  
Consiglio sulla sicurezza delle  
attività offshore di prospezione,  
ricerca e produzione nel settore  
degli idrocarburi  
COM (2011) 688 def.**

Dossier 82/DN  
2 gennaio 2012

*a cura di Viviana Di Felice*

XVI Legislatura  
Dossier

# Servizio affari internazionali

## Direttore -

*Consigliere parlamentare anziano*  
Alessandra Lai

*Consigliere parlamentare*  
*Rappresentante permanente del Senato*  
*presso l'Unione Europea*  
Beatrice Gianani      \_0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare*  
*Documentarista*  
Federico Pommier Vincelli      \_3542

## Segreteria

Fax 06 6706\_4336

Simona Petrucci      \_3666  
Adele Scarpelli      \_4529

### **Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali**

(Assemblee Nato e Ueo ) fax 06 6706\_4807

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Alessandra Lai      \_2969

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Elena Di Pancrazio      \_3882

*Coadiutori parlamentari*  
Monica Delli Priscoli      \_4707  
Nadia Quadrelli      \_2653  
Laura E. Tabladini      \_3428

### **Ufficio per le Relazioni Interparlamentari**

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince )  
fax 06 6865635

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Stefano Filippone Thaulero      \_3652

*Segretario parlamentare Documentarista*  
Giuseppe Trezza      \_3478

*Coadiutori parlamentari*  
Daniela Farneti      \_2884  
Antonella Usiello      \_4611

### **Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea**

Segreteria      \_2891  
fax 06 6706\_3677

*Consigliere parlamentare capo ufficio*  
Roberta d'Addio      \_2027

*Consiglieri*  
Davide A. Capuano      \_3477  
Raissa Teodori      \_2405

*Segretari parlamentari Documentaristi*  
Patrizia Borgna      \_2359  
Luca Briasco      \_3581  
Viviana Di Felice      \_3761  
Laura Lo Prato      \_3992

*Coadiutori parlamentari*  
Antonina Celi      \_4695  
Silvia Perrella      \_2873  
Antonia Salera      \_3414

### **Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato**

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare*  
*Interprete Coordinatore*  
Angela Scaramuzzi      \_3417

### *Segretari parlamentari Interpreti*

Patrizia Mauracher      \_3397  
Claudio Olmeda      \_3416  
Cristina Sabatini      \_2571

Paola Talevi      \_2482

## INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi - COM (2011) 688 def.	"	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi - SEC (2011) 1294 def.	"	63
Documento di lavoro dei servizi della Commissione - risultati della consultazione pubblica che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi - SEC (2011) 1292 def. (in lingua inglese)	"	71
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi - COM (2011) 560 def.	"	87
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2001 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi	"	103



## NOTA ILLUSTRATIVA

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (COM(2011) 688 definitivo)**

La Commissione europea sottolinea che gli studi, le consultazioni delle parti interessate e le analisi condotte dal 2010 hanno identificato il rischio di un grave incidente offshore concernente l'estrazione di petrolio o gas nelle acque dell'Unione europea. Sottolinea, inoltre, che la frammentaria legislazione vigente e le pratiche normative e del settore non coprono tutte le possibilità di riduzione dei rischi. Pertanto, gli **obiettivi generali** che la proposta si pone sono:

1. ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque dell'Unione;
2. limitare le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un incidente.

Questi sono ripartiti in quattro **obiettivi specifici** per coprire l'intero settore, dalla prevenzione alla risposta e ai rimedi:

1. garantire un uso coerente delle migliori pratiche nel settore del controllo dei rischi di incidenti rilevanti da parte dell'industria degli idrocarburi nelle attività offshore suscettibili di danneggiare le acque o le coste dell'Unione;
2. adottare le migliori pratiche normative in tutte le giurisdizioni europee nelle quali si svolgono tali attività;
3. rafforzare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze suscettibili di colpire i cittadini, l'economia o l'ambiente nell'UE;
4. migliorare e chiarire le responsabilità e le disposizioni in materia di indennizzo vigenti nell'UE.

La Commissione ricorda i recenti incidenti e "semincidenti" offshore riguardanti gli idrocarburi segnalati in tutto il mondo: Deepwater Horizon negli Stati Uniti nel 2010 (11 vittime), Montara in Australia 2009, Usumacinta in Messico nel 2007 (22 vittime), fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza del processo di produzione e nel controllo dei pozzi, guasti dovuti a modifiche di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione Gullfaks C nel maggio 2010 e Gannet F nel 2011, entrambi nel Mare del Nord.

Solo nell'Atlantico nord orientale sono presenti più di 1000 installazioni offshore. Inoltre, mentre le installazioni in funzione nel Mar Nero e nel Mar Baltico non superano il numero di dieci, attualmente vi sono più di 100 installazioni operative nelle acque UE del Mediterraneo e vi sono piani per avviare nuove esplorazioni nei settori maltese e cipriota. Attività di esplorazione o di produzione di idrocarburi vengono, inoltre, effettuate nelle zone limitrofe dell'Unione europea, al largo delle coste di Algeria, Croazia, Egitto, Israele, Libia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In particolare, dopo l'esplosione della piattaforma di trivellazione Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, il 20 aprile 2010, e la successiva massiccia fuoriuscita di petrolio dal pozzo sul fondo del mare che ha provocato gravi danni ambientali, economici e sociali, la Commissione ha realizzato un'analisi della situazione legislativa e normativa dell'Unione europea. Il 12 ottobre 2010 ha, inoltre, presentato la comunicazione "**Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi**"<sup>1</sup>, che ha fornito una prima indicazione sulle aree di intervento nell'Unione europea<sup>2</sup>.

Fra il 16 marzo e il 20 maggio 2011 si è svolta una consultazione pubblica *online* per conoscere il parere delle parti interessate sulla necessità di azione dell'Unione in vari settori strategici. La Commissione ha ricevuto complessivamente 64 contributi, che comprendono anche 350 risposte disaggregate delle parti interessate.

La consultazione ha rivelato un ampio consenso al rafforzamento delle misure di prevenzione e di risposta agli incidenti gravi in mare aperto, tuttavia i mezzi individuati per raggiungere tale obiettivo sono diversi. Le autorità nazionali della regione del Mare del Nord ritengono che i cambiamenti a livello dell'Unione europea non debbano rimettere in discussione il loro attuale approccio normativo, che la presente proposta intende, infatti, promuovere. Gli operatori del settore, pur riconoscendo le esigenze di miglioramento in termini generali, sono stati i soggetti più conservatori nei confronti delle modifiche normative, preferendo un approccio basato sulla definizione di obiettivi e lasciando spazio alle iniziative del settore. Le ONG e le società specializzate (es. le società di classificazione) sono state le più attive nel chiedere cambiamenti a livello di Unione europea.

## **1. Base giuridica**

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di tutela della qualità dell'ambiente.

Si basa, inoltre, sull'articolo 194 del TFUE secondo il quale, nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, a: garantire il funzionamento del mercato dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e

---

<sup>1</sup> COM(2010) 560 definitivo.

<sup>2</sup> Si veda il *dossier* "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi - COM(2010) 560", a cura dell'Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.



lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono le misure necessarie per conseguire tali obiettivi.

## **2. Principio di sussidiarietà**

La Commissione europea sottolinea che le imprese e gli impianti di trivellazione come la Deepwater Horizon operano con modalità transfrontaliere e si trovano di fronte diversi regimi di regolamentazione, che variano sensibilmente in base alle giurisdizioni nazionali. Senza l'azione dell'Unione, tali differenze, secondo la Commissione, potranno esacerbarsi e resteranno le difficoltà attuali nel confrontare i risultati del settore nonché nella condivisione delle informazioni e dei dati sugli incidenti.

L'azione dei soli Stati membri sarebbe, inoltre, insufficiente per conseguire una protezione uniforme dell'ambiente che comprenda la responsabilità per l'inquinamento, un impegno comune dell'Unione europea e degli Stati membri espresso già nella **direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino**.

Nel complesso, nonostante le misure già previste dalla legislazione dell'Unione, come per esempio quelle nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, l'incapacità di agire a livello di UE rischierebbe di privare gli Stati membri dei mezzi più idonei per ridurre i rischi di gravi incidenti in mare aperto in modo uniforme e tempestivo.

## **3. Principio di proporzionalità**

La Commissione europea ritiene che il costo delle misure proposte nel presente regolamento (circa 134 - 140 milioni di euro all'anno) è contenuto se paragonato alla riduzione del rischio che garantiranno (circa 103 - 455 milioni di euro all'anno). Ricorda, in proposito, che i costi dell'incidente della Deepwater Horizon sono stati stimati dalla BP in oltre 40 miliardi di dollari e che i costi di un evento simile nelle acque dell'Unione potrebbero avere lo stesso ordine di grandezza.

Lo strumento giuridico prescelto è un regolamento, considerato vantaggioso rispetto a una direttiva per chiarezza, coerenza e rapidità di attuazione attraverso l'applicazione diretta.

## **4. Sintesi delle misure proposte**

L'Unione europea non dispone di una legislazione specifica sulle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma esiste un più ampio *acquis* che, spesso solo parzialmente, è applicato al settore offshore e che la presente proposta intende

integrare. Essa istituisce obblighi per gli operatori, per gli Stati membri e per la Commissione.

- **Rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi:** la presente proposta non modifica la **direttiva 1994/22/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ritenuta dalla Commissione un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla prospezione e alla coltivazione. Si pone, tuttavia, l'obiettivo di rafforzare gli obblighi delle autorità competenti durante il processo di autorizzazione al fine di migliorare la valutazione delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti, introducendo inoltre elementi ambientali nel controllo e nella prevenzione dei rischi gravi (*articolo 4*).

- **Sistema di verifica indipendente:** la Commissione ritiene che, in considerazione della complessità delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, l'attuazione delle migliori pratiche nell'Unione richieda un sistema di verifica indipendente, da parte di terzi, degli elementi critici per la sicurezza.

L'*articolo 13* prevede che, con un anticipo di almeno ventuno giorni rispetto all'inizio delle operazioni di trivellazione, l'operatore del pozzo dovrà trasmettere alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla progettazione e il funzionamento del pozzo in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4. L'*articolo 15* prescrive che gli operatori stabiliscano un sistema di verifica da parte di terzi indipendenti: per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente sul fatto che i sistemi specificati e gli elementi critici per la sicurezza identificati nelle valutazioni del rischio e nel sistema di gestione della sicurezza siano adeguati e aggiornati, e che il programma di esami e collaudi del sistema di controllo dei grandi rischi sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto; per quanto concerne i piani dei pozzi, per garantire che la progettazione degli stessi e le relative misure di controllo siano adeguate alle condizioni previste per i pozzi e mantenute come riferimento per qualsiasi modifica di progettazione degli stessi.

- **Piani di emergenza:** gli impianti potranno essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal fine nominate, previa approvazione degli Stati membri. Non saranno avviate o condotte attività senza la presentazione di una relazione sui grandi rischi che rispetti le condizioni e le scadenze stabilite nella proposta di regolamento e senza l'approvazione della relazione stessa da parte dell'autorità competente (*articolo 6*).

- **Ispezioni:** gli Stati membri dovranno istituire autorità competenti per la supervisione della sicurezza, della tutela ambientale e del grado di preparazione alle emergenze e dovranno introdurre norme affidabili che disciplinino ispezioni e indagini, corredate da adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi da parte degli operatori (*articolo 8*).

- **Trasparenza e condivisione delle informazioni** (*articoli 22 e 23*): gli operatori dovranno promuovere l'interoperabilità e la compatibilità dei mezzi di emergenza e comunicare agli Stati membri interessati incidenti e altre informazioni specifiche in un formato standard. Gli operatori e le autorità competenti condivideranno almeno le informazioni così come specificato all'allegato VI. La Commissione dovrà stabilire, inoltre, tramite un provvedimento attuativo, adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati.

- **Risposta alle emergenze** (*articoli 29 - 32*): gli operatori dovranno preparare piani interni di risposta alle emergenze, promuovere l'interoperabilità e la compatibilità dei mezzi di emergenza e comunicare agli Stati membri interessati incidenti e altre informazioni specifiche in un formato standard.

Gli Stati membri, a loro volta, dovranno preparare piani di emergenza esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione, anche in collaborazione con gli Stati membri limitrofi. Dovranno, inoltre, verificare periodicamente i piani di risposta alle emergenze.

Saranno adottati provvedimenti per garantire l'interoperabilità di competenze e risorse fisiche per sostenere un intervento trasversale dell'Unione anche attraverso l'**Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)**, che già svolge un ruolo nella bonifica in caso di richiesta da parte degli Stati membri interessati tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

- **Responsabilità**: l'*articolo 37* intende modificare la **direttiva 2004/35/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>3</sup>, estendendo l'applicabilità territoriale della direttiva, attualmente limitata alla fascia costiera e al mare territoriale in relazione ai danni provocati alle acque, per arrivare a coprire tutte le acque marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.

**In relazione al Mar Mediterraneo, insieme al regolamento attuale, la Commissione ricorda che sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore")<sup>4</sup> della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE.**

---

<sup>3</sup> Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, l'operatore di attività che causano danni ambientali significativi a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi costi complessivi.

<sup>4</sup> Il 27 ottobre 2011 è stata, infatti, presentata la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011) 690).

L'Unione europea è parte contraente della convenzione, come tutti i suoi Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta e Cipro), unitamente ad altri 14 paesi dell'area mediterranea che non sono membri dell'Unione. Il protocollo offshore è entrato in vigore il 24 marzo 2011 ed è stato finora ratificato da Albania, Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Siria. Alcuni Stati membri dell'Unione europea che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno già annunciato nei mesi scorsi la loro intenzione di ratifica.

- **Contesto internazionale:** la Commissione dovrà valutare la sicurezza delle attività nel settore degli idrocarburi nelle acque dei paesi terzi confinanti con le acque degli Stati membri e promuovere un approccio coordinato per lo scambio reciproco di esperienze e la promozione di piani per la sicurezza e di piani di emergenza regionali (*articolo 28*).

- **Gruppo delle autorità offshore dell'UE:** la Commissione dovrà istituire, con decisione autonoma, un gruppo di autorità offshore con rappresentanti delle autorità competenti responsabili delle attività offshore nel settore degli idrocarburi negli Stati membri dell'Unione.

#### **Disposizioni legislative dell'Unione europea in vigore nel settore della proposta:**

- Responsabilità ambientale: la **direttiva 2004/35/CE**, che riguarda la responsabilità in materia di riparazione del danno ambientale, anche in relazione alle attività offshore nel settore degli idrocarburi.
- Valutazione dell'impatto ambientale: la **direttiva 85/337/CEE**, quale modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Legislazione sui rifiuti: la **direttiva 2008/98/CE** relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), che si applica pienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, come confermato dalla Corte di giustizia dell'UE.
- Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: la **direttiva 92/91/CEE** (che integra la direttiva quadro 89/391/CEE), la parte principale della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro offshore.
- Grandi rischi: la **direttiva Seveso 96/82/CE**, che non si applica al settore offshore, ma alcuni dei suoi elementi sono stati utilizzati come esempio di buona pratica nell'elaborazione della presente proposta.
- Rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi: la **direttiva 94/22/CE**, che rappresenta un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla prospezione e alla coltivazione.

- Intervento in caso di emergenza: il meccanismo di protezione civile dell'UE (**decisione del Consiglio 2007/779/CE**), il **Centro di informazione e monitoraggio (MIC)**<sup>5</sup> e l'**Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)**<sup>6</sup> sono gli strumenti principali dell'Unione per gli interventi di emergenza.

La proposta di regolamento si allinea alla strategia energetica per il 2020<sup>7</sup>, nella fattispecie con la priorità 3, l'elemento per un'energia sicura e sostenibile in Europa, nonché con la legislazione e la politica ambientale dell'Unione e le sue articolazioni, quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché il principio "chi inquina paga" e quello di precauzione.

Rimane coerente anche con la politica per l'ambiente marino, in particolare con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il buono stato ecologico dell'ambiente marino (**direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE**).

\*\*\*\*\*

La presente proposta fa seguito alla comunicazione "**Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi**" (COM(2010) 560 definitivo), che ha identificato le lacune e le aree di intervento nei quadri di riferimento dell'Unione europea e nelle pratiche del settore.

Nella **3052<sup>a</sup> sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia, del 2 e 3 dicembre 2010**, il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.

Basandosi sulla comunicazione della Commissione al riguardo, il Consiglio ha presentato le ulteriori possibili azioni da attuare in relazione all'esplorazione o alla produzione di idrocarburi. In particolare, ha sottolineato la necessità di un esame costante e generale di tutti gli aspetti delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in Europa, nonché di trarre ulteriori insegnamenti dal disastro del Golfo del Messico, allorché tutte le pertinenti relazioni siano disponibili, al fine di conseguire il massimo livello possibile in materia di sicurezza delle operazioni, precauzione, tutela ambientale, sicurezza marittima nonché preparazione e capacità di risposta alle emergenze. Ha, inoltre, chiesto che vengano prontamente individuati e messi in atto gli insegnamenti tratti a seguito dell'incidente del Golfo del Messico e di altri incidenti importanti al fine di accertare l'esistenza di un quadro giuridico atto a garantire in tutta l'Unione elevati standard di sicurezza minimi comuni e a stabilire

---

<sup>5</sup> Il centro operativo del meccanismo di protezione civile.

<sup>6</sup> L'EMSA è stata fondata nel periodo successivo ai disastri delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002) al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento in mare.

<sup>7</sup> SEC(2010) 1346: Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura.

le responsabilità nelle operazioni offshore, in modo da ridurre al minimo i rischi di un disastro analogo.

A sua volta, il **Parlamento europeo** si è espresso in una **risoluzione, del 13 settembre 2011, sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.**

Il Parlamento europeo ha sottolineato che i quadri legislativi e regolamentari di tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un regime solido in linea con le migliori prassi attuali in virtù del quale tutte le proposte di trivellazione siano corredate da un "dossier di sicurezza" che dovrebbe essere approvato prima di poter iniziare le operazioni, e che includa procedure di verifica indipendenti da parte di terzi e revisioni a intervalli periodici e adeguati da parte di esperti indipendenti. "Punti di attesa" regolatori preliminari alla trivellazione dovranno anche assicurare che tutti i rischi siano stati considerati e attenuati e che le revisioni degli esperti indipendenti siano state attuate a intervalli adeguati per ciascun impianto.

Il Parlamento sottolinea, inoltre, che esiste già una rete di regimi e migliori prassi ed è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza: la nuova legislazione non dovrebbe quindi tentare di duplicare o compromettere le migliori prassi esistenti.

Ha appoggiato la volontà della Commissione di livellare verso l'alto le norme minime nell'UE, in cooperazione con gli Stati membri. Le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente dovranno essere integrate in tutta la legislazione e le norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente più elevate dovranno essere applicate in tutti gli ambiti delle attività di sfruttamento offshore di petrolio e di gas. Ha espresso la necessità di una parte terza indipendente che aumenti il livello di coordinamento in caso di incidente, raccomandando di designare l'AESM per tale funzione.

Ha sottolineato l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale indipendente e specializzato a conoscenza delle condizioni locali. Ha raccomandato che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza vengano distinte in tutti gli Stati membri. Ritiene che la Commissione debba collaborare con gli Stati membri per istituire criteri comuni, trasparenti e oggettivi per la concessione delle licenze che garantiscano la separazione fra la funzione di concessione di licenze e quella di salute e sicurezza, onde ridurre il rischio di un conflitto d'interesse.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda il Senato italiano, si ricorda che la 13<sup>a</sup> Commissione permanente, a conclusione dell'esame della comunicazione "Affrontare la sfida della

sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (COM(2010) 560 def.), si è espressa con risoluzione in data 15 giugno 2011 (Doc. XXIV n. 22).

Fra l'altro, si sottolinea che le indicazioni contenute nella comunicazione risultano *"assolutamente insufficienti a creare una situazione di completa protezione del Mediterraneo rispetto al rischio di una catastrofe ambientale"*, in quanto *"la comunicazione, da un lato, si limita a prevedere il miglioramento delle attività estrattive già in corso e, dall'altro, non contiene alcun riferimento alle pur largamente attese ed auspiccate nuove regole destinate a limitare le nuove concessioni per l'estrazione offshore di idrocarburi, né introduce il concetto, da più parti auspicato, di normativa di riferimento speciale per il Mediterraneo"*.

Aggiunge, inoltre, che *"appare indispensabile compiere uno sforzo normativo e di negoziazione internazionale ben più ambizioso ed impegnativo perché pienamente rispondente all'urgente necessità di apprestare un efficace strumento di prevenzione di catastrofi ambientali nelle acque del Mediterraneo; impegna il Governo: a farsi attivo promotore, nelle sedi europee ed internazionali, della collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo in vista della creazione di un sistema condiviso di regole, limitazioni e divieti, in grado di porsi come patrimonio comune e come parte integrante di quel «Codice del Mediterraneo» della cui elaborazione da tempo si rileva la necessità"*.







COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2011  
COM(2011) 688 definitivo

2011/0309 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore  
degli idrocarburi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1292 definitivo}

{SEC(2011) 1293 definitivo}

{SEC(2011) 1294 definitivo}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La prospezione e la produzione di petrolio e gas si svolgono sempre più in mare aperto, anche in ambienti geograficamente e geologicamente complessi come le acque profonde. La portata e le caratteristiche dei recenti incidenti<sup>1</sup> e dei "semincidenti"<sup>2</sup> offshore riguardanti gli idrocarburi segnalati in tutto il mondo, compresa l'Unione, richiedono un intervento.

Essi svelano la disparità tra la crescente complessità delle operazioni e l'inadeguatezza delle attuali pratiche di gestione del rischio. Si rilevano ampie disparità tra le singole imprese in termini di prestazioni e comportamenti nell'ambito della sicurezza. Gli incidenti hanno inoltre messo in evidenza le sfide che i regolatori si trovano ad affrontare per garantire un'adeguata sorveglianza delle attività offshore, nonché la mancanza di trasparenza e condivisione dei dati relativi alle prestazioni di sicurezza del settore offshore. In Europa la maggior parte del petrolio e del gas è prodotta in mare aperto. Un grave incidente in un impianto offshore in Europa potrebbe comportare perdite materiali, danni per l'ambiente, l'economia, le comunità locali e la società; si potrebbero inoltre mettere a repentaglio la vita e la salute dei lavoratori. È necessario ridurre le probabilità di incidenti gravi nelle acque unionali.

Gli studi, le consultazioni delle parti interessate e le analisi del rischio condotti dal 2010 hanno identificato i seguenti problemi principali per l'Unione:

1. Il rischio di un grave incidente offshore concernente l'estrazione di petrolio o gas nelle acque unionali è significativo e la frammentaria legislazione vigente e le pratiche normative e del settore non coprono tutte le possibilità di riduzione dei rischi nell'UE.
2. L'attuale quadro normativo e le disposizioni operative non offrono la risposta d'emergenza più efficace in caso di incidenti nelle acque dell'Unione e le responsabilità in termini di bonifica e risarcimento dei danni convenzionali non sono del tutto chiare.

Pertanto, gli obiettivi generali della proposta sono (i) ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque unionali e (ii) limitare le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un incidente.

#### **Contesto generale per un'iniziativa normativa**

La Commissione ha reagito al disastro nel Golfo del Messico già l'anno scorso con un'analisi dei divari fra le pratiche in mare aperto e nel quadro legislativo dell'Unione e con la successiva comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel

---

<sup>1</sup> Esempi: Deepwater Horizon negli Stati Uniti nel 2010 (11 vittime), Montara in Australia 2009, Usumacinta in Messico nel 2007 (22 vittime).

<sup>2</sup> Quali fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza del processo di produzione e nel controllo dei pozzi, guasti dovuti a modifiche di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione Gullfaks C a maggio 2010 e Gannet F nel 2011, entrambi nel Mare del Nord

settore degli idrocarburi"<sup>3</sup>, adottata a ottobre 2010, che ha fornito una prima indicazione sulle aree di intervento nell'Unione.

Esistono forti disparità e frammentazione fra le normative e le pratiche degli Stati membri nell'ambito delle attività offshore, quali per esempio le autorizzazioni, le disposizioni in materia di responsabilità, le norme di sicurezza delle attrezzature, la trasparenza pubblica e lo scambio di informazioni, che riflettono l'effettiva assenza di strumenti di diritto internazionale e le lacune del diritto unionale in materia.

Sebbene alcuni Stati membri abbiano sistemi normativi sulle attività offshore considerati all'avanguardia a livello mondiale, per tutti vi sono margini di miglioramento. Nella fattispecie, si deve innalzare il livello di controllo del rischio più gravi nel settore offshore, per raggiungere standard elevati in tutta l'Unione.

Dall'analisi di frequenza delle prestazioni del settore in Europa a oggi e del costo documentato degli incidenti del passato si osserva che annualmente le perdite economiche e i danni dovuti a incidenti offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione sono mediamente quantificabili tra i 205 e i 915 milioni di euro. Questo intervallo è utilizzato per quantificare il rischio di base nella valutazione d'impatto.

Si stima che i vantaggi derivati per l'Unione e gli Stati membri superino significativamente i costi dell'introduzione di standard più elevati. La maggior parte dei costi aggiuntivi sarà a carico del settore, che beneficerà a sua volta della riduzione del rischio. L'esperienza dimostra tuttavia che sono necessarie una solida regolamentazione e una chiara definizione delle responsabilità per realizzare il cambiamento culturale nel settore suscettibile di conseguire la riduzione del rischio che il presente regolamento intende raggiungere.

Gli obiettivi generali citati in precedenza si articolano in quattro obiettivi specifici:

1. garantire un uso coerente delle migliori pratiche nel settore del controllo del rischio di incidenti rilevanti da parte dell'industria degli idrocarburi nelle attività offshore suscettibili di danneggiare le acque o le coste unionali;
2. attuare le migliori pratiche normative in tutte le giurisdizioni europee nelle quali si svolgono tali attività;
3. rafforzare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze suscettibili di colpire i cittadini, l'economia o l'ambiente nell'UE;
4. migliorare e chiarire le responsabilità e le disposizioni in materia di indennizzo vigenti nell'Unione.

Le soluzioni pratiche elaborate derivano dalle attività di ricerca della Commissione e dalle sue consultazioni con le parti interessate. Sono state inoltre identificate varie opzioni strategiche che raggruppano le misure in combinazioni e mezzi di attuazione diversi. Queste opzioni strategiche sono illustrate al capitolo 2.

### **Disposizioni legislative unionali in vigore nel settore della proposta**

---

<sup>3</sup> COM(2010) 560 definitivo.

L'Unione non dispone di una legislazione specifica sulle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma esiste un più ampio *acquis* unionale che, spesso solo parzialmente, è applicato al settore offshore. La presente proposta integra principalmente le seguenti normative unionali:

- i. Responsabilità ambientale: la direttiva 2004/35/CE riguarda la responsabilità in materia di riparazione del danno ambientale, anche in relazione alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. L'operatore di attività che causano danni ambientali significativi a specie protette, ad habitat naturali o alle acque è oggettivamente responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni e dei relativi costi complessivi. La proposta mira a estendere l'applicabilità territoriale della direttiva, attualmente limitata alla fascia costiera e al mare territoriale in relazione ai danni provocati alle acque, per arrivare a coprire tutte le acque marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.
- ii. Valutazione dell'impatto ambientale: direttiva 85/337/CEE<sup>4</sup>, quale modificata dalle direttive 97/11/CE<sup>5</sup>, 2003/35/CE<sup>6</sup> e 2009/31/CE<sup>7</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ha armonizzato i principi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali. Inoltre, la convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, parte integrante dell'*acquis* ambientale, assume importanza in relazione alla valutazione dei progetti suscettibili di avere effetti transfrontalieri. Per alcune operazioni di trivellazione la sua applicazione è tuttavia discrezionale.
- iii. Legislazione sui rifiuti: direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti), che si applica pienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, come confermato dalla Corte di giustizia dell'UE. In questo modo, il petrolio che fuoriesce da un impianto offshore rientra nella definizione UE di rifiuti, imponendo quindi l'obbligo di bonifica per chi inquina.
- iv. Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: la direttiva 92/91/CEE (che integra la direttiva quadro 89/391/CEE) è la parte principale della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro offshore. La presente proposta rafforza il regime della direttiva 92/91/CEE per includere fra l'altro la valutazione ambientale, per richiedere che la valutazione del rischio sia presentata al regolatore per il consenso, per stabilire un sistema di comunicazione delle operazioni di trivellazione e per richiedere la verifica indipendente degli elementi critici di controllo del rischio.
- v. Grandi rischi: la direttiva Seveso 96/82/CE non si applica al settore offshore, ma alcuni dei suoi elementi sono stati utilizzati come esempio di buona pratica nell'elaborazione della presente proposta. La presente proposta va tuttavia oltre Seveso, in particolare nel richiedere il consenso del regolatore per la valutazione del rischio, una verifica più accurata delle capacità tecniche ed economiche in fase di autorizzazione e misure per l'evacuazione e il salvataggio del personale.

---

<sup>4</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>5</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

<sup>6</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

<sup>7</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

- v. Rilascio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi: la direttiva 94/22/CE rappresenta un quadro giuridico fondamentale per il rilascio di licenze alla prospezione e alla coltivazione. La presente proposta non modifica la direttiva stessa, ma rafforza gli obblighi delle autorità competenti durante il processo di autorizzazione al fine di migliorare la valutazione delle capacità tecniche e finanziarie dei richiedenti.
- vi. Intervento in caso di emergenza: la presente proposta introduce nuovi obblighi di intervento d'emergenza per gli Stati membri e per gli operatori del settore al fine di integrare le capacità esistenti sia all'interno, sia all'esterno dell'Unione. Il meccanismo di protezione civile dell'UE (decisione del Consiglio 2007/779/CE), il Centro di informazione e monitoraggio (MIC)<sup>8</sup> e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)<sup>9</sup> sono gli strumenti principali dell'Unione per gli interventi di emergenza. Sono già state adottate azioni per ampliare le competenze dell'EMSA in modo da coprire anche gli incidenti negli impianti offshore, oltre all'oggetto principale che è il trasporto marittimo.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Il presente regolamento è coerente con la strategia energetica per il 2020<sup>10</sup>, nella fattispecie con la priorità 3, l'elemento per un'energia sicura e sostenibile in Europa.

Il presente regolamento è inoltre coerente con la legislazione e la politica ambientale dell'Unione e le sue articolazioni, quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché il principio "chi inquina paga" e quello di precauzione. Esso è pienamente coerente anche con la politica per l'ambiente marino, in particolare con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il buono stato ecologico dell'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE).

## **2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE DAL REGOLAMENTO E VALUTAZIONI D'IMPATTO DELLE OPZIONI STRATEGICHE**

### **Consultazione delle parti interessate**

Tra il 16 marzo e il 20 maggio 2011 si è svolta una consultazione pubblica online per conoscere il parere delle parti interessate sulla necessità di azione dell'Unione in vari settori strategici.

La Commissione ha ricevuto complessivamente 64 contributi, che comprendono anche 350 risposte disaggregate delle parti interessate.

---

<sup>8</sup> Il centro operativo del meccanismo di protezione civile.

<sup>9</sup> L'EMSA è stata fondata nel periodo successivo ai disastri delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002) al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e intervento contro l'inquinamento in mare.

<sup>10</sup> SEC(2010) 1346: Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura.

### Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La consultazione ha rivelato un ampio consenso al rafforzamento delle misure di prevenzione e di risposta agli incidenti gravi in mare aperto, tuttavia i mezzi per raggiungere tale obiettivo sono diversi. Le autorità nazionali della regione del Mare del Nord ritengono che i cambiamenti a livello unionale non debbano rimettere in discussione il loro attuale approccio normativo, che la presente proposta intende infatti promuovere. Pur riconoscendo le esigenze di miglioramento in termini generali, gli operatori del settore sono stati i soggetti più conservatori nei confronti delle modifiche normative, preferendo un approccio basato sulla definizione di obiettivi e lasciando spazio alle iniziative del settore. Dall'altra parte, le ONG e le società specializzate (es. le società di classificazione) sono state le più attive nel chiedere cambiamenti a livello unionale.

Gli aspetti principali sono illustrati nel prosieguo.

#### *Autorizzazioni*

I licenziatari devono essere ritenuti responsabili degli eventuali danni causati. La maggior parte dei regolatori nazionali e degli operatori del settore ritengono valido il sistema di emissione di licenze e permessi attualmente applicato in alcuni Stati membri, ma pensano che l'Unione debba lavorare con gli altri paesi per migliorare le norme. Essi ritengono che le decisioni sulla concessione delle autorizzazioni debbano riguardare esclusivamente lo Stato membro interessato, le informazioni potrebbero tuttavia essere condivise con gli Stati limitrofi qualora esista la possibilità di inquinamento transfrontaliero. Sono state formulate diverse raccomandazioni da parte di singole imprese (per esempio l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione nonché la separazione dei regolatori responsabili delle licenze e della sicurezza). Alcuni cittadini e ONG sono favorevoli a una consultazione obbligatoria o al consenso di uno Stato limitrofo in caso di potenziale di inquinamento transfrontaliero.

Lo strumento legislativo prevede una valutazione della capacità tecnica e finanziaria più rigorosa e basata sul rischio introducendo inoltre anche elementi ambientali nel controllo e nella prevenzione dei rischi gravi in aggiunta all'elemento della sicurezza.

#### *Prevenzione degli incidenti*

Il settore ha bisogno di essere spronato a fare ancora meglio nella prevenzione degli incidenti gravi, senza rischiare di abbassare le norme di prevenzione degli incidenti negli Stati membri già dotati di un solido regime normativo nel settore offshore. In generale gli operatori del settore sostengono che si può migliorare la situazione attraverso l'autoregolamentazione e le iniziative di settore. Le ONG, e in varia misura alcune autorità di regolamentazione, ritengono che i regolamenti esistenti debbano essere rafforzati ed estesi a tutte le operazioni offshore nelle acque unionali.

#### *Verifica di conformità e responsabilità per danni*

È essenziale raggiungere alti livelli di conformità a requisiti normativi solidi e ragionevoli. Sebbene gli operatori del settore sostengano che la conformità costituisca sempre una delle principali priorità aziendali, gran parte dei soggetti interessati ritiene in generale che vi sia la necessità di adottare una cultura della sicurezza più solida in tutto il settore. Il regolamento

tiene conto degli aspetti relativi alla conformità e alla costruzione di una cultura della sicurezza affidabile e forte.

Le ONG e alcune società di classificazione richiedono controlli in loco più accurati. I regolatori nazionali e gli operatori del settore sono generalmente contrari a questa richiesta perché ritengono che le risorse siano potenzialmente inadeguate o che esista il rischio di destabilizzare i sistemi attuali. Questi ultimi due gruppi hanno offerto un certo sostegno all'obbligo di verifiche da parte di terzi indipendenti.

Un'estensione dell'ambito di applicazione della responsabilità ambientale è stata appoggiata soprattutto dalle ONG, mentre i regolatori e gli operatori del settore non hanno assunto posizioni chiare. Gli operatori del settore e gli assicuratori tendono a essere contrari a modifiche quali l'assicurazione obbligatoria senza limite massimo di responsabilità a livello internazionale, mentre le ONG le richiedono con forza.

#### *Trasparenza, condivisione di informazioni e pratiche avanzate*

In primo luogo le ONG, ma anche gli operatori del settore e gli organismi di regolamentazione, hanno ritenuto che un livello più alto di trasparenza consentirebbe al settore e alle autorità pubbliche di dimostrare che le attività offshore nel settore degli idrocarburi sono gestite e controllate in modo adeguato. Tutte le autorità nazionali dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, secondo l'esempio del North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) e degli incontri informali del gruppo UE-NSOAF.

#### *Risposta alle emergenze*

La risposta alle emergenze è responsabilità primaria dell'operatore e dello Stato membro interessati, ma è possibile rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di risposta in Europa in caso di fuoriuscita di petrolio attraverso la collaborazione e la condivisione di competenze e di altre risorse. L'EMSA svolge un ruolo nella bonifica in caso di richiesta da parte degli Stati membri interessati tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

#### *Attività internazionali*

Le imprese con sede nell'Unione dovrebbero cercare, come ci si aspetta da loro, di seguire le strategie delineate nel presente regolamento e di non abbassare le norme quando operano al di fuori dell'Unione.

### **Ricorso al parere di esperti**

In aprile 2010 è iniziata la fase di coinvolgimento delle parti interessate a livello internazionale e unionale (settore offshore, ONG) e degli Stati membri che rappresentano, regolano o gestiscono il settore offshore; la fase si è conclusa con la comunicazione di ottobre 2010.

Da allora si è avuto un ulteriore sviluppo delle consultazioni scritte e degli incontri con le parti interessate. Oltre alla consultazione pubblica, si sono svolti otto incontri delle autorità nazionali di regolamentazione e di vigilanza organizzati congiuntamente dalla Commissione e dal NSOAF. La questione della sicurezza del settore offshore è stata sollevata anche durante

le riunioni del gruppo di lavoro sui combustibili fossili locali al Forum di Berlino<sup>11</sup>. Si sono inoltre svolti numerosi incontri con le associazioni di categoria internazionali e nazionali, le singole imprese, le ONG, le società di verifica indipendenti e gli assicuratori. La Commissione ha inoltre regolarmente presenziato a eventi nazionali (per esempio all'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group nel Regno Unito) e internazionali (per esempio il gruppo di lavoro GMEP nell'ambito del G20). Questi incontri continuano a svolgersi a tutt'oggi. Analogamente sono stati consultati su base continuativa altri servizi della Commissione (per es. il CCR) con esperienze e competenze importanti e trasmissibili. Due esperti nazionali provenienti da autorità nazionali di sicurezza offshore sono stati assunti dalla Commissione. Nella formulazione del presente regolamento si è tenuto in piena considerazione il contributo degli esperti.

### **Opzioni strategiche e valutazione del loro impatto**

Gli obiettivi generali e specifici descritti nel Capitolo 1 delineano diverse opzioni strategiche. Vi sono quattro opzioni strategiche oltre a quella di base, ossia lasciare la situazione immutata (opzione 0).

**L'opzione 0** manterrebbe lo *status quo*.

Essa non comporta né costi aggiuntivi, né un impatto sulla spesa di base di compresa fra 205 e 915 milioni di euro.

**L'opzione 1** ("Mare del Nord base") costituisce il primo livello di un intervento unionale significativo. Si introduce nella legislazione dell'UE la relazione sui rischi di incidenti rilevanti (MHR, Major Hazards Report), in quanto concetto che trova le sue basi nel documento richiesto a norma della direttiva 92/91/CE, spingendosi però oltre e richiedendo che il regolatore lo approvi prima di iniziare le operazioni. Al fine di rafforzare i provvedimenti descritti nella relazione potrebbe essere necessario un regime di controlli e sanzioni. L'opzione 1 sarebbe attuata attraverso una nuova legislazione.

L'opzione 1 introduce spese di funzionamento supplementari per il settore pari a circa **36 milioni di euro l'anno** e una riduzione del rischio rispetto alla spesa base di circa **7 – 30 milioni di euro l'anno**, con una **diminuzione media del 3%** del rischio di base.

**L'opzione 1+** ("Mare del Nord +") si spinge oltre grazie all'introduzione di orientamenti non vincolanti che hanno i seguenti scopi: un accurato esame della capacità tecnica di quanti presentino domanda di licenza offshore per eseguire prospezioni nel settore degli idrocarburi, la convergenza dei piani di intervento in caso di emergenza, lo sviluppo di capacità di risposta compatibili da parte dei settori pubblico e privato, oltre alla messa a disposizione degli stessi ad altri paesi, se del caso, e il chiarimento della portata delle disposizioni ambientali pertinenti alla responsabilità degli operatori (per es. l'applicabilità della legislazione sui rifiuti) per quanto riguarda gli incidenti in impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas. L'Unione proporrà alle aziende aventi sede nell'Unione accordi volontari sul ricorso alle norme UE anche al di fuori delle acque unionali.

---

<sup>11</sup> Il Forum di Berlino (conosciuto anche come il Forum sui combustibili fossili) è un incontro annuale delle parti interessate convocato dalla Commissione. Tra le sessioni plenarie annuali, tre gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per discutere su tematiche d'importanza per il settore.



L'opzione 1+ introduce spese di funzionamento supplementari per gli Stati membri pari a circa **3 milioni di euro** e costi di messa in conformità per il settore (cumulabili con l'opzione 1) di circa **52 milioni di euro**. L'effetto cumulativo delle opzioni 1 e 1+ ammonta a **25-109 milioni di euro annui**, corrispondenti a una **riduzione media del rischio di base pari al 12%**.

**L'opzione 2** ("Migliori pratiche UE") sviluppa ulteriormente le riforme dell'opzione 1+ in un pacchetto completo. Le migliori pratiche riconosciute a livello mondiale per il controllo dei grandi rischi sarebbero rese obbligatorie e la valutazione del rischio ambientale sarebbe incorporata nella relazione. Inoltre, gli accordi con le autorità nazionali competenti dovrebbero prevedere il ricorso alle migliori pratiche normative e a norme organizzative obbligatorie. Tale valutazione comprensiva dei rischi per la sicurezza e per l'ambiente integrerebbe la preparazione alle emergenze e la gestione della risposta alle emergenze nel quadro normativo. Con la creazione di un gruppo di autorità offshore per tutta l'Unione le direttive di autorizzazione e di responsabilità ambientale sarebbero rinforzate per mezzo di regolamenti.

L'opzione 2 introduce costi operativi cumulativi di circa **122 milioni di euro** (rispetto agli attuali 52 milioni di euro) per il settore e di circa **12 - 18 milioni di euro** (rispetto agli attuali 3 milioni di euro) per gli Stati membri, più costi amministrativi *una tantum* di circa 18 - 44 milioni di euro. Per la Commissione le spese per istituire e gestire il gruppo di autorità offshore ammonterebbe a circa **1 milione di euro**. I provvedimenti aggiuntivi riducono i costi del rischio di base di **103 - 455 milioni di euro l'anno**, con una **riduzione del rischio di base del 50%**.

**L'opzione 3** ("Agenzia UE") rafforzerebbe ulteriormente l'impatto dell'opzione 2 grazie all'istituzione di un'agenzia deputata a istituzionalizzare e quindi rafforzare le riforme conseguite con l'opzione 2. L'agenzia avrebbe il compito di effettuare ispezioni e inchieste e di controllare e rafforzare la coerenza delle prestazioni, sviluppando la capacità d'intervento e contribuendo alla creazione di capacità nei paesi terzi limitrofi.

L'opzione 3 introduce spese di funzionamento annue cumulative per la Commissione di circa **35 milioni di euro l'anno** (rispetto all'attuale 1 milione di euro) e costi di avviamento *una tantum* di **18-44 milioni di euro**, oltre a 10 milioni per l'acquisto di mezzi essenziali destinati all'emergenza. Non è previsto alcun costo ulteriore per il settore.

La tabella 1 raffronta i diversi livelli di intervento previsti dalle opzioni per ogni singola misura.

N.	Misura	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
		0	1	1+	2	3
1	Verifica particolareggiata della capacità tecnica del potenziale operatore	0	0	O	L	UE
2	Istituzione di ispezioni regolari e regime di sanzioni	0	L	L	L	UE
3	Comunicazione all'autorità di regolamentazione delle valutazioni di sicurezza formali per accettazione	0	L	L	L	UE

N.	Misura	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
		0	1	1+	2	3
4	Inclusione della comunicazione degli incidenti rilevanti in un modello globale di gestione del rischio	0	0	0	L	L
5	Ampliamento delle pratiche UE alle operazioni extra-UE	0	0	O	O	UE
6	Istituzione di un'autorità competente	0	0	0	L	UE
7	Istituzione di una piattaforma per il dialogo sulla regolamentazione	0	0	0	L	UE
8	Esauriente scambio di informazioni e trasparenza	0	0	0	L	L
9	Preparazione a una reazione di emergenza efficace in caso di incidenti rilevanti in mare	0	0	O	L	UE
10	Garantire la disponibilità e la compatibilità transfrontaliera dei mezzi d'intervento	0	0	O	L	UE
11	Chiarire la portata della responsabilità ambientale	0	0	O	L	L

**Tabella 1**

0 = non previsto in questa opzione, O = orientamenti / misure non vincolanti, L= legislazione, UE= Agenzia UE

Un provvedimento può essere attuato con mezzi diversi, spesso cercando un compromesso tra efficienza e praticabilità. Ogni opzione è di conseguenza caratterizzata da un lato dall'insieme di misure inserite nell'opzione e dall'altro dai mezzi di attuazione preferiti per ciascuna misura di tale opzione.

**L'opzione strategica favorita** è l'opzione 2, ossia una riforma globale delle attività offshore in tutta l'UE che, grazie a una nuova legislazione, rafforzi il livello di gestione del rischio e di preparazione all'emergenza del settore offshore. Oltre alla coerenza, tale opzione incrementa notevolmente la trasparenza del settore e le prestazioni dell'autorità di regolamentazione.

Questa opzione è in grado di ridurre il rischio di base del 50% grazie alla prevenzione e alla mitigazione rafforzate, in caso di incidente. La riduzione del rischio in termini monetari medi (circa 103-455 milioni di euro l'anno) è positiva rispetto alla stima dei costi cumulativi della sua attuazione (134-140 milioni di euro l'anno). Tale opzione 2 è più sostenibile dal punto vista amministrativo ed economico, poiché le spese di funzionamento supplementari dell'opzione 3 (circa 34 milioni di euro annui) non sono in grado di generare un corrispondente calo del rischio. L'opzione 1+ rappresenta un'eventualità avente un modesto impatto positivo (12%) e possibilità di applicazione ridotte, mentre i vantaggi dell'opzione 1 sono insufficienti per giustificare i costi, pur se contenuti.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento proposto istituisce obblighi per gli operatori, per gli Stati membri e per la Commissione come indicato di seguito.

## **Operatore**

Spetta all'operatore organizzare le proprie attività in base a un modello ispirato alle migliori pratiche, preparare una relazione e presentarla all'autorità competente per la valutazione. L'operatore è inoltre tenuto a trasmettere al regolatore una comunicazione per ogni operazione di trivellazione. Sia per la relazione sia per le comunicazioni sulla trivellazione è richiesta una verifica indipendente degli elementi critici per la sicurezza. Gli operatori dovranno preparare piani interni di risposta alle emergenze, promuovere l'interoperabilità e la compatibilità dei mezzi di emergenza e comunicare agli Stati membri interessati incidenti e altre informazioni specifiche in un formato standard. Le principali imprese aventi sede nell'Unione si dovranno impegnare a dimostrare di rispettare le norme di sicurezza offshore dell'Unione, ovunque esse operino all'estero.

## **Stati membri**

In fase di concessione delle autorizzazioni per l'esplorazione e la produzione, le autorità degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze valuteranno in modo appropriato le prestazioni potenziali dei richiedenti in materia di sicurezza e ambiente nonché la capacità finanziaria di affrontare eventuali incidenti. Gli Stati membri dovranno istituire autorità competenti per la supervisione della sicurezza, della tutela ambientale e del grado di preparazione alle emergenze e dovranno introdurre norme affidabili che disciplinino ispezioni e indagini, corredate da adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi da parte degli operatori. Gli Stati membri dovranno mettere regolarmente a disposizione le informazioni sul proprio settore offshore e comunicare alla Commissione tutti gli incidenti gravi e le esperienze acquisite. In collaborazione con gli Stati membri limitrofi, gli Stati membri predisporranno piani di emergenza esterni. Saranno adottati provvedimenti per garantire l'interoperabilità di competenze e risorse fisiche per sostenere un intervento trasversale dell'Unione anche attraverso l'EMSA. Gli Stati membri e il settore dovranno preparare e verificare periodicamente i piani di risposta alle emergenze.

## **Commissione**

La Commissione dovrà istituire un gruppo di autorità offshore con rappresentanti delle autorità competenti responsabili delle attività offshore nel settore degli idrocarburi negli Stati membri dell'Unione. La Commissione dovrà modificare la direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) in base alle misure previste nel presente regolamento.

## **Base giuridica**

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 192 (ambiente) del TFUE per il suo fine di tutelare l'ambiente e sull'articolo 194 (energia) per minimizzare gli effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e sul funzionamento del mercato interno dell'energia.

## **Principio di sussidiarietà**

L'azione dell'Unione viene presa in considerazione solo se può raggiungere l'obiettivo in modo più efficace rispetto agli Stati membri o nel caso in cui le azioni dei soli Stati membri non possano apportare miglioramenti ottimali.

Le imprese e gli impianti di trivellazione come la Deepwater Horizon operano con modalità transfrontaliere trovandosi di fronte diversi regimi di regolamentazione che variano

sensibilmente in base alle giurisdizioni nazionali. Le recenti reazioni da parte degli Stati membri suggeriscono che, senza l'azione dell'Unione, queste differenze potranno esacerbarsi: infatti, nella maggior parte dei casi, solo nelle regioni più avanzate i paesi tendono a pianificare in modo individuale i miglioramenti, mentre le iniziative internazionali progrediscono molto lentamente. Senza un'azione dell'Unione resteranno inoltre le difficoltà attuali nel confrontare i risultati del settore e nella condivisione delle informazioni e dei dati sugli incidenti.

L'azione dei soli Stati membri sarebbe insufficiente per conseguire una protezione uniforme dell'ambiente che comprenda la responsabilità per l'inquinamento, un bene comune, un impegno dell'Unione e degli Stati membri espresso nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Sulla base delle relazioni nazionali e dell'analisi del rischio condotta dalla Commissione nel 2011, emerge che restano alte in tutta l'Unione le probabilità e le conseguenze di gravi incidenti offshore. La produzione offshore è in crescita anche nel Mediterraneo, nel Mar Nero e persino nel Mar Baltico, regioni marine dove alcuni paesi hanno minore esperienza in materia di normazione delle operazioni in mare aperto. Eppure, anche nelle regioni avanzate, soprattutto del Mare del Nord, l'azione nazionale non è riuscita a raggiungere standard comuni e a garantire la comparabilità dei dati.

Nel complesso, nonostante le misure già previste dalla legislazione dell'Unione, come per esempio quelle nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, l'incapacità di agire a livello unionale rischia di privare gli Stati membri dei mezzi più idonei per ridurre i rischi di gravi incidenti in mare aperto in modo uniforme e tempestivo.

### **Principio di proporzionalità**

L'articolo 5 del trattato recita: "L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato". Nel conseguire il necessario equilibrio tra gli obiettivi e i mezzi proposti per conseguirli il presente regolamento tiene conto di quanto segue:

- i. i costi dell'incidente della Deepwater Horizon sono stati stimati dalla BP in oltre 40 miliardi di dollari, i costi di un evento simile nelle acque dell'Unione potrebbero avere lo stesso ordine di grandezza;
- ii. gli incidenti di portata simile a quello della Deepwater Horizon si verificano nel settore offshore con una frequenza decennale, una frequenza alta per incidenti di tale gravità;
- iii. il valore del settore offshore dell'Unione è molto alto in termini di economie nazionali (fatturato e occupazione) e di contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento;
- iv. il settore offshore genera ricavi relativamente elevati per le imprese coinvolte;
- v. l'opinione pubblica ha sviluppato un'ostilità nei confronti del rischio di ulteriori incidenti gravi.

Il costo delle misure proposte nel presente regolamento (circa 134 - 140 milioni di euro all'anno) è contenuto se paragonato alla riduzione del rischio che garantiranno (circa 103 - 455 milioni di euro all'anno). Sono pertanto proposte come misure di attuazione.

### **Scelta dello strumento**

Al fine di attuare l'opzione 2 si propone un **regolamento**. Un regolamento è considerato vantaggioso rispetto a una direttiva per chiarezza, coerenza e rapidità di attuazione attraverso l'applicazione diretta<sup>12</sup>. Agendo direttamente sull'industria il regolamento creerebbe altresì condizioni di mercato più eque e si inserirebbe bene nella pianificazione di emergenza per lottare contro l'inquinamento transfrontaliero.

Per quanto riguarda gli accordi interistituzionali relativi ai gruppi di consulenti ed esperti della Commissione, il gruppo di autorità offshore dell'UE sarà istituito da una decisione autonoma della Commissione.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza della proposta sul bilancio è pari a circa 2,5 milioni di euro nel periodo 2013-2016, compresi i compensi per la partecipazione al comitato. L'assistenza dell'EMSA è legata principalmente a a) l'uso del suo sistema di sorveglianza satellitare, attivo a prescindere dal verificarsi di incidenti in mare aperto e b) l'uso di imbarcazioni di emergenza organizzato dall'EMSA. Le imbarcazioni di emergenza sono concesse in appalto solo a questo fine e i costi operativi sono a carico dello Stato le cui coste sono state colpite e che richiede l'intervento. Il regolamento (CE) n. 2038/2006 istituisce un quadro finanziario pluriennale per la risposta all'inquinamento per gli anni 2007-2013. La Commissione non prevede alcuna modifica di tale quadro. Si possono trarre le seguenti conclusioni: non sono previsti aumenti dei costi per l'EMSA nel periodo 2007-2013. Eventuali costi aggiuntivi per l'EMSA durante il periodo 2014-2020 dovranno essere in gran parte coperti da una riassegnazione delle risorse già concordate.

## **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **Modifica della legislazione vigente**

L'adozione del regolamento prevede una modifica della direttiva 2004/35/CE (Responsabilità ambientale).

### **Deleghe**

Il regolamento prevede lo sviluppo degli aspetti tecnici con un modello comune mediante un atto delegato, mentre gli aggiornamenti potenziali degli allegati tecnici avverranno attraverso un provvedimento attuativo.

### **Spazio economico europeo e Comunità dell'energia**

---

<sup>12</sup> In passato, per altri atti giuridici che disciplinavano attività a rischio/valore elevato, si è preferito adottare lo strumento della direttiva (per esempio le direttive IPPC e SEVESO II), mentre per settori ad alto rischio con impatto più modesto, come l'aviazione civile, si adotta spesso lo strumento del regolamento per istituire il quadro giuridico.

La proposta ha potenziale rilevanza ai fini del SEE e della Comunità dell'energia.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>13</sup>,

visto il parere del Comitato delle Regioni<sup>14</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- (2) L'obiettivo del presente regolamento è ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
- (3) Il presente regolamento deve applicarsi non solo ai futuri impianti e attività bensì anche agli impianti esistenti soggetti a regime transitorio.

---

<sup>13</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>14</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Gli incidenti del 2010 legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare quello nel Golfo del Messico, hanno dato avvio a un processo di revisione delle politiche volto a garantire la sicurezza delle attività offshore. La Commissione ha avviato una revisione in materia e ha espresso il proprio parere iniziale sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nella sua comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I Ministri dell'energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio Energia del 3 dicembre 2010.
- (5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento delle acque marine, questa iniziativa potrà contribuire alla protezione dell'ambiente marino e, in particolare, al raggiungimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>15</sup>.
- (6) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che richiede di affrontare l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente marino, costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica è importante per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi giacché collega le problematiche tipiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dell'ambiente marino, che prenda in considerazione tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.
- (7) Le industrie offshore del settore degli idrocarburi operano in diverse regioni dell'Unione, e sono previsti nuovi progetti regionali nelle acque unionali. La produzione offshore di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.
- (8) La frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle attività offshore in Europa e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono sufficiente la minimizzazione dei rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque dell'Unione. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e/o non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni causati.
- (9) Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le attività offshore nell'Unione sono soggette all'ottenimento di un'autorizzazione. In questo contesto, l'autorità competente è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, a controllare anche i precedenti in termini di responsabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l'esplorazione e la coltivazione. Vi è la necessità di

---

<sup>15</sup> GUL 164 del 25.6.2008, pag. 19.



garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, le autorità competenti valutino a fondo anche la sua capacità di garantire regolarmente operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili.

- (10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche potenziali soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>16</sup>, e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo.
- (11) Sebbene l'autorizzazione generale, ai sensi della direttiva 94/22/CE, garantisca ai licenziatari i diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio e/o gas all'interno di una determinata zona, è opportuno che le operazioni reali all'interno della zona in parola siano soggette a una continua supervisione normativa da parte di esperti degli Stati membri, al fine di garantire che vi siano controlli in loco efficaci ai fini della prevenzione dei gravi incidenti e per limitare l'impatto di questi ultimi su persone, ambiente e sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (12) A norma della direttiva 85/337/CEE, quale modificata, applicabile all'esplorazione e allo sfruttamento degli idrocarburi, è opportuno che i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, siano oggetto di una valutazione d'impatto e richiedono un'autorizzazione. In linea con la direttiva 85/337/CEE quando un'attività è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe essere garantita un'effettiva partecipazione pubblica in conformità con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
- (13) All'interno dell'Unione esistono già buoni esempi di norme nell'ambito delle pratiche normative nazionali legate alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono applicate in modo non uniforme all'interno dell'Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione le migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente. Le migliori prassi regolamentari devono assicurare una regolamentazione efficace in materia di sicurezza e ambiente, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere risorse da una o più agenzie nazionali.
- (14) È opportuno che l'operatore autorizzato abbia il diritto di esplorazione o di estrazione di petrolio e gas; e che l'autorità competente sia autorizzata dalla legge e dotata da parte dello Stato membro delle risorse necessarie per intraprendere misure esecutive, tra cui la cessazione delle operazioni al fine di ottenere un'adeguata tutela dei lavoratori e dell'ambiente.
- (15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità competente sull'adeguatezza dei controlli di sicurezza relativi ai grandi rischi da parte del licenziatario o dell'operatore è direttamente correlata a politiche di regolamentazione, sistemi e competenze

---

<sup>16</sup> GUL 143 del 30.4.2004, pag. 56.

dell'autorità competente stessa nell'ambito dei grandi rischi. Nonostante i diritti di esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori licenziatari, è opportuno che l'autorità competente abbia il potere di adottare misure di esecuzione, compresa la cessazione delle operazioni, al fine di ottenere un'adeguata protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Per svolgere queste funzioni l'autorità competente ha bisogno che lo Stato membro fornisca le risorse adeguate.

- (16) Per mantenere una distinzione adeguata tra sviluppo economico e ambientale e norme di sicurezza, è opportuno che l'autorità competente possa dimostrare di essere indipendente dai finanziamenti economici nazionali.
- (17) I pericoli principali relativi al settore offshore degli idrocarburi, nella fattispecie la sicurezza del processo, il contenimento sicuro degli idrocarburi, l'integrità strutturale, la prevenzione di incendi ed esplosioni, l'evacuazione e il soccorso nonché la limitazione dell'impatto ambientale a seguito di un grave incidente, richiedono una regolamentazione ad hoc mirata ad affrontare i rischi specifici del settore stesso.
- (18) È opportuno che il presente regolamento applichi, fatte salve tutte le disposizioni in qualsiasi altra normativa dell'Unione, soprattutto nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>17</sup>, e la direttiva del Consiglio 92/91/CEE del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)<sup>18</sup>.
- (19) È necessario applicare un regime offshore alle attività svolte da unità fisse e mobili, per l'intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all'abbandono definitivo.
- (20) Le migliori prassi operative attualmente disponibili per la prevenzione dei gravi incidenti in mare aperto sono basate sul raggiungimento dei risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.
- (21) Le migliori prassi operative dell'Unione dispongono che i proprietari e/o gli operatori degli impianti, compresi gli impianti di trivellazione mobile, stabiliscano un'efficace politica aziendale, definiscano opportune modalità di prevenzione dei gravi incidenti e identifichino in modo completo e sistematico tutti gli scenari di rischio più importanti relativi alle attività pericolose che possono essere realizzate su tali impianti. Queste migliori prassi richiedono anche, all'interno di un sistema completo di gestione della sicurezza, una valutazione delle probabilità, delle conseguenze e dei controlli necessari di tali scenari. È opportuno che tale politica e le sue modalità di attuazione siano chiaramente descritte in un documento (la "relazione sui grandi rischi", MHR). È opportuno che tale relazione sia comparabile e complementare al documento di sicurezza e salute di cui alla direttiva 92/91/CE, che contenga inoltre disposizioni sulla valutazione del rischio ambientale e sui piani d'emergenza, e che preveda l'obbligo di

---

<sup>17</sup> GUL 348 del 28.11.1992, pag. 9.

<sup>18</sup> GUL 183 del 29.6.1989, pag. 1.

presentazione della relazione all'autorità competente per la procedura di autorizzazione.

- (22) Al fine di mantenere l'efficacia del controllo sul rischio di incidenti gravi nelle acque unionali, è opportuno che la relazione sui grandi rischi sia redatta tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, le modifiche importanti e il definitivo abbandono. È opportuno che la relazione sia presentata all'autorità competente, in modo che le operazioni non possano procedere prima che l'autorità competente abbia approvato la relazione sui grandi rischi attraverso l'adozione di un'adeguata procedura di autorizzazione.
- (23) È necessario che la trivellazione e la riparazione di pozzi di petrolio e di gas sia effettuata da un impianto in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nell'ubicazione del pozzo, e che sia dotata di una relazione sui grandi rischi approvata.
- (24) Oltre a utilizzare un impianto idoneo, è necessario che l'operatore del pozzo prepari piani dettagliati pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di trivellazione e, secondo le migliori pratiche dell'Unione, provveda all'esame della progettazione del pozzo da parte di un esperto indipendente. L'operatore del pozzo dovrà inviare una comunicazione dei suoi progetti di trivellazione all'autorità competente in tempo utile per consentire all'autorità stessa di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all'operazione prevista.
- (25) Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, è opportuno che gli operatori del settore siano tenuti a seguire le migliori prassi definite nella regolamentazione e nelle guide dell'autorità competente, che sono aggiornate con nuove conoscenze e invenzioni per un miglioramento continuo, in modo che gli operatori e le autorità competenti possano collaborare per stabilire le priorità per la creazione di standard e guide nuovi o migliorati, alla luce dell'esperienza dell'incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti in mare aperto; è inoltre opportuno che gli operatori del settore commissionino senza indugio la preparazione di guide e norme della massima priorità.
- (26) In considerazione della complessità delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, l'attuazione delle migliori pratiche nell'Unione richiede un sistema di verifica indipendente da parte di terzi degli elementi critici per la sicurezza.
- (27) È necessario che le migliori prassi da applicarsi dell'Unione soddisfino i requisiti del regolamento 391/2009/CE relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo degli impianti mobili non di produzione e della sua norma equivalente adottata dall'Organizzazione marittima internazionale<sup>19</sup>.
- (28) È necessario che la valutazione del rischio della relazione tenga conto dei pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto che le condizioni climatiche e cambiamenti climatici hanno sulla capacità di recupero a lungo termine degli impianti e, dato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti

---

<sup>19</sup> Codice per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore, 2 dicembre 2009 (Codice MODU 2009).

negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

- (29) Al fine di garantire una risposta efficace a situazioni di emergenza, è necessario che, per ciascun sito, gli operatori preparino piani di emergenza specifici basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione, presentarli alle autorità competenti e mantenere le risorse necessarie per l'esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno.
- (30) Per garantire che eventuali gravi problemi di sicurezza non siano trascurati o ignorati, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione di tali problemi e per la protezione degli informatori.
- (31) La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile a causa della mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un modello comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori allo Stato membro è in grado di garantire la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e l'accesso del pubblico alle informazioni comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nonché divulgare le esperienze acquisite attraverso gli incidenti gravi e i "semincidenti".
- (32) Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore offshore, è opportuno che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione. È opportuno che tali competenze siano esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>20</sup>.
- (33) È opportuno avvalersi della procedura d'esame per l'adozione dei provvedimenti attuativi pertinenti, al fine di garantire lo scambio uniforme di dati pertinenti in tutta l'Unione.
- (34) Per incrementare la fiducia del settore pubblico nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti, informino senza indugio la Commissione degli incidenti gravi, e che la Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore offshore.
- (35) L'esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l'autorità competente e l'operatore. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori del settore offshore e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti internazionali esistenti e sull'*acquis* unionale in materia di accesso alle informazioni oggetto di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di protezione della sicurezza e dell'ambiente.

---

<sup>20</sup> GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (36) Il valore della collaborazione tra le autorità offshore è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell'International Regulators Forum. È opportuno che una siffatta collaborazione sia formalmente istituita in tutta l'Unione per promuovere la cooperazione efficace a livello operativo tra i rappresentanti nazionali e la Commissione.
- (37) È necessario che gli interventi di emergenza e la pianificazione delle emergenze per i grandi disastri in mare aperto siano resi più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore nonché dalla condivisione dei mezzi compatibili, comprese le competenze di esperti. Se del caso, è opportuno che tali accordi ricorrano anche alle risorse e all'assistenza esistenti e disponibili all'interno dell'Unione, in particolare attraverso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il meccanismo di protezione civile dell'UE.
- (38) È necessario che l'attuazione degli obblighi previsti dal presente regolamento prenda in considerazione che le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo, il coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I sistemi di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56.
- (39) In relazione al Mar Mediterraneo, insieme al regolamento attuale, sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE<sup>21</sup>.
- (40) Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche, un ambiente marino prossimo di particolare importanza per l'Unione, richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell'Artico in relazione a qualsiasi attività offshore, compresa l'esplorazione.
- (41) È opportuno che i piani nazionali di emergenza esterni siano basati su valutazioni del rischio condotte al fine di preparare la relazione e che i relativi piani di emergenza locali per il contenimento degli incidenti tengano conto del documento di lavoro dei servizi della Commissione ("Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management", SEC(2010) 1626 definitivo del 21.12.2010)
- (42) Una risposta efficace alle emergenze richiede un'azione immediata da parte dell'operatore e una stretta cooperazione con le autorità competenti che coordinano l'introduzione di ulteriori risorse per l'emergenza man mano che la situazione si evolve. Include altresì un approfondito esame dell'emergenza, che dovrà cominciare senza ritardi in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove

---

<sup>21</sup> GUL 240 del 19.9.1977, pag. 1.

pertinenti. A seguito dell'incidente, è necessario che le autorità competenti traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.

- (43) Al fine di garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente regolamento, è opportuno dotarsi di sanzioni efficaci e proporzionate.
- (44) Al fine di adeguare i requisiti minimi proposti agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle relative pratiche, è opportuno che la Commissione abbia il potere di modificare i requisiti contenuti negli allegati del presente regolamento secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
- (45) Di conseguenza, al fine di prevenire e limitare gli incidenti gravi e le relative conseguenze connessi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, per la definizione dei requisiti minimi di base relativi a tali operazioni secondo i principi stabiliti dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il ricorso agli esperti.
- (46) È opportuno che la Commissione, nella preparazione e nella redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (47) Oltre alle misure introdotte dal presente regolamento, è necessario che la Commissione esplori altre misure idonee a migliorare la prevenzione degli incidenti in alto mare nel settore degli idrocarburi e la mitigazione dei relativi effetti.
- (48) Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché adeguati requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure.
- (49) A livello unionale, è importante che le norme tecniche siano integrate da un corrispondente quadro giuridico relativo alla normativa sulla sicurezza dei prodotti applicabile a tutti gli impianti offshore nelle acque dell'Unione, e non solo agli impianti di produzione fissi. È pertanto opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi delle norme di sicurezza del prodotto applicabili alle operazioni offshore del settore degli idrocarburi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per il settore e per le autorità nazionali attive nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi effettuate a seguito dell'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni offshore del settore degli idrocarburi di cui all'articolo 2.
3. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti, le installazioni sottomarine e le relative infrastrutture nelle acque degli Stati membri, comprese le loro zone economiche esclusive e le rispettive piattaforme continentali ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
4. Il presente regolamento mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la legislazione unionale, in particolare quella sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, specialmente le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE del Consiglio.
6. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE.

#### *Articolo 2*

##### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. "accettabile": un rischio tollerabile nella misura massima oltre la quale l'assegnazione di tempi, risorse e costi maggiori non comporta una riduzione significativa del rischio di un incidente grave;
2. "approvazione": la comunicazione per iscritto all'operatore da parte dell'autorità competente dell'esito positivo dell'esame della sua relazione sui grandi rischi prevista dal presente regolamento;
3. "autorizzazione": un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE;
4. "operazione combinata": un'operazione effettuata da un impianto non di produzione in combinazione con uno o più impianti per finalità connesse al funzionamento di

questi ultimi, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;

5. "inizio delle operazioni": il momento in cui l'impianto è impiegato per la prima volta nelle operazioni per le quali è stato progettato;
6. "autorità competente": l'autorità nominata ai sensi del presente regolamento e responsabile per i compiti relativi al suo ambito di applicazione;
7. "infrastruttura connessa": apparecchiatura, condutture o altro impianto offshore sopra o sotto la superficie dell'acqua, utilizzato per il trasporto di petrolio e gas verso un altro impianto nelle vicinanze, per la lavorazione o il deposito sulla terraferma o per il trasporto e il caricamento di petrolio su una nave cisterna;
8. "procedura di autorizzazione": procedura di valutazione approfondita da parte dall'autorità competente di tutte le informazioni riguardanti l'attività offshore pianificata nel settore degli idrocarburi, che si conclude con l'approvazione della relazione sui grandi rischi da parte dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni alle comunicazioni sulle operazioni di trivellazione o combinate presentate dagli operatori;
9. "zona di esclusione": area, stabilita dallo Stato membro, circostante l'impianto, in cui sono vietate attività non legate a esso;
10. "licenza di esplorazione": autorizzazione rilasciata dallo Stato membro per la prospezione di petrolio e gas negli strati sotterranei dell'area autorizzata ma non per la produzione di petrolio e gas naturale a fini commerciali;
11. "piano di emergenza esterno": strategia locale, nazionale o regionale per prevenire o limitare le conseguenze e l'aggravarsi degli incidenti legati ad attività offshore nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili in aggiunta a quelle descritte nei piani di emergenza interna;
12. "verifica indipendente da parte di terzi": valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte da una persona fisica o giuridica che non è sotto il controllo o influenza dell'autore delle dichiarazioni;
13. "operatori del settore": imprese private direttamente coinvolte in attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi del presente regolamento o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;
14. "impianto": un impianto di produzione o non di produzione;
15. "piano di emergenza interno": piano generale preparato dagli operatori conformemente alle prescrizioni del presente regolamento per prevenire o limitare conseguenze o l'aggravarsi di incidenti legati a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno di una zona di esclusione circostante l'impianto;
16. "area autorizzata": area geografica oggetto dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE;



17. "licenziatario": titolare di autorizzazione a svolgere operazioni in mare aperto ai sensi della direttiva 94/22/CE;
18. "incidente grave": un evento, quale un incendio o un'esplosione, una significativa perdita di controllo dei pozzi o un'ingente fuoriuscita di idrocarburi nell'ambiente, un danno ingente all'impianto o alle sue attrezzature, la perdita di integrità strutturale degli impianti, o qualsiasi altro evento che provochi la morte o lesioni gravi a cinque o più persone sull'impianto o in luoghi direttamente collegati con lo stesso;
19. "grande rischio": una situazione che può sfociare in un incidente grave;
20. "impianto non di produzione": un impianto diverso da un impianto di produzione utilizzato sia per perforazioni esplorative sia come impianto di sostegno alla produzione;
21. "operazioni offshore nel settore degli idrocarburi": tutte le attività connesse alla prospezione, produzione e lavorazione di petrolio e di gas in mare aperto. È compreso anche il trasporto di petrolio e gas attraverso infrastrutture offshore collegate a un impianto o a un'installazione sottomarina;
22. "operatore": l'operatore di un impianto di produzione o il proprietario di un impianto non di produzione e l'operatore di un pozzo di trivellazione. L'operatore e il licenziatario rientrano entrambi nella definizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE;
23. "operatore dell'impianto di produzione": persona nominata dal licenziatario per gestire e controllare le principali funzioni di un impianto di produzione;
24. "proprietario": persona legalmente autorizzata a controllare il funzionamento di un impianto non di produzione;
25. "produzione di idrocarburi": estrazione, a scopo commerciale, di petrolio e gas dagli strati sotterranei dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione di petrolio e gas in mare aperto nonché il suo trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, strutture e teste di pozzo posizionati sul fondale marino e/o stoccaggio di gas in strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas;
26. "impianto di produzione": impianto utilizzato per la produzione di petrolio e gas;
27. "licenza di produzione": autorizzazione rilasciata dallo Stato membro per la produzione di petrolio e gas;
28. "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;
29. "autorità competente" (nel contesto della risposta di emergenza per un incidente in mare aperto): organizzazione di riferimento di uno Stato membro per l'emergenza, responsabile dell'avvio della risposta alle emergenze in caso di grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi;
30. "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

31. "adeguato": appropriato secondo un determinato requisito o situazione e sulla base di elementi obiettivi e dimostrati da un'analisi, da un confronto con le norme appropriate o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità o settori;
32. "operazione di trivellazione": la perforazione di un pozzo a fini di esplorazione o di produzione, compresi la sospensione delle operazioni, la riparazione o la modifica del pozzo, l'abbandono definitivo, o qualsiasi operazione riguardante un pozzo suscettibile di causare una fuga accidentale di liquidi o un rischio di gravi incidenti;
33. "operatore di trivellazione": la persona designata dal titolare della licenza per pianificare ed eseguire un'operazione di perforazione.

## **CAPO II**

### **PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI**

#### *Articolo 3*

##### *Principi generali di gestione del rischio nelle attività offshore del settore degli idrocarburi*

1. Gli operatori adottano tutte le misure idonee a prevenire incidenti gravi derivanti da attività offshore nel settore degli idrocarburi. Le autorità competenti vigilano affinché gli operatori soddisfino tale obbligo.
2. Gli operatori garantiscono che tutte le entità incaricate di svolgere compiti specifici presso gli impianti interessati agiscano anch'esse in conformità con i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare con i suoi allegati IV e V. Gli operatori non sono esonerati dalle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento se le azioni o le omissioni che hanno causato o contribuito a incidenti gravi siano state svolte da tali entità o dal loro personale.
3. In caso di incidente grave, operatori e autorità competenti adottano tutte le misure idonee a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente e, ove possibile, per evitare gravi interruzioni alla produzione locale di petrolio e gas nell'Unione.
4. Le attività offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una valutazione sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali conseguenze, nonché parallelamente all'attuazione di misure di controllo in modo che i rischi di incidenti pericolosi per le persone, l'ambiente e le attrezzature in mare aperto siano accettabili.

#### *Articolo 4*

##### *Considerazioni sulla sicurezza nell'ambito delle autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE*

1. Le decisioni di concessione di autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE tengono conto della capacità dei candidati di soddisfare i requisiti per attività specifiche nel quadro di tale autorizzazione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto unionale, in particolare dal presente regolamento.
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, nonché alle capacità finanziarie dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali.
3. Le autorizzazioni per le operazioni di esplorazione e di produzione offshore di idrocarburi sono concesse separatamente.
4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione.

#### *Articolo 5*

##### *Partecipazione pubblica a procedure di autorizzazione*

1. Gli Stati membri garantiscono che siano offerte al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione nella propria giurisdizione in conformità con i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento. Le procedure sono stabilite dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.
2. Gli Stati membri stabiliscono modalità più particolareggiate per informare il pubblico e per consultare il pubblico interessato.
3. La partecipazione del pubblico è organizzata in modo tale da garantire che la divulgazione di informazioni e il coinvolgimento del pubblico stesso non comportino rischi per la sicurezza degli impianti offshore di petrolio e gas e per il loro funzionamento.

## *Articolo 6*

### *Consenso per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate*

1. Gli impianti possono essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal fine nominate, previa approvazione degli Stati membri.
2. Qualora l'autorità competente ritenga che la persona designata dal licenziatario non sia competente ad agire come operatore di un impianto o come operatore del pozzo, il licenziatario ne riceve comunicazione e assume le responsabilità di un operatore a norma del presente regolamento.
3. Negli impianti di cui al paragrafo 1 non sono avviate o condotte attività senza la presentazione di una relazione sui grandi rischi che rispetti le condizioni e le scadenze stabilite negli articoli 10 e 11 e senza l'approvazione della relazione stessa da parte dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento.
4. Le operazioni di trivellazione e le operazioni combinate non sono intraprese a meno che non sia stata approvata la relazione sui grandi rischi relativa all'impianto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Le operazioni non possono inoltre avviate o condotte prima che sia stata presentata all'autorità competente una comunicazione sulle operazioni di trivellazione o combinate conforme alle condizioni e alle scadenze stabilite negli articoli 13 e 14 oppure nel caso in cui l'autorità stessa sollevi obiezioni sul contenuto della suddetta comunicazione.

## *Articolo 7*

### *Responsabilità per danno ambientale*

1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la responsabilità del licenziatario.

## *Articolo 8*

### *Autorità nazionale competente*

1. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nominano un'autorità competente responsabile per gli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Le autorità competenti nominate ai sensi del paragrafo 1 sono responsabili dei seguenti compiti:
  - (a) valutare e approvare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di trivellazione o combinate e altri documenti che le sono sottoposti;

- (b) eseguire ispezioni e indagini e intraprendere azioni esecutive;
  - (c) produrre relazioni ai sensi del presente regolamento.
3. L'autorità competente è organizzata secondo le disposizioni dell'articolo 19 in modo da garantire prestazioni indipendenti legate ad attività e competenze potenzialmente conflittuali, nonché l'efficacia generale nella regolamentazione delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.
  4. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente disponga di risorse adeguate per svolgere i suoi compiti in conformità con il presente regolamento.
  5. L'autorità competente si impegna a elaborare e attuare procedure coordinate o congiunte come richiesto per assolvere alle funzioni indicate nel presente regolamento e per adempiere quanto stabilito dalla legislazione unionale. Nei casi in cui l'autorità competente sia composta da diverse agenzie, esse evitano la duplicazione delle funzioni di regolamentazione.

### **CAPO III**

#### **PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

##### *Articolo 9*

##### *Condizioni per la gestione degli impianti offshore*

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, l'operatore di un impianto di produzione o non di produzione presenta all'autorità competente i seguenti documenti:
  - (a) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 1;
  - (b) una relazione sui grandi rischi contenente le indicazioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 11;
  - (c) un piano di emergenza interno a norma dell'articolo 12 inserito nella predetta relazione;
  - (d) un'illustrazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi a norma dell'articolo 18, adottata dall'operatore e integrata nella predetta relazione;
2. L'autorità competente riceve la comunicazione di progettazione entro ventiquattro settimane prima della presentazione della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata.
3. La relazione sui grandi rischi è comunicata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre dodici settimane prima del previsto inizio dell'operazione.

*Articolo 10*  
*Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione*

1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5.
2. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è preparata per un gruppo di impianti, previo accordo dell'autorità competente.
3. In caso di modifiche significative all'impianto di produzione o di smantellamento dell'impianto, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6, e presentata all'autorità competente.
4. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati.
5. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione ai sensi del paragrafo 3 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre sei settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I lavori programmati non possono essere avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.
6. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente, e i risultati del riesame sono comunicati all'autorità stessa.

*Articolo 11*  
*Relazione sui grandi rischi per un impianto che non svolge produzione*

1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5.
2. In caso di modifiche significative all'impianto non destinato alla produzione o di smantellamento dell'impianto stesso, la relazione sui grandi rischi è modificata conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 4) e presentata all'autorità competente.
3. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto fisso non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e non oltre due settimane prima dell'inizio dei lavori programmati. I lavori programmati non sono avviati prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto non di produzione.
4. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto mobile non di produzione ai sensi del paragrafo 2 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito dall'autorità stessa e in ogni caso non oltre due settimane prima

dell'inizio delle operazioni. L'impianto non è messo in funzione prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto non di produzione.

5. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità competente richiede tali informazioni o modifiche ai documenti presentati.
6. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione è soggetta a riesame periodico da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o più frequentemente, come richiesto dall'autorità competente. I risultati del riesame sono notificati all'autorità competente.

### *Articolo 12*

#### *Piani di emergenza interni*

1. Gli operatori predispongono piani di emergenza interni che tengano conto delle principali valutazioni dei rischi di incidente eseguite durante la preparazione della relazione sui grandi rischi più recente. Nel caso di perforazione di un pozzo attraverso un impianto mobile non destinato alla produzione, si allega la valutazione del rischio prevista nella comunicazione di trivellazione al piano di emergenza dell'impianto.
2. Sia per gli impianti di produzione sia per quelli non destinati alla produzione, il piano di emergenza interno è presentato all'autorità competente nel contesto della relazione sui grandi rischi.
3. Nel caso di impianti non destinati alla produzione che effettuano operazioni di trivellazione che prevedono la modifica del piano di emergenza interno a causa della particolare natura del luogo in cui si effettua la trivellazione, si informa l'autorità competente di suddetta modifica al piano di emergenza interno al momento della presentazione della comunicazione di trivellazione.

### *Articolo 13*

#### *Comunicazione delle operazioni di trivellazione*

1. Con un anticipo di almeno ventuno giorni rispetto all'inizio delle operazioni di trivellazione, l'operatore del pozzo trasmette alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla progettazione e il funzionamento del pozzo in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato II, parte 4.
2. L'autorità competente analizza la comunicazione e agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.
3. L'operatore del pozzo comunica immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della comunicazione e al tempo stesso informa il verificatore indipendente del pozzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b.

*Articolo 14*  
*Comunicazioni di operazioni combinate*

1. L'operatore di un impianto impegnato in un'operazione combinata con uno o più impianti trasmette alle autorità competenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulle operazioni combinate in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 7. Gli operatori interessati si accordano sulla designazione dell'operatore destinato a preparare la comunicazione relativa alle operazioni combinate per loro conto. La comunicazione è presentata entro ventuno giorni prima dell'inizio delle operazioni combinate.
2. L'autorità competente analizza la comunicazione e agisce come ritiene opportuno prima che le operazioni combinate abbiano inizio.
3. L'operatore del pozzo che ha preparato la comunicazione informa immediatamente l'autorità competente di eventuali modifiche rilevanti che riguardano i dettagli della comunicazione stessa.

*Articolo 15*  
*Verifica da parte di terzi indipendenti*

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di verifica da parte di terzi indipendenti e di esame dei pozzi e illustrano tali sistemi nell'ambito della politica sugli incidenti gravi inserita nella relazione sui grandi rischi a norma dell'articolo 18.
2. La scelta del verificatore terzo indipendente e la progettazione di sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti e per il controllo indipendente dei pozzi soddisfa i criteri di cui all'allegato II, parte 5.
3. Il sistema di verifica da parte di terzi indipendenti per gli impianti di produzione e non di produzione è istituito:
  - (a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente sul fatto che i sistemi specificati e gli elementi critici per la sicurezza identificati nelle valutazioni del rischio e nel sistema di gestione della sicurezza siano adeguati e aggiornati, e che il programma di esami e collaudi del sistema di controllo dei grandi rischi sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;
  - (b) per quanto concerne i piani dei pozzi, per garantire che la progettazione degli stessi e le relative misure di controllo siano adeguate alle condizioni previste per i pozzi e mantenute come riferimento per qualsiasi modifica di progettazione degli stessi.
4. Gli operatori garantiscono che i risultati del sistema di verifica da parte di terzi indipendenti ai sensi del presente articolo, paragrafo 3, lettera a, siano messi a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa.
5. Gli operatori garantiscono che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente dei pozzi, previsti nel presente articolo, paragrafo 3, lettera b, siano inclusi nella comunicazione sulla trivellazione ai sensi dell'articolo 13.



6. Per quanto concerne gli impianti di produzione, il sistema di verifica è istituito prima della presentazione della relazione sui grandi rischi alle autorità competenti. Nel caso di un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima che l'impianto stesso sia messo in funzione all'interno delle acque unionali.
7. Gli impianti non destinati alla produzione in funzione all'interno delle acque dell'Unione soddisfano i requisiti delle convenzioni internazionali pertinenti, di cui al regolamento 391/2009/CE<sup>22</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, o le norme equivalenti del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Essi sono certificati da un'organizzazione riconosciuta dall'Unione in conformità con il predetto regolamento.

*Articolo 16*  
*Facoltà di vietare l'attività*

1. Le autorità competenti vietano l'utilizzo o l'avvio dell'utilizzo di qualsiasi impianto o parti dello stesso nei casi in cui le misure proposte dall'operatore per la prevenzione e la mitigazione degli incidenti gravi ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano considerati gravemente insufficienti.
2. Qualora non siano presentate nei tempi previsti la relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11, o le comunicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14, l'autorità competente accorda, in situazioni eccezionali e quando valuti che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, una riduzione dei termini per la presentazione della relazione sui grandi rischi o della comunicazione.
3. L'autorità competente chiede all'operatore di intraprendere le eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie e adeguate ai fini di ripristinare la conformità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
4. L'autorità competente vieta l'uso di qualsiasi impianto o parte di esso qualora l'esito di un'ispezione, del riesame periodico della relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o le modifiche alle comunicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni del presente regolamento o l'esistenza di ragionevoli dubbi inerenti la sicurezza delle attività o degli impianti.

*Articolo 17*  
*Effetti transfrontalieri*

1. Qualora uno Stato membro osservi che il funzionamento di un pozzo o di un impianto è suscettibile di esercitare gravi effetti negativi sulle acque di un altro Stato membro in caso di incidente, o qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato membro sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni inoltra allo Stato membro in questione le informazioni pertinenti e si impegna ad adottare misure congiunte per la prevenzione dei danni.

---

<sup>22</sup> GUL 131 del 28.5.2009, pag. 11.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, in particolare della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>23</sup> e della convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero.

## **CAPO IV**

### **MIGLIORI PRATICHE PER IL CONTROLLO DEI GRANDI RISCHI**

#### *Articolo 18*

##### *Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori*

1. Gli operatori redigono un documento che definisce la loro politica di prevenzione degli incidenti gravi e ne garantiscono l'applicazione in tutte le attività offshore della propria organizzazione, definendo tra l'altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l'efficacia della politica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 è presentato alle autorità competenti congiuntamente alla relazione sui grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o alla comunicazione delle operazioni di trivellazione di cui all'articolo 13.
3. Gli operatori descrivono le modalità organizzative per il controllo dei pericoli di incidenti gravi in un sistema di gestione della sicurezza che comprende le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi, e le comunicazioni di trivellazione a seconda del caso, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 e i relativi sistemi di verifica da parte di terzi indipendenti dei loro sistemi di controllo dei grandi rischi, in conformità con l'articolo 15 e con l'allegato II, parte 5.
4. La politica e i sistemi di gestione della sicurezza sono preparati in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato IV e chiariscono la responsabilità primaria dell'operatore per il controllo dei grandi rischi risultanti dalle sue attività.
5. Gli operatori si consultano regolarmente con i rappresentanti degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 27 e stabiliscono le priorità del settore per la preparazione e/o la revisione delle norme e degli orientamenti per le migliori pratiche di controllo del pericolo di incidenti gravi in mare aperto per tutto il ciclo di vita della progettazione e delle operazioni in mare aperto, e come minimo devono seguire gli orientamenti contenuti nell'allegato IV.
6. I licenziatari, gli operatori e i principali fornitori aventi sede nell'Unione si impegnano a condurre le proprie attività offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione in conformità con i principi stabiliti nel presente regolamento.

---

<sup>23</sup> GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40.

*Articolo 19*  
*Prescrizioni per le autorità competenti*

1. L'autorità competente adotta le disposizioni atte a garantire la sua indipendenza da conflitti di interesse tra regolamentazione della sicurezza e protezione ambientale e funzioni in materia di sviluppo economico dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione di attività offshore nel settore degli idrocarburi e la raccolta dei relativi ricavi.
2. L'autorità competente chiarisce la portata delle proprie responsabilità e funzioni in modo tale da non assumere la responsabilità primaria per il controllo dei grandi rischi, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.
3. L'autorità competente definisce una politica per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14, delle ispezioni, delle indagini e dell'applicazione delle misure relative ai grandi rischi della attività offshore nel settore degli idrocarburi nella giurisdizione di propria competenza.
4. L'autorità competente fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.

*Articolo 20*  
*Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi*

1. Gli operatori adempiono le disposizioni del presente regolamento e le misure definite nella relazione sui grandi rischi per gli impianti di produzione e non di produzione e nei piani di cui alla comunicazione di trivellazione e di operazioni combinate, redatte ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14.
2. Qualora la mancata conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o rischi di provocare un immediato e grave effetto negativo sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'attività dell'impianto o di una parte dello stesso sarà sospesa dall'operatore fino al ripristino della conformità.
3. L'operatore comunica immediatamente all'autorità competente l'adozione di misure previste nel paragrafo 2 del presente articolo.
4. L'autorità competente sviluppa piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, delle attività che comportano grandi rischi basandosi sul concetto di rischio ed esaminando con particolare attenzione le conformità dei documenti presentati a norma dell'articolo 9, controllando l'efficacia di tali piani e adotta le eventuali misure necessarie al loro miglioramento.

*Articolo 21*  
*Segnalazione anonima dei problemi di sicurezza*

1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per consentire la segnalazione anonima di problemi di sicurezza e/o ambientali relativi alle attività offshore nel

settore degli idrocarburi. Le autorità competenti definiscono inoltre procedure atte ad approfondire tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.

2. Gli operatori comunicano informazioni precise sulle disposizioni nazionali ai sensi del paragrafo 1 ai propri dipendenti e ai dipendenti degli appaltatori interessati, garantendo che si faccia riferimento alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e nei materiali di formazione.

## **CAPITOLO V**

### **TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI**

#### *Articolo 22* *Condivisione delle informazioni*

1. Gli operatori e le autorità competenti condividono almeno le informazioni di cui all'allegato VI.
2. La Commissione stabilisce tramite provvedimento attuativo un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione sia da entità pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri o di paesi terzi potenzialmente interessati e della Commissione.

#### *Articolo 23* *Trasparenza*

1. Le informazioni di cui all'allegato VI sono rese disponibili al pubblico senza necessità di richiesta ai sensi delle disposizioni vigenti della legislazione dell'Unione in materia di accesso alle informazioni ambientali.
2. La Commissione stabilisce inoltre, tramite un provvedimento attuativo, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile al pubblico, il formato di pubblicazione comune deve essere sviluppato con l'obiettivo di permettere la comparazione affidabile delle operazioni e delle pratiche di regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24.
3. Nella pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di emergenza a norma dell'articolo 30, gli Stati membri garantiscono che le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le attività degli impianti offshore nel settore degli idrocarburi.

*Articolo 24*  
*Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle attività offshore nel settore degli idrocarburi*

1. Gli Stati membri redigono una relazione annuale riguardante:
  - (a) numero, età e ubicazione degli impianti nella loro giurisdizione;
  - (b) numero e tipo di controlli e indagini effettuate, eventuali interventi di applicazione delle norme o procedimenti giudiziari avviati;
  - (c) dati relativi agli incidenti ai sensi del sistema comune di notifica di cui all'articolo 22;
  - (d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare aperto;
  - (e) prestazioni di sicurezza e ambientali delle attività offshore nel settore degli idrocarburi nella loro giurisdizione.
2. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 22 e della pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 23 e ne informano la Commissione di conseguenza.
3. Ogni due anni la Commissione pubblica una relazione sulla sicurezza delle operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. La Commissione è assistita in tale compito dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 26.

*Articolo 25*  
*Indagini a seguito di un incidente grave*

1. Immediatamente dopo un incidente grave, l'operatore comunica all'autorità competente le informazioni pertinenti, comprese le circostanze dell'incidente e le relative conseguenze.
2. Gli Stati membri conducono indagini approfondite in relazione a incidenti gravi che comportino danni significativi (alle persone e all'ambiente) o una perdita sostanziale di beni. La relazione dell'indagine comprende una valutazione dell'efficacia della regolamentazione dell'autorità competente in relazione agli impianti in questione nel periodo precedente l'incidente nonché raccomandazioni per effettuare, se del caso, modifiche adeguate alle disposizioni regolamentari pertinenti.
3. Alla conclusione delle indagini o del procedimento legale, a seconda di quale evento si verifichi più tardi, si rende disponibile alla Commissione una sintesi della relazione sulle indagini redatta conformemente alle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Una versione specifica della relazione, che tenga conto delle possibili limitazioni giuridiche, è messa a disposizione del pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

4. A seguito degli accertamenti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente attua le eventuali raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nella sua sfera d'azione.

*Articolo 26*  
*Trattamento riservato*

1. Le autorità competenti mettono a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento.
2. Le richieste di informazioni ottenute dall'autorità competente ai sensi del presente regolamento sono respinte nel caso in cui si presentino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>.
3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, l'operatore fornisce all'autorità competente e mette a disposizione del pubblico una versione del documento priva delle informazioni riservate.

**CAPO IV**  
**COORDINAMENTO E COOPERAZIONE**

*Articolo 27*  
*Cooperazione fra Stati membri*

1. Le autorità competenti condividono regolarmente conoscenze, informazioni ed esperienze e si impegnano a svolgere consultazioni sull'applicazione della legislazione pertinente a livello nazionale e unionale con i rappresentanti del settore, le altre parti interessate e la Commissione.
2. Le informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la valutazione del rischio, la prevenzione degli incidenti, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze relative alle attività offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione, così come oltre i suoi confini, se del caso.
3. Si definiscono priorità e procedure chiare per la preparazione e l'aggiornamento dei documenti di orientamento al fine di identificare ed agevolare l'attuazione delle migliori pratiche nei settori di cui al paragrafo 2.
4. Uno Stato membro chiede il parere degli altri Stati membri che partecipano allo scambio di informazioni conformemente al paragrafo 1 in relazione a qualsiasi decisione di un altro Stato membro che abbia un impatto transfrontaliero potenzialmente negativo.

---

<sup>24</sup> GUL 41 del 14.2.2003, pag. 26.

## Articolo 28

### *Approccio coordinato alla sicurezza nelle regioni limitrofe e nelle attività internazionali*

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri, ivi incluse, se del caso, quelle che si svolgono nell'ambito delle convenzioni marittime regionali.
2. La Commissione valuta la sicurezza delle attività nel settore degli idrocarburi nelle acque dei paesi terzi confinanti con le acque degli Stati membri e promuove un approccio coordinato per lo scambio reciproco di esperienze e la promozione di piani per la sicurezza e di piani di emergenza regionali.
3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali competenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.

## CAPO VII

### **PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE**

## Articolo 29

### *Prescrizioni relative ai piani interni di emergenza*

1. L'operatore prepara piani di emergenza interni suscettibili di:
  - (a) essere avviati per contenere un incidente incipiente grave all'interno dell'impianto, o all'interno della zona di esclusione nei pressi dell'impianto definita dallo Stato membro intorno al perimetro dell'impianto stesso, o della testa di pozzo sottomarina;
  - (b) essere gestiti di concerto con il piano di emergenza esterno nel caso in cui l'incidente abbia assunto una portata che va al di là dell'impianto.
2. L'operatore fa sì che le attrezzature e le competenze necessarie per il piano siano disponibili in ogni momento, e che siano condivise per quanto necessario con lo Stato membro nell'esecuzione del suo piano di emergenza esterno.
3. Il piano di emergenza interno è redatto in conformità con le disposizioni di cui all'allegato V e aggiornato in linea con le eventuali modifiche alla valutazione dei grandi rischi nel piano del pozzo o della relazione sui grandi rischi, a seconda del caso. Tali aggiornamenti sono comunicati all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni per la zona interessata.
4. Il piano di emergenza interno integra le altre disposizioni relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sopravvivenza.
5. L'operatore esegue periodicamente prove relative all'efficacia dei piani di emergenza interni.

*Articolo 30*  
*Piani di emergenza esterni e preparazione alle emergenze*

1. Gli Stati membri preparano piani di emergenza esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione.
2. I piani di emergenza esterni sono preparati con la collaborazione degli operatori interessati e, se del caso, dei licenziatari, e sono allineati con i piani di emergenza interni degli impianti presenti o previsti nella zona definita. Si tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei piani interni comunicato da un operatore.
3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni di cui agli allegati I e V e sono resi disponibili alla Commissione e al pubblico, a seconda del caso.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare mezzi di risposta compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo.
5. Gli operatori collaborano con gli Stati membri per l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi e della Commissione.
7. Gli Stati membri e gli operatori mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in mare aperto a impianti nel settore degli idrocarburi.

*Articolo 31*  
*Risposta alle emergenze*

1. L'operatore informa immediatamente le autorità competenti di un incidente grave o di una situazione che può comportare un rischio immediato di incidente grave. Se necessario, le autorità competenti assistono l'operatore in questione al fine di prevenire l'aggravarsi del rischio o dell'incidente.
2. In caso di incidente, le autorità competenti, in collaborazione con gli operatori interessati, adottano tutte le misure necessarie a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.
3. In caso di incidente grave per il quale le capacità di risposta nazionali siano insufficienti, uno Stato membro interessato richiede ulteriore assistenza da parte degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione, istituito dalla decisione 2007/779/CE del Consiglio.



4. Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per un'analisi completa dell'incidente.

#### *Articolo 32*

##### *Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero*

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti transfrontalieri degli incidenti a impianti offshore nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni alla Commissione e agli Stati membri o ai paesi terzi potenzialmente interessati su una base di reciprocità, tenendo in considerazione i rischi identificati nella preparazione del piano di emergenza esterno. Gli Stati membri in parola coordinano i rispettivi piani di emergenza per agevolare la risposta congiunta a un incidente.
2. Gli Stati membri coordinano le misure relative alle zone situate oltre i confini dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi.
3. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi terzi. La Commissione contribuisce alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e unionali.
4. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che possono essere interessati dall'emergenza.

### **CAPO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 33*

##### *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento da parte di operatori del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### *Articolo 34*

##### *Poteri delegati della Commissione*

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento al fine di adattare le prescrizioni agli sviluppi più recenti delle tecnologie pertinenti e delle procedure di cui agli allegati I-VI.

2. La Commissione può inoltre adottare atti delegati in conformità con l'articolo 35 del presente regolamento per meglio definire l'applicazione delle prescrizioni del regolamento in relazione a:
  - (a) dettagli da presentare in una notifica di progetto o in una relazione sui grandi rischi, come specificato nell'allegato II ai punti 1, 2, 3, 6;
  - (b) comunicazione delle operazioni di trivellazione e/o delle operazioni combinate, come specificato all'allegato II, punti 4 e 7;
  - (c) prescrizioni relative alla verifica da parte di un organismo indipendente esterno, come specificato all'allegato II, punto 5; (d) prescrizioni per il funzionamento e l'organizzazione delle autorità competenti, come specificato nell'allegato III; e
  - (d) prescrizioni relative alla prevenzione dei rischi gravi da parte degli operatori, come specificato nell'allegato IV.

*Articolo 35  
Esercizio della delega*

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 34 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata e non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di due mesi.

*Articolo 36  
Procedura del comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 37*

*Modifica della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale<sup>25</sup>*

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è sostituito dal seguente:  
  
"(b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su  
  
(i) lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure  
  
(ii) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;"
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al precedente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 38*

##### *Disposizioni transitorie*

Gli operatori degli impianti si conformano integralmente al presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per:

- (a) gli operatori degli impianti non di produzione sotto contratto ma non ancora installati in loco, i quali si conformano integralmente al presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente;
- (b) gli operatori degli impianti pianificati che si conformano integralmente al presente regolamento, salvo accordi contrari con le autorità competenti, e in ogni caso entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- (c) gli operatori dei pozzi si conformano integralmente al presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, o prima, d'intesa con l'autorità competente.

---

<sup>25</sup> GUL 154 del 30.4.2004, pag. 56.

*Articolo 39*  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

**ALLEGATO I**  
**Partecipazione del pubblico in relazione alle autorizzazioni a norma della**  
**direttiva 94/22/CE**

1. Gli Stati membri garantiscono che:
  - (a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in merito alla presentazione delle domande di autorizzazione agli Stati membri, e che le informazioni relative a tali proposte tra cui, tra le altre, informazioni relative al diritto di partecipazione siano messe a disposizione del pubblico, indicando inoltre le persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;
  - (b) il pubblico possa formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano prese decisioni sulle richieste di autorizzazione;
  - (c) nell'adozione di tali decisioni, si tengano in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico;
  - (d) avendo esaminato le osservazioni e i pareri del pubblico, lo Stato membro compia ragionevoli sforzi per informare lo stesso sulle decisioni prese nonché le motivazioni e le considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.
  
2. Sono fissate scadenze adeguate che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione pubblica. Lo Stato membro identifica le organizzazioni pubbliche che hanno il diritto di partecipare ai sensi del paragrafo 1, comprese le organizzazioni non governative che soddisfino le prescrizioni previste dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione ambientale o la sicurezza delle attività in mare aperto.

## **ALLEGATO II**

### **Prescrizioni in materia di documenti relativi alla procedura di autorizzazione**

#### **1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA COMUNICAZIONE DI PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

La comunicazione di progettazione di un impianto di produzione ai sensi dell'articolo 9 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
- (2) una descrizione del processo applicato alle attività di progettazione, le norme pertinenti utilizzate e le opzioni di progettazione prodotte da questo processo;
- (3) una descrizione del concetto di progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il dato impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio;
- (4) una dimostrazione del fatto che il concetto di progettazione riduce i grandi rischi in misura accettabile;
- (5) una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista;
- (6) una descrizione dei tipi di attività più rischiose da effettuarsi;
- (7) una descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza che contribuirà a mantenere in buona efficienza i controlli previsti dei grandi rischi, compreso il programma di verifica indipendente da scegliere.

#### **2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE**

La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione a norma dell'articolo 10 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (1) una descrizione del modo in cui si è tenuto conto della risposta dell'autorità competente alla comunicazione di progettazione;
- (2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
- (3) una descrizione dell'impianto e delle infrastrutture connesse e di altre eventuali strutture tra cui pozzi a esso collegati;
- (4) la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;

- (5) informazioni dettagliate sui tipi di operazione da effettuare che presentano un potenziale di rischio grave e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
- (6) informazioni dettagliate sull'impianto e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V);
- (7) informazioni dettagliate delle misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
- (8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
- (9) informazioni sul sistema di gestione della sicurezza per le operazioni, la manutenzione, la modifica e i programmi di verifica, compresi i principali limiti di funzionamento dell'impianto che saranno controllati dal sistema di gestione;
- (10) informazioni relative al programma di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato;
- (11) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti;
- (12) le informazioni relative alle prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e 85/337/CEE;
- (13) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e on tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio.

### **3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI DI UN IMPIANTO NON DI PRODUZIONE**

La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione a norma dell'articolo 11 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
- (2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

- (3) una descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, informazioni dettagliate sui mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e sul suo sistema di stazionamento;
- (4) informazioni dettagliate sui tipi di operazione che presentano un potenziale di rischio grave che l'impianto è in grado di eseguire e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
- (5) la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;
- (6) informazioni dettagliate sull'impianto e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grave pericolo incipiente (in linea con il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V);
- (7) informazioni dettagliate delle misure per proteggere le persone sulla piattaforma da pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per la manutenzione dei sistemi di controllo, per evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
- (8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
- (9) la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati per tutte le attività che l'impianto è in grado di eseguire, e che sono stati ridotti in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave;
- (10) informazioni dettagliate sulle limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come condutture e ormeggi di impianti adiacenti;
- (11) informazioni sul sistema di gestione della sicurezza per le operazioni, la manutenzione e le modifiche;
- (12) informazioni relative al programma di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del presente allegato;
- (13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti gli impianti;
- (14) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio.



#### **4. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE**

Le notifiche sulle operazioni di trivellazione ai sensi dell'articolo 13 devono contenere almeno i seguenti dati:

- (1) il nome e l'indirizzo dell'operatore del pozzo;
- (2) il nome dell'impianto da utilizzare e il relativo proprietario;
- (3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con altri pozzi o impianti;
- (4) informazioni sul programma di funzionamento del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, la verifica delle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo e lo stato previsto del pozzo a completamento delle operazioni;
- (5) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell'attuale relazione sui grandi rischi dell'impianto;
- (6) una valutazione del rischio che contenga una descrizione:
  - (a) dei rischi specifici connessi con le operazioni di trivellazione;
  - (b) dei pericoli sotterranei;
  - (c) di tutte le attività di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei;
  - (d) di misure di controllo adeguate;
- (7) dettagli sulla progettazione del pozzo, comprese le barriere contro la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di trivellazione e cemento, ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni del funzionamento sicuro in linea con la valutazione del rischio;
- (8) dettagli sulla configurazione del pozzo al termine delle operazioni, ossia se sarà permanentemente o temporaneamente abbandonato e dove sarà completato per l'uso futuro;
- (9) in caso di pozzo già esistente, le informazioni pertinenti sulla sua storia e le sue condizioni;
- (10) in caso di modifica di una comunicazione presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;
- (11) nei casi in cui si debba realizzare un pozzo per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
  - (a) dettagli delle condizioni meteorologiche, marine e dei fondali presso il luogo di ubicazione, compresi eventuali ostacoli fisici come condutture;
  - (b) informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano di emergenza interno dell'impianto;

- (c) dettagli delle disposizioni per gli interventi di emergenza, compreso il caso di incidente ambientale grave non descritto nella relazione sui grandi rischi, e;
  - (d) una descrizione del modo in cui sono coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario dell'impianto al fine di garantire il controllo efficace del rischio in qualsiasi momento;
- (12) una dichiarazione dell'avvenuto esame del pozzo da parte di un organismo indipendente a norma della sezione 5, punto 1 del presente allegato;
- (2) le informazioni relative alle prescrizioni previste dal presente regolamento, ottenute in applicazione di altre norme dell'Unione applicabili, in particolare le direttive 92/91/CE e 85/337/CEE.

## **5. QUESTIONI RELATIVE A UN PROGRAMMA DI VERIFICA**

1. Il terzo indipendente deve soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda la sua indipendenza dall'operatore dell'impianto o del pozzo:
- (a) le sue mansioni non contemplano l'analisi di tutti gli aspetti di un elemento di sicurezza di importanza critica o di un dato impianto specificato nel quale egli sia stato coinvolto in precedenza o nei casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa;
  - (b) è sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale è o è stato responsabile di eventuali aspetti di un componente nel programma indipendente di verifica o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del programma.
2. L'organismo indipendente esterno deve soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda le proprie competenze:
- (a) competenza tecnica, ossia personale qualificato in numero adeguato e con sufficiente esperienza;
  - (b) assegnazione adeguata delle mansioni da parte dell'operatore a personale qualificato per la loro esecuzione;
  - (c) disposizioni appropriate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore e il terzo indipendente;
  - (d) sufficiente autorità garantita dall'operatore al terzo indipendente affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.
3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, un cambiamento significativo a una comunicazione di trivellazione comprende:
- (a) qualsiasi cambiamento suscettibile di violare l'intento progettuale originale del piano del pozzo, in particolare in relazione al controllo del pozzo e alle altre barriere al flusso e alla relativa verifica;

- (b) qualsiasi modifica sostanziale all'impianto o alle attrezzature, oppure al sistema di gestione o all'operatore del pozzo comunicato ai sensi dell'allegato II, parte 4;
- (c) qualsiasi modifica della valutazione del rischio, anche se causata da condizioni esperite durante le operazioni di trivellazione.

I cambiamenti significativi sono comunicati all'organismo indipendente responsabile dell'esame del pozzo affinché possa provvedere a verifiche aggiuntive e i risultati di tale esame sono comunicati all'autorità competente.

- 4. Nel caso di una comunicazione di trivellazione, si allega la dichiarazione di un organismo indipendente incaricato di esaminare il pozzo che confermi che la valutazione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste.
- 5. In caso di utilizzo di un impianto, la relazione sui grandi rischi comprende:
  - (a) una dichiarazione del verificatore terzo indipendente che conferma che l'elenco degli elementi critici di sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno idonei;
  - (b) una descrizione del programma di verifica, compresa la selezione dei verificatori indipendenti esterni, i mezzi per verificare che gli elementi critici di sicurezza e qualsiasi impianto specificato nel programma rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;
  - (c) i mezzi di cui al punto 5, lettera b), comprendono i necessari esami e le prove degli elementi critici di sicurezza da parte di persone indipendenti e competenti, la verifica della progettazione, delle norme, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza, la comunicazione di eventuali non conformità e le azioni correttive adottate dall'operatore.

## **6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SIGNIFICATIVA DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO**

Nel caso in cui apportino cambiamenti significativi all'impianto, alle autorità competenti a norma degli articoli 10 e 11 si forniscono almeno le seguenti informazioni:

- 1. nome e l'indirizzo dell'operatore dell'impianto;
- 2. una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi rivista;
- 3. nel caso di una modifica rilevante, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano di emergenza interno e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta in misura accettabile;
- 4. in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:

- (a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall'impianto e dall'ambiente;
- (b) una descrizione dei principali rischi associati allo smantellamento dell'impianto, la popolazione totale esposta e le misure di controllo del rischio;
- (c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il recupero in sicurezza del personale e per evitare un grave incidente ambientale.

## **7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBinate**

Le comunicazioni delle operazioni combinate a orma dell'articolo 14 devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- (1) il nome e l'indirizzo dell'operatore che redige la comunicazione;
- (2) nel caso in cui ci siano altri operatori coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché la conferma che concordano con il contenuto della comunicazione;
- (3) una descrizione delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre i rischi di incidenti gravi;
- (4) dettagli di impianti o apparecchiature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti nell'attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi installazione prevista nelle operazioni combinate;
- (5) una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni combinate, che comprende:
  - (a) una descrizione di eventuali attività effettuate durante l'operazione combinata suscettibili di comportare rischi di potenziali incidenti gravi nell'impianto o in relazione allo stesso;
  - (b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
- (6) una descrizione delle operazioni combinate e un programma dei lavori che comprende le date in cui si prevede che avranno inizio e termine le operazioni combinate nonché una copia dell'accordo fra gli operatori impegnati nelle operazioni combinate.

### **ALLEGATO III**

#### **Disposizioni delle autorità competenti per la regolamentazione di operazioni altamente rischiose**

1. Ai fini della nomina di un'autorità competente per le funzioni di regolamentazione previste nel presente regolamento in materia di sicurezza e tutela ambientale, gli Stati membri devono soddisfare i seguenti criteri minimi:
  - (a) modalità organizzative che consentano di assolvere in modo efficace a tutti i compiti nel presente regolamento incluse le modalità per la regolamentazione della sicurezza e della protezione ambientale in modo equo;
  - (b) una dichiarazione strategica mirata agli obiettivi di supervisione e di rispetto della normativa, e che affronti il modo in cui l'autorità competente intende garantire la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi. L'autorità competente chiarisce inoltre al pubblico la ripartizione delle responsabilità tra ente di regolamentazione e operatore: quest'ultimo ha la responsabilità primaria del controllo del rischio, mentre il primo è responsabile di verificare che l'operatore abbia attuato misure adeguate per il controllo dei grandi rischi;
  - (c) una dichiarazione strategica che descriva le funzioni dell'autorità competente, le sue priorità di azione (per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrità e nella preparazione e nella risposta alle emergenze) e le modalità organizzative;
  - (d) procedure operative che descrivano il modo in cui l'autorità competente effettua i controlli e garantisce il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento per gli operatori, comprese le modalità di gestione, valutazione e accettazione delle comunicazioni di trivellazione e quelle di definizione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi (compresi quelli ambientali) per un dato impianto o una data attività;
  - (e) procedure per l'adempimento delle funzioni dell'autorità competente a norma del presente regolamento, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CE;
  - (f) qualora l'autorità competente sia costituita da due o più agenzie, un accordo formale che stabilisca i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto dell'autorità competente, compresi la supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell'alta dirigenza, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, indagini congiunte, le comunicazioni interne e la comunicazione verso l'esterno.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i predetti criteri possano essere soddisfatti con misure quali:

- (a) disponibilità, internamente o tramite accordi con entità esterne, di competenze specialistiche sufficienti per l'ispezione e l'analisi delle attività, l'intervento esecutivo per garantire il rispetto delle norme e la gestione di relazioni e comunicazioni relative ai grandi rischi;
  - (b) in caso di dipendenza da fonti esterne di competenza, orientamenti scritti e supervisione sufficienti a mantenere l'uniformità di approccio e a garantire che l'autorità competente legalmente nominata mantenga la piena responsabilità ai sensi del presente regolamento;
  - (c) risorse adeguate per attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie, spese di viaggio e diarie del personale dell'autorità competente nell'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti, e in modo da consentire la collaborazione attiva tra le autorità competenti a norma dell'articolo 27;
  - (d) se del caso, la possibilità di imporre agli operatori e/o ai proprietari di impianti di risarcire l'autorità competente del costo delle funzioni svolte ai sensi del presente regolamento;
  - (e) la possibilità di intraprendere o affidare ricerche conformi alle funzioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento;
  - (f) la possibilità da parte dell'autorità competente di redigere relazioni.
3. Le procedure per la valutazione della relazione sui grandi rischi, delle comunicazioni, dei piani di emergenza interni e di altri documenti pertinenti prevedono:
- (a) un'analisi quantitativa del rischio;
  - (b) una valutazione del parere dell'operatore sui dettagli pertinenti relativi all'ubicazione delle operazioni;
  - (c) una valutazione delle norme tecniche e organizzative utilizzate;
  - (d) una valutazione delle soluzioni ingegneristiche;
  - (e) una valutazione delle modalità previste dall'operatore per la gestione delle modifiche ai piani operativi;
  - (f) un confronto tra le soluzioni utilizzate con le soluzioni utilizzate in altre situazioni analoghe;
  - (g) una valutazione della corrispondenza dei piani di emergenza ai rischi identificati;
  - (h) una valutazione delle modalità previste dall'operatore per arrestare le operazioni in caso di rischio imminente;
  - (i) una valutazione della disponibilità di attrezzature per la risposta alle emergenze e dell'adeguatezza delle procedure per un efficace utilizzo delle stesse.

4. Le autorità competenti sono chiaramente indipendenti da qualsiasi organizzazione governativa che si occupa della promozione del settore, della concessione di autorizzazioni o della riscossione di introiti. L'autorità competente non adotta posizioni politiche riguardanti il settore degli idrocarburi.

## ALLEGATO IV

### Disposizioni degli operatori per la prevenzione degli incidenti gravi

1. Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi e del sistema di gestione della sicurezza elaborate dall'operatore a norma dell'articolo 18, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
  - (a) la politica di prevenzione degli incidenti gravi è definita per iscritto e include gli obiettivi generali e l'organizzazione per il controllo dei pericoli di incidenti gravi, nonché le modalità di attuazione di tali misure a livello aziendale;
  - (b) il sistema di gestione della sicurezza è essere integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi.
  
2. Il sistema di gestione della sicurezza comprende, a mero titolo esemplificativo:
  - (a) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;
  - (b) l'individuazione e la valutazione dei pericoli gravi, nonché la loro probabilità e le relative conseguenze;
  - (c) l'integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi gravi nella relazione sui grandi rischi;
  - (d) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
  - (e) la gestione dei cambiamenti;
  - (f) i piani e le azioni da adottare in caso di emergenza;
  - (g) la limitazione dei danni ambientali;
  - (h) il monitoraggio delle prestazioni;
  - (i) modalità di *audit* e riesame.
  
3. Gli operatori sono tenuti a prestare particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e a impostare i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere tale livello di integrità della sicurezza.
  
4. Gli operatori garantiscono che le sostanze pericolose sono sempre contenute all'interno delle condutture, delle navi e dei sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere che impediscono la perdita di contenimento non possano sfociare in un incidente grave.
  
5. Gli operatori devono assicurarsi di disporre di un quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi alla sicurezza sui grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard.



6. Gli operatori prestano particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, promuovendo a titolo esemplificativo:
  - (a) verifiche approfondite dei processi;
  - (b) premio e riconoscimento dei comportamenti desiderati;
  - (c) valutazione regolare dei mezzi e degli obiettivi dell'organizzazione;
  - (d) mantenimento di standard elevati come valore aziendale fondamentale;
  - (e) sistemi formali di comando e controllo che prevedono il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dei lavoratori, e
  - (f) competenza a tutti i livelli operativi.
  
7. Gli operatori del settore collaborano con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella prevenzione dei grandi rischi e nella limitazione delle conseguenze dei grandi rischi nel caso in cui si verificano comunque. Gli aspetti da considerare comprendono:
  - (a) il miglioramento dell'integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia;
  - (b) il miglioramento del contenimento primario nei sistemi di sicurezza del processo;
  - (c) il miglioramento del contenimento secondario che limiti l'aggravarsi di un incidente grave incipiente, compreso lo scoppio dei pozzi petroliferi;
  - (d) processi decisionali affidabili in ambienti sottoposti a elevate tensioni;
  - (e) gestione e supervisione delle attività più rischiose;
  - (f) competenza dei titolari di posti chiave;
  - (g) valutazione del rischio efficace al fine di valutare il cambiamento delle condizioni;
  - (h) valutazione di affidabilità dei sistemi critici di sicurezza;
  - (i) indicatori chiave di prestazione dell'integrità del sistema di sicurezza;
  - (j) integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza di diversi operatori, operatori di pozzi, proprietari di impianti di trivellazione e altri soggetti coinvolti in operazioni combinate.

**ALLEGATO V**  
**Prescrizioni in materia di preparazione e risposta all'emergenza**

**1. PIANI DI EMERGENZA INTERNI**

1. I piani di emergenza interni comprendono, a mero titolo esemplificativo:

- (a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona che dirige internamente la risposta all'emergenza;
- (b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno;
- (c) per tutte le condizioni o gli eventi prevedibili suscettibili di causare un incidente rilevante, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;
- (d) una descrizione delle azioni da intraprendere per il controllo delle condizioni o degli eventi e per limitarne le conseguenze all'impianto e alla relativa zona di esclusione;
- (e) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili;
- (f) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nell'impianto, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
- (g) misure coordinate con quelle di recupero descritte per esempio nella relazione sui grandi rischi di cui all'allegato II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano nell'impianto durante un incidente grave;
- (h) disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
- (i) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i referenti incaricati del piano di emergenza esterno;
- (j) disposizioni per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna.

2. Gli operatori preparano un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità.

## **2. PIANI DI EMERGENZA ESTERNI**

1. I piani di emergenza esterni comprendono, a mero titolo esemplificativo:

- (a) nomi o funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza;
- (b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti e relative procedure di allarme e avviso;
- (c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano di emergenza esterno;
- (d) disposizioni per fornire assistenza al piano di emergenza interno che si occupa di eventi nell'impianto e nella zona di esclusione intorno a esso;
- (e) una descrizione dettagliata delle misure di risposta all'emergenza previste all'esterno dell'impianto;
- (f) disposizioni per comunicare a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente informazioni adeguate e consigli sullo stesso;
- (g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso di incidenti gravi suscettibili di avere conseguenze transfrontaliere;
- (h) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.

2. La principale autorità responsabile della risposta alle emergenze mette a disposizione i seguenti elementi:

- (a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso.
- (b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;
- (c) un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere resi disponibili in caso di emergenza;
- (d) una descrizione delle misure di carattere generale da adottare in caso di emergenze nel settore degli idrocarburi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;
- (e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure siano pronti all'intervento e aggiornati in ogni momento.

3. I piani di emergenza esterni spiegano chiaramente il ruolo delle autorità competenti, soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione sia assicurata in tutti i casi di emergenza.
4. Gli accordi prevedono disposizioni da adottare in caso di incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
  - (a) la condivisione di piani con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
  - (b) la compilazione di inventari transfrontalieri dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà nazionale nonché di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
  - (c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'UE (quale istituito dalla Decisione 2007/779/CE del Consiglio);
  - (d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.

**ALLEGATO VI**  
**Condivisione di informazioni e trasparenza**

1. La Commissione sviluppa un formato comune per la presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi in conformità con gli articoli 22 e 23, al fine di consentire il confronto delle informazioni tra gli Stati membri e i singoli operatori.
2. Le prescrizioni relative alla comunicazione di cui al paragrafo 1 prevedono almeno i dati e le informazioni seguenti:
  - (a) informazioni relative all'emissione accidentale di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, infiammante o non infiammante;
  - (b) informazioni relative alla perdita di controllo dei pozzi che richiedano l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto di una barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione;
  - (c) guasto di un componente principale del sistema di sicurezza di processo dell'impianto;
  - (d) significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarietà in caso di impianto galleggiante;
  - (e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto offshore;
  - (f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto offshore, nelle sue vicinanze o durante tragitti verso l'impianto;
  - (g) tutti gli incidenti fatali;
  - (h) tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;
  - (i) le evacuazioni di personale non essenziale;
  - (j) un incidente ambientale grave.
3. Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non devono essere ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere il confronto delle prestazioni di singoli operatori, non solo all'interno dello Stato membro ma anche nel settore nel suo complesso tra Stati membri.
4. Lo scopo della raccolta e della composizione delle informazioni di cui al punto 2 è permettere allarmi tempestivi in caso di (ulteriore) deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche, al fine di adottare misure correttive proattive. Le informazioni stabiliscono inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare rischi di incidenti gravi e per minimizzare i rischi per l'ambiente.

5. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 23, si sviluppa un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti ai sensi del punto 2 e la preparazione delle relazioni a norma dell'articolo 24 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2011  
SEC(2011) 1294 definitivo

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**relativo alla sicurezza delle attività di prospezione e di produzione offshore nel settore  
degli idrocarburi**

{COM(2011) 688 definitivo}

{SEC(2011) 1292 definitivo}

{SEC(2011) 1293 definitivo}

## 1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA E NECESSITÀ DELL' INTERVENTO

Negli ultimi trent'anni si sono verificati almeno undici gravi catastrofi offshore<sup>1</sup> e diversi incidenti meno gravi<sup>2</sup> che avrebbero potuto avere conseguenze ben più serie. La catastrofe della piattaforma Deepwater Horizon, avvenuta nell'aprile 2010, ha riaperto le discussioni sulla gestione delle attività offshore nel settore degli idrocarburi.

I rischi restano importanti anche nell'UE, nonostante le riforme attuate in alcuni Stati membri per ridurli successivamente ai disastri delle piattaforme Piper Alpha, nel 1988, e Alexander Kielland, nel 1980. Un'analisi della frequenza e dei costi di tali incidenti nell'Europa di oggi stima la media annua livellata delle perdite e dei danni economici da incidenti offshore nell'UE pari a un valore compreso fra 205 e 915 milioni di euro<sup>3</sup>: questo dato rappresenta lo scenario di riferimento della valutazione d'impatto. La situazione esige un intervento per ridurre i rischi, garantire una risposta efficace in caso di incidenti gravi e consentire una ripresa rapida delle regioni e delle attività colpite. Il rischio di un evento è il prodotto della probabilità e delle conseguenze del suo avverarsi.

Non si può sottovalutare la *probabilità* di un evento grave, in particolare nel caso di una dichiarata<sup>4</sup> e persistente mancanza di riduzione degli indicatori di incidenti gravi. I segni premonitori sempre presenti<sup>5</sup> di potenziali incidenti gravi ("semincidenti") ci rammentano l'esigenza di continuare a migliorare le pratiche e ridurre i rischi.

Le eventuali *conseguenze* di un incidente grave in questo settore sono estreme. Tra esse citiamo un numero elevato di vittime, gravi danni per l'ambiente nonché i danni collaterali per le coste e l'ambiente marino<sup>6</sup>. Anche gli incidenti minori possono seriamente intaccare la fiducia del pubblico e del mercato, mentre le limitazioni precauzionali<sup>7</sup> della produzione possono incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sull'economia.

Nonostante tali pericoli, il settore offshore è disciplinato da norme in materia di ambiente, salute e sicurezza diverse a seconda delle giurisdizioni dell'UE, mentre la legislazione unionale disciplina solo in parte gli aspetti pertinenti alle attività offshore<sup>8</sup>. Questa situazione non costituisce un quadro normativo adeguato, globale e coerente a livello unionale, in grado di attribuire la priorità alla costante riduzione dei rischi di incidenti gravi. Se i miglioramenti si giustificano in tutte le regioni, la regolamentazione dei rischi delle attività offshore nel Mare del Nord è meno sviluppata e si affida maggiormente alla prescrizione di requisiti dettagliati piuttosto che a un efficace controllo dei rischi. La comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (COM(2010) 560 definitivo) ha identificato le lacune e le aree d'intervento nei quadri di riferimento unionali e

---

<sup>1</sup> Cfr. sezione 2.1 della valutazione d'impatto.

<sup>2</sup> Per es. cfr. Brent, B. 2003, Gullfaks, C. 2010, Ganneth, F. 2011.

<sup>3</sup> Nell'ipotesi di un tasso di ripetizione di 35 anni per un incidente grave dal costo economico medio compreso fra 5 (solo pulizia) e 30 miliardi di euro (costo economico integrale), l'importo è pari a 140-850 milioni di euro annui, cui si aggiungono 65 milioni di euro l'anno per i danni alla proprietà causati da incidenti documentati più comuni ma meno gravi. Queste stime si basano sulle analisi dettagliate di probabilità e statistiche di incidenti riportate nell'allegato I.

<sup>4</sup> <http://www.ptil.no/news/rnnp-2010-major-challenges-in-important-areas-article7810-79.html>

<sup>5</sup> Fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza del processo di produzione e nel controllo dei pozzi, guasti dovuti a modifiche di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione.

<sup>6</sup> Per esempio la pesca e il turismo, talvolta le attività portuali e l'agricoltura.

<sup>7</sup> Per esempio, le moratorie nel Golfo del Messico nel 2010, oggi in Italia e nel 1988 nel Regno Unito (incidente della Ocean Odyssey).

<sup>8</sup> Cfr. sezione 2.1 della valutazione d'impatto.



nelle pratiche del settore. La presente valutazione d'impatto esamina alcune opzioni strategiche e la relativa incidenza teorica.

Per quanto attiene alla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, l'UE si trova a fronteggiare un triplice problema:

- |  |
|--|
| <p>1) Il rischio di un grave incidente offshore relativo all'estrazione di petrolio o gas nelle acque unionali è significativo e la frammentaria legislazione e le pratiche previste dalla regolamentazione e dal settore non disciplinano tutte le possibilità di riduzione dei rischi nell'UE.</p> <p>2) Il quadro regolamentare vigente e le modalità operative non sono in grado di fornire la risposta più efficace in caso di incidente, ovunque esso avvenga nelle acque unionali.</p> <p>3) Nei regimi vigenti di attribuzione della responsabilità, la parte responsabile (ossia l'impresa petrolifera che perde greggio) può non essere sempre chiaramente identificabile e/o non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni.</p> |
|--|

La tabella in appresso presenta una vista d'insieme dei **fattori di rischio** identificati nella nostra analisi, durante le consultazioni con le parti e nelle inchieste internazionali.

<b>Categoria di fattori</b>	<b>Fattori di base</b>
<i>Fattori di rischio significativi e non adeguatamente mitigati nelle attività offshore UE</i>	
Evoluzione del settore	<i>Infrastrutture obsolescenti e ambiente industriale arrivato a maturità</i>
	<i>Transizione strutturale del settore verso la diversificazione</i>
	<i>Transizione verso le operazioni di "frontiera" e le nuove tecnologie</i>
Pratiche aziendali specifiche	<i>Uso incoerente di pratiche e tecnologie di punta</i>
	<i>Mancata osservanza di regole e norme</i>
	<i>Cultura della sicurezza inadeguata/disomogenea fra aziende</i>
Fattori relativi al quadro regolamentare	<i>Conoscenze tecniche disomogenee fra le autorità di regolamentazione</i>
	<i>Trasparenza e scambio di informazioni non ottimali</i>
	<i>Quadro regolamentare frammentario</i>
<i>Preparazione all'emergenza di livello non ottimale</i>	
Stato della pianificazione basata sul rischio	<i>Incoerenze fra i piani di emergenza degli Stati membri</i>
	<i>Incompatibilità transfrontaliera delle capacità di reazione</i>
Integrazione dei piani e dei mezzi del settore pubblico e dell'industria	<i>Mancanza d'informazione relativa agli inventari dei mezzi di risposta del settore</i>
	<i>Incoerenza qualitativa dei piani d'emergenza delle imprese</i>
<i>Disposizioni inadeguate in materia di responsabilità</i>	
Chiarezza e completezza delle disposizioni in materia di responsabilità	<i>Chiarezza e portata della legislazione UE sulla responsabilità ambientale</i>
	<i>Mancanza di capacità e garanzie finanziarie</i>
	<i>Regimi di indennizzo inadeguati per i danni tradizionali</i>

**Tabella 1**

## **2. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO UNIONALE**

La responsabilità primaria e i mezzi per controllare i rischi offshore appartengono al **settore**. Per la riduzione del rischio di gravi incidenti offshore le pratiche più avanzate devono costituire la norma a livello unionale. In seguito all'incidente avvenuto alla piattaforma Deepwater Horizon, tutti gli operatori dovrebbero aver riesaminato le proprie pratiche, tuttavia le risposte sono disperate: solo pochi hanno annunciato e/o attuato misure specifiche, e questo fatto sottolinea l'esigenza di un intervento integrativo da parte delle autorità pubbliche.

In linea con il principio di **sussidiarietà**, l'intervento unionale è ipotizzato solo se è in grado di conseguire gli obiettivi in modo più efficace rispetto agli Stati membri o se le azioni dei soli Stati membri non riescono a migliorare la situazione in modo ottimale. Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia applicano l'approccio regolamentare della fissazione

degli obiettivi, potrebbero altresì migliorare i propri sistemi passando all'applicazione di un parametro composito per il Mare del Nord. I vantaggi potrebbero essere più importanti nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nel Baltico, dove alcuni paesi hanno minore esperienza nella gestione delle crescenti attività offshore.

L'assenza di un intervento internazionale o unionale aggraverebbe uno dei principali elementi problematici, ossia la frammentazione degli regimi e delle politiche nazionali dell'UE.

L'allineamento delle pratiche nazionali è auspicabile sul versante della prevenzione, della reazione e della responsabilità nell'UE, nel caso in cui un grave incidente si traduca in una fuoriuscita transfrontaliera di idrocarburi. Un programma dell'UE sembra essere lo strumento migliore per raggiungere la situazione auspicata a livello unionale, che potrebbe inoltre risolvere le difficoltà di comparare con cognizione di causa le prestazioni del settore, e di scambiare informazioni e dati sugli incidenti.

Il principio di **proporzionalità** è garantito dalla valutazione dell'efficacia, dei costi e dei vantaggi dell'intervento unionale per conseguire il risultato auspicato.

Di conseguenza, l'intervento dell'UE è proposto solo nel caso in cui l'obiettivo possa essere conseguito in modo più efficiente in termini di costi rispetto all'azione dei singoli Stati membri. L'efficacia in termini di costi assume importanza per quanto attiene agli oneri amministrativi (per es. la trasparenza). Sono tenute in debito conto anche l'autoregolamentazione del settore (per es. le tecnologie di reazione) e le opzioni internazionali (per es. la responsabilità civile).

Poiché la maggior parte dei fattori di rischio ha portata mondiale, in parallelo sono auspicabili **soluzioni internazionali**. Tuttavia, i dibattiti in sedi quali l'OSPAR, l'NSOAF, l'IRF, il G-20 e l'IMO suggeriscono che attraverso queste sole sedi un progresso rapido è inverosimile, poiché queste non posseggono l'autorità di imprimere un impulso a tali progressi o a garantire il rispetto delle norme.

### **3. PRINCIPALI OBIETTIVI STRATEGICI**

Considerato il triplice problema, un'iniziativa unionale dovrebbe conseguire due **obiettivi generali**:

1. impedire che avvengano incidenti gravi nei campi di idrocarburi offshore dell'UE (in particolare i rischi di incidenti rilevanti);
2. consentire all'UE di agire in maniera efficace in caso di un incidente grave, nell'ipotesi di fallimento delle misure preventive.

Questi sono ripartiti in quattro **obiettivi specifici** per coprire l'intero settore, dalla prevenzione alla risposta e ai rimedi:

1. garantire un uso coerente delle migliori pratiche nel settore del controllo dei rischi di incidenti rilevanti da parte dell'industria degli idrocarburi nelle attività offshore suscettibili di danneggiare le acque o le coste unionali;
2. adottare le migliori pratiche normative in tutte le giurisdizioni europee nelle quali si svolgono tali attività;
3. rafforzare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze suscettibili di colpire i cittadini, l'economia o l'ambiente nell'UE;

4. migliorare e chiarire le responsabilità e le disposizioni in materia di indennizzo vigenti nell'UE.

#### 4. OPZIONI STRATEGICHE

In funzione del grado di cambiamento auspicato nelle pratiche offshore o del grado di ambizione delle politiche, è possibile prendere in considerazione diverse opzioni. Ciascuna possibilità consiste in un pacchetto di misure mirate a incidere sui fattori di rischio identificati alla sezione 1. Oltre allo scenario di *status quo* (opzione 0), si è proceduto allo sviluppo di quattro opzioni strategiche.

**L'opzione 1** ("Mare del Nord base") costituisce il primo livello di un intervento unionale significativo. L'opzione introduce nella legislazione dell'UE la comunicazione degli incidenti rilevanti in quanto concetto che trova le sue basi nel documento richiesto a norma della direttiva 92/91/CE, spingendosi però oltre, al fine di rispecchiare le buone pratiche riconosciute da diverse giurisdizioni del Mare del Nord.

**L'opzione 1+** ("Mare del Nord +"), oltre alla comunicazione degli incidenti gravi, introduce un ulteriore elemento rispetto alla precedente, ossia un certo numero di misure non vincolanti ispirate dalle buone pratiche ampiamente riconosciute, vigenti nelle giurisdizioni del Mare del Nord, riguardanti fra l'altro: un accurato esame della capacità tecnica di quanti presentino domanda di licenza offshore per eseguire prospezioni nel settore degli idrocarburi, la convergenza dei piani di intervento in caso di emergenza, lo sviluppo di capacità di risposta compatibili da parte dei settori pubblico e privato, oltre alla messa a disposizione degli stessi ad altri paesi, se del caso, e il chiarimento della portata delle disposizioni ambientali pertinenti alla responsabilità degli operatori (per es. l'applicabilità della legislazione sui rifiuti) per quanto riguarda gli incidenti in impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas. L'UE proporrebbe inoltre alle imprese aventi sede legale sul territorio dell'Unione di concludere accordi su base volontaria, affinché esse si impegnino a rispettare le norme unionali anche al di fuori delle acque unionali.

**L'opzione 2** ("Migliori pratiche UE") sviluppa un pacchetto di riforme più esauriente basandosi sulle migliori pratiche mondiali riconosciute in materia di controllo dei rischi di incidenti rilevanti. Queste pratiche sarebbero obbligatorie a livello unionale e la valutazione del rischio sarebbe inglobata nella comunicazione dei rischi di incidenti. Quest'opzione si tradurrebbe in ulteriori miglioramenti anche nella regione del Mare del Nord e getterebbe le basi di un dialogo in materia di regolamentazione a livello unionale fra le autorità nazionali competenti.

**L'opzione 3** ("Agenzia UE") rafforzerebbe ulteriormente l'impatto dell'opzione 2 attraverso l'istituzione di un'agenzia col compito di consolidare e, di conseguenza, rafforzare le riforme effettuate con l'opzione 2. L'agenzia effettuerebbe ispezioni e inchieste e controllerebbe e rafforzerebbe la coerenza delle prestazioni, svilupperebbe la capacità d'intervento e contribuirebbe alla creazione di capacità nei paesi terzi limitrofi.

Ciascun'opzione è costituita da un insieme di **misure** specifiche, alcune comuni a più di uno scenario, altre di esclusiva pertinenza di una sola ipotesi. A titolo di esempio, poiché l'opzione 1+ discende dall'opzione 1, comprende le misure contemplate da quest'ultima e le integra con ulteriori disposizioni. L'opzione 2 contiene in parte misure supplementari, in parte conserva le misure disposte dalle precedenti opzioni ma le attua con mezzi diversi. Questo rispecchia il

fatto che una misura può essere attuata con mezzi diversi, che spesso rappresentano un compromesso tra efficacia e complessità/praticabilità.

Le misure sono state elaborate grazie alla consultazione delle parti interessate e alla ricerca. La tabella in appresso fornisce un elenco esauriente delle misure e della loro presenza o assenza in ciascuna opzione, indicando inoltre i mezzi di attuazione generali di ciascuna misura nell'ambito delle diverse opzioni. Ogni opzione è di conseguenza caratterizzata da un lato dall'insieme di misure inserite nell'opzione e dall'altro dai mezzi di attuazione preferiti per ciascuna misura di tale opzione.

N.	Misura	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 1+	Opzione 2	Opzione 3
1	Verifica particolareggiata della capacità tecnica del potenziale operatore	0 (= non previsto)	0	O (orientamenti)	L	<b>Agenzia UE</b>
2	Istituzione di ispezioni regolari e regime di sanzioni	0	L (legislazione)	L	L	UE
3	Comunicazione all'autorità di regolamentazione delle valutazioni di sicurezza formali per accettazione	0	L	L	L	UE
4	Inclusione della comunicazione degli incidenti rilevanti in un modello globale di gestione del rischio	0	0	0	L	L
5	Ampliamento delle pratiche UE alle operazioni extra-UE	0	0	O	O	UE
6	Istituzione di un'autorità competente	0	0	0	L	UE
7	Istituzione di una piattaforma per il dialogo sulla regolamentazione	0	0	0	L	UE
8	Esauriente scambio di informazioni e trasparenza	0	0	0	L	L
9	Preparazione a una reazione di emergenza efficace in caso di incidenti rilevanti in mare	0	0	O	L	UE
10	Garantire la disponibilità e la compatibilità transfrontaliera dei mezzi d'intervento	0	0	O	L	EU
11	Chiarire la portata della responsabilità ambientale	0	0	O	L	L

**Tabella 2 Confronto tra le opzioni strategiche**

Oltre alle misure elencate nella tabella 2, sono state identificate altre tre misure che interessano i) la sicurezza del prodotto, ii) le garanzie di capacità finanziaria e iii) i regimi di indennizzo dei danni tradizionali. Tali misure agirebbero sui fattori elencati nella tabella 1 ma non hanno ancora raggiunto il grado di maturità che consentirebbe loro di essere incluse nella valutazione d'impatto e saranno quindi esaminate nell'ambito di una valutazione distinta.

## 5. VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLE OPZIONI

La valutazione d'impatto ha analizzato tutte le opzioni per quanto riguarda il grado di mitigazione dei rischi, la loro incidenza sui costi di messa in conformità degli Stati membri, del settore e della Commissione nonché gli impatti più ampi non quantificabili di tipo sociale, economico e ambientale.

L'**opzione 0** (nessun intervento dell'UE) non comporta costi aggiuntivi né incide sui costi di base compresi fra 205 e 915 milioni di euro, né affronta i fattori di rischio in maniera coerente nei diversi Stati membri. Anche se si prevedono alcuni miglioramenti delle legislazioni nazionali e delle pratiche dello Stato membro e dell'industria, il loro effetto può essere controbilanciato dall'aumento dei livelli di rischio dovuti a una maggiore complessità delle operazioni offshore (perforazioni più complesse e profonde, ecc.).

L'**opzione 1** genera un aumento dei costi di messa in conformità pari a circa **36 milioni di euro annui**, facenti capo principalmente al settore. Quest'opzione garantisce una valutazione del rischio coerente da parte del settore e delle autorità di regolamentazione, un regime aggiornato di indennizzo e di sanzioni nonché un parziale miglioramento della cultura della sicurezza nel settore. La riduzione del rischio che ne deriva rispetto allo scenario di base è stimata a circa **7-30 milioni di euro annui**, corrispondenti a un **decremento** del rischio di base del **3%**.

L'**opzione 1+** introduce spese di funzionamento supplementari per gli Stati pari a circa **3 milioni di euro** e ulteriori 16 milioni di euro per l'industria, portando i costi cumulativi di conformità a un importo di **52 milioni di euro**. Quest'ipotesi garantisce un miglioramento di modesta entità nella verifica delle capacità tecniche, chiarisce la responsabilità degli operatori per quanto attiene all'inquinamento e formalizza l'obiettivo di rendere condivisibili le capacità e i piani fra Stati membri. L'opzione offre all'UE la possibilità di iniziare a esercitare una certa influenza per innalzare le norme globali. I vantaggi dell'opzione 1+ ammontano a **25-109 milioni di euro annui**, corrispondenti a una **riduzione** media del rischio di base pari al **12%**.

L'**opzione 2** rappresenta costi annuali supplementari di conformità per il settore pari a 70 milioni di euro, portando il totale cumulativo del settore a circa **122 milioni di euro**; un ulteriore importo di 9-15 milioni di euro di spese di gestione porta a una somma cumulativa di circa **12-18 milioni di euro** per gli Stati membri, cui si aggiungono spese amministrative *una tantum* pari a circa 18-44 milioni di euro. Questo scenario tratta tutti i fattori di rischio identificati. L'insieme delle misure comprese in quest'opzione riduce i costi rispetto allo scenario di base di circa **103-455 milioni di euro l'anno**, ossia una **riduzione del 50%** rispetto allo *status quo*.

L'**opzione 3** consolida i vantaggi dell'opzione 2, promuove la coerenza nella regolamentazione, fornisce assistenza tecnica ai regimi nazionali nuovi o in fase di evoluzione e rafforza il coordinamento e la trasparenza. Tuttavia i regimi basati sul rischio temono di veder ridotti i benefici compromettendo le priorità regionali o nazionali a beneficio di obiettivi istituzionali o medi. In questo caso le spese di funzionamento annue per la Commissione aumentano di **34 milioni di euro**, oltre alle spese di avviamento *una tantum* comprese fra 18 e 44 milioni di euro, cui si aggiungono 10 milioni di euro per l'acquisto di mezzi per le attività di risposta. Nel complesso i costi di adeguamento per il settore e gli Stati membri nonché i vantaggi di questo scenario sono analoghi a quelli dell'opzione 2.

## **6. OPZIONI STRATEGICHE PREFERITE E STRUMENTI GIURIDICI**

L'**opzione strategica favorita è l'opzione 2**, ossia una riforma globale delle attività offshore in tutta l'UE che, grazie a una nuova legislazione, rafforzi il livello di gestione del rischio e di preparazione all'emergenza del settore offshore alle migliori pratiche. Oltre alla coerenza, tale opzione incrementa notevolmente la trasparenza del settore e le prestazioni dell'autorità di regolamentazione.

Quest'opzione può ridurre in modo veramente sostanziale (50%) il rischio di partenza grazie a una prevenzione e alla mitigazione rafforzate, in caso di incidente. La riduzione del rischio in termini monetari medi (circa 279 milioni di euro annui) è positiva rispetto ai costi cumulativi della sua attuazione (12-18 milioni di euro annui di spese amministrative per gli Stati membri e 122 milioni di euro annui di costi di conformità per l'industria). L'opzione 2 è più sostenibile dal punto vista amministrativo ed economico, poiché le spese di funzionamento supplementari dell'opzione 3 (circa 34 milioni di euro annui) non sono in grado di generare un corrispondente calo del rischio. L'opzione 1+ rappresenta un'eventualità avente un modesto

impatto positivo (12%) e possibilità di applicazione ridotte, mentre i vantaggi dell'opzione 1 sono insufficienti per giustificare i costi, pur se contenuti. Fra le parti interessate, le ONG e le società di classificazione hanno tendenza a favorire il cambiamento più di quanto facciano le autorità di regolamentazione e, in particolare, l'industria.

Al fine di attuare l'opzione 2 si propone un **regolamento**. Quest'ultimo presenta vantaggi rispetto a una direttiva, in particolare per quanto attiene alla chiarezza, alla coerenza e alla rapidità di attuazione mediante l'applicazione diretta<sup>9</sup>, poiché la sua finalità primaria è garantire la conformità dell'applicazione delle norme, mentre adesso l'attuazione fra gli Stati membri appare disomogenea. Agendo direttamente sull'industria il regolamento creerebbe altresì condizioni di mercato più eque e si inserirebbe bene nella pianificazione di emergenza per lottare contro l'inquinamento transfrontaliero.

## 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

La valutazione degli effetti del regolamento dovrebbe essere eseguita entro cinque anni dall'entrata in vigore della legislazione. In questo contesto è opportuno avvalersi di indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e di dati relativi alle attività di verifica della conformità (cfr. IA capitolo 8 della valutazione d'impatto). Si prevede che le proposte volte a migliorare la trasparenza e la comunicazione agevoleranno la valutazione e il controllo nonché il raffronto dei rischi delle attività offshore in tutta l'UE.

Inoltre le riunioni con le autorità competenti, che si terranno regolarmente, consentiranno alla Commissione di monitorare il settore, agevolando altresì lo scambio di conoscenze fra le regioni offshore storiche e quelle nuove.

---

<sup>9</sup> Fra gli strumenti giuridici si registra una preferenza per le direttive nei casi in cui si disciplinano settori ad alto rischio o valore (per es. le direttive IPPC o Seveso II), mentre per i settori a rischio più contenuto (per es. l'aviazione civile) si ricorre spesso ai regolamenti.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 27.10.2011  
SEC(2011) 1292 final

**COMMISSION STAFF WORKING PAPER**

**Results of the public consultation on  
Improving offshore safety, health and environment**

*Accompanying the Commission's proposal for a*

**REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL**

**On safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities**

{ COM(2011) 688 final }  
{ SEC(2011) 1293 final }  
{ SEC(2011) 1294 final }

In spring 2011, between 16 March and 20 May 2011, the Commission organised an on-line public consultation on the possible improvement of offshore safety in Europe, providing stakeholders with the opportunity to submit their views before the Commission develops any legislative or non-legislative proposals in the various policy fields. The consultation was based on a document that gave the background to the regulatory framework for offshore safety in the EU. The consultation outlined the key issues that need to be addressed and included 18 open questions, arranged in the following five topics:

1. *Authorisations.*  
Under this topic, the public was requested to give their views on the authorisation practices and conditions for offshore prospection, exploration or production activities.
2. *Prevention of accidents.*  
This section requested the public's opinion on prevention of accidents, affecting both the health and safety of workers as well as damage to the environment.
3. *Verification of compliance and liability for damages.*  
In this section the public was presented with questions regarding compliance by industry with applicable offshore legislation, regarding the supervision and compliance verification of the industry by competent authorities and on liability for environmental and traditional damage caused by offshore accidents.
4. *Transparency, sharing of information and state-of-the-art practices.*  
This section requested the public's opinion on what information on offshore oil and gas activities should be made available to the public, what information should be shared amongst the industry and amongst regulators and on the use of state of the art practices to protect health and safety of offshore oil and gas operations and damage to the environment cause by these operations.
5. *Emergency response and international activities.*  
This section presented questions on emergency response to offshore oil and gas accidents, cooperation with non-EU countries regarding oil and gas operations and on the application of EU standards by oil and gas companies in their activities outside the EU.

In total, 64 contributions were received from all segments of the stakeholder community: Member State authorities, industry, NGOs, insurers and citizens. In addition to the oil and gas industry, companies and industry associations from other, related sectors (e.g. shipping, classification societies) also submitted replies. Taking into account the member companies that each industry body/association represents, the Commission has received well over 350 disaggregated replies from stakeholders. The table below shows the composition of the direct respondents.

Oil and gas industry	17
Other industry	11



Public authorities	11
NGOs	14
Insurers	4
Citizens	5
Others	2

In the following paragraphs, an analysis is provided of the contributions received. All responses were carefully reviewed by the Commission, which included an assessment whether the content of the responses reflected the actual questions and/or had a bearing on the policy topic of the question. During this process, similar responses were combined and some of the responses – although valuable in a broader context – were regarded as having limited bearing on the specific policy topic; these responses were either re-allocated to the appropriate policy topic and combined with other responses or otherwise set aside. The analysis below shows the responses for each of the policy topic listed in the consultation document, for each of the respondents category listed above. If a category of respondents did not have any comments on one of the policy topics, these respondents are not included under the specific policy topic.

### ***Authorisations***

#### *Oil and gas industry*

The industry is of the opinion that the authorisation processes currently applied in certain Member States are considered to be sound, ensuring the application of state-of-the-art technology and procedures. It was mentioned that Directive 94/22/EC already requires the demonstration of technical and financial capability before a licence can be obtained. Most respondents in this category do not recommend any changes to the authorisation conditions for offshore prospection, exploration and production activities, citing stringent licensing procedures and safety case legislation in place in most member states. The safety case approach must however be combined with robust inspections and auditing of those cases, combined with an independent review by an external party or independent function within the company. It is however recognised that in countries with less experience in offshore oil and gas operations, there could be less solid safety case regulations in place. The EU should work with those countries individually, to bring standards up to those of the best performing countries. Most respondents also agree that the EU should promote setting up a consultative and advisory body of national regulators, e.g. modelled on NSOAF, in which best practises are shared and to ensure MS with less experience in offshore oil and gas activities apply same high standards as more experienced ones. An industry association stated that, while authorisation should account for full liability for damages, it should also balance particular MS needs e.g. to not discourage smaller players. It as also emphasised as essential to secure independence of expert safety regulation from the licensing function. Whilst in favour of financial capability criteria, industry and industry associations stated emphatically that these should not preclude companies of different sizes from entering the market. There is also broad agreement amongst industry respondents that neighbouring Member States should be informed of any authorisation decisions, however there is no need to actively consult those countries during the authorisation process. It is also felt that most legislation is best placed at

the national level, as national authorities are best placed to judge applications for permits based on local conditions.

There were two industry respondents that mentioned areas where current legislation/ practises could be improved: 1) some national licensing systems are extremely cumbersome and should be simplified, 2) there is a benefit in a more standardised approach in the EU which should be promoted, i.e. the harmonisation of procedures and standards and equipment taking into account current best practises. For example a drilling contractor should then be granted a certificate to operate in all EU waters. There are also still different local certification and authorisation processes for use of equipment and machineries, making it difficult to employ them cross border. The definition of a general EU framework could be useful to assess and ensure both technically and organisationally relevant HSE standards. Another company highlighted that a licensing process that separates responsibility for authorising drilling permits from rig safety and well operations oversight should be viewed as best practise and where not yet the case, separate regulators for licensing and safety should be established.

#### *Other industry*

There is a general view, that the current system for licensing is adequate, with sufficient information publicly available on operational techniques. Respondents were of the opinion that other criteria of the technical assessment of a licensee were e.g. the implementation of a safety management system, the field development plan, contingency measures, primary measures on accident prevention and asset integrity and environmental assessments. Another respondent recommended considering other parameters in the licensing process, e.g. location (of the installation), lifecycle stage (prospection/ exploration/ production), type of company/ operation/ asset. The respondent also suggested considering limitations on license, e.g. duration and scope of the license, options to revoke a license and options for a temporary license.

On the consultation of other MS during the licensing process, opinions in this category varied. Some respondents felt that with consistent high standards applied in the authorisation processes, there was limited benefit of international consultations on authorisations with such a requirement introducing additional bureaucratic burden. Another respondent was of the opinion that existing arrangements and contacts between neighbouring states would already ensure effective authorisation structures.

#### *Public authorities*

Two regulators state that more information is available once programmes have started than at the time of applying for exploration licences, so it would be best to assess information at a later stage too. In addition, companies should undergo regulator checks (including financial provisions) before key activities start at each stage of the operation. These checks should include safety, environmental control, and technical and financial capability. Two regulators feel that authorisations should be approved by two different regulators e.g. environment and health. One regulator requested that there should not be an additional layer of EU regulation as this could divert scarce human resources away from core tasks. A blanket approach to all MS is not advisable due to different national circumstances e.g. cultural, legal and geological. National regulators especially argued that the international global framework which is applicable now and any new EU legislation must be compatible. There is concern that the EU, through its actions, might inadvertently undermine the effectiveness of the existing regulatory and supervisory regimes in the oil-producing countries, especially around the North Sea.

Their view is that safety regulations will continue to be handled most effectively on a national state level.

For technical capacity, the main comments concerned staff qualifications and experience (especially that of management), lines of responsibility, company experience, management of contractors, and staff audits. Additionally, health and safety, equipment certificates, and environmental protection were mentioned. For financial capability, balance sheets for three years should be provided, along with guarantees, warranties, and proof of sufficient funds or indemnity provisions to meet any kind of incident. With regard to state-of-the-art authorisation practices, best practice, health and safety, and environmental concerns should be advised to the EU with a view to modifying legislation. Many regulators stated that neighbouring MS should be informed but not involved in authorisation decisions. Regulators expressed concern with respect to Member States that are just beginning to develop offshore oil and gas activities. A permanent working group of national regulators could be established, based on the North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

### *NGOs*

Several NGOs commented that loopholes in regulatory regimes need to be closed. Whilst UK legislation is held up as a good example, it is considered by some that it is not robust enough. Authorisation processes should be transparent, including environmental impact assessment with possibility of public consultation. One NGO specifically stated that adoption of safety case legislation as a possible minimum standard for the EU is in itself not sufficient, citing various incidents in the UK sector of the North Sea. One NGO requested that the regulator should be separate from any authority that handles energy development/security of supply. All NGOs requested that companies be required to cover all accident costs, without which no licence would be given. The majority of NGOs respondents would only like authorisations to go to companies that can carry full financial liability for any incident, including future decommissioning of systems. Failing that, there were suggestions to replicate the Offshore Pollution Liability Association (OPOL) agreement, or to have an industry-led mutualisation scheme or an EU-wide compensation fund. Licences should comply with EU-monitored minimum binding standards; it was suggested by many that the remit of European Maritime Safety Agency (EMSA) could be extended in this respect. Several NGOs felt that neighbouring countries should be consulted and should also be involved in the authorisation. Some NGOs requested the implementation of best available techniques (BAT) e.g. regular maintenance including requirements for upgrading installations as technology evolves.

### *Citizens*

Citizens in general felt that if a company can't afford to clean up after an accident, it shouldn't be drilling. All citizen respondents would only like authorisations to go to companies that can carry full financial liability for any incident. Strong legislation should ensure that companies are held liable, with mandatory requirements to provide necessary financial security in the event of an accident. One respondent felt that on granting authorisations, a company's past record on health and safety and environmental impacts, both within and outside the EU, should be taken into account. Oil and gas projects should follow public deliberations on permit application. Citizen stakeholders generally suggested that there is a need to involve other countries in authorisation, where cross-border issues are at stake.

## *Others*

One respondent urged that there should be a clear separation between the authority that grants and issues granting instruments and the authority that regulates the operations of those instruments, in view of conflicting demands on officials charged with those separate tasks. However, the respondent cautions that there should not be multiple separations of those authorities. On the issue of the financial capability, the respondent felt that the current system is functioning well, albeit guidance from the Commission could be appropriate and useful on criteria for assessment of financial capability. The respondent also feels that any consultation provisions of other neighbouring MS on authorisations would require careful consideration.

## ***Prevention of accidents***

### *Oil and gas industry*

The good historical record of the sector was highlighted in this respect; nevertheless, even industry stakeholders admit that there is a need to challenge the industry to do better. Companies in general support the Commission's review of the current EU framework governing offshore operations. They are equally supportive of the Commission's recommendations for reviews of current safety cases by operators and MS and updates as necessary. Most companies agree that for the protection of the environment a robust and interlocking network of international, EU and national rules is in place, e.g. SEA Directive, EIA Directive, ESPOO Convention, Barcelona Convention, Black Sea convention etc. Any changes to this system risk being sub-optimal and creating a gap in currently applied legislation. Furthermore, such a change should not result in reduced safety standards in those Member States which already have a strong offshore regulatory regime. Most respondents urge the Commission to avoid adopting detailed prescriptive legislation or regulation at EU level, but instead promote the implementation of a goal-setting regime, including dissemination of relevant international standards. One industry association suggested a 'safety case' regime that is goal-setting and includes formal acceptance by the regulator. On product safety, industry is of the opinion that any proposals for action need to be done in close cooperation between the Commission, individual MS/national regulators, industry and the relevant standardisation bodies. Most respondents are against setting-up a centralised EU enforcement/control authority. In order to make improvements in this area at least 2 companies clearly stated that this will not be achieved by new regulations, but by better application of existing standards and best practise. It is felt by most operators that the 'ALARP'<sup>1</sup> concept represents a robust regulatory tool to ensure that adequate prevention measures are in place. One suggestion made was that drilling equipment and other safety critical infrastructure be inspected by insurance providers. Also, the performance of the national regulator should in turn be assessed by another national auditing body.

---

<sup>1</sup> ALARP refers to 'risks as low as reasonably practicable'. It is at the centre of UK health and safety law and as such is referred to by a number of respondents. For a risk to be ALARP it must be demonstrated that the cost involved in reducing the risk further would be grossly disproportionate to the benefit gained. In its most general (European wide) sense it is a best common practice of judgement of the balance between risk in absolute terms, and societal benefit - deciding at which point further expenditure to reduce the residual risk is unreasonable

### *Other Industry*

Some respondents recommended the application of goal-setting regulations combined with the Safety Case regime (including third party verification), identical to the one used in the UK and Norway, to all jurisdictions. This would include approval or acceptance of the safety case by the regulator. Respondents are of the opinion that the Safety Case approach can provide a useful tool in addressing some of the areas of weakness in offshore regulation identified by the Commission. In this context it was recommended that future European regulations should require all offshore installations (including rigs) to develop and have approved an EU compliant integrated Safety & Environment Case (which would include IPPC requirements) prior to commencing operations in EU waters. On approval of a safety & environmental case, the respondent suggested that strict regulator guidance should be made available, aiming to deliver harmonisation between regulators so that a safety & environmental case approved in one state would likely receive approval in another MS, should the installation move across borders. Respondents highlighted the requirement for awareness structures and for training in all levels in organisations, to focus on prevention of accidents. Health and safety issues should become a natural element of the offshore industry and must not be perceived as being overbearing or unnecessary. One respondent mentioned the requirement that not only companies that purchase and apply equipment to ensure that environmental damage is prevented (e.g. BOP systems) is subject to a regulatory framework, but also the companies that are manufacturing and selling the components are subject to a similar framework. This should prevent companies from buying cheaper and more unsafe components. Another respondent suggested that the EU may enhance or propose directives which the industry can use as basis of their performance standards, on pressure equipment, electrical devices used in explosive environments, lifting equipment and well control equipment.

### *Public authorities*

For health or safety of workers, there should be a rigorous safety culture with robust training for disaster management involving all staff/subcontractors. It was recommended that legislation proposals should include elements on well design, well construction well and control, as these issues are not or only very limited addressed in Directive 92/91/EC. In addition, it was suggested to introduce goal-setting elements on safety culture in legislation. EU legislation should be based on best practice in NSOAF countries. Others expressed the view that there is a need to take steps to improve the safety culture offshore and ensure that the knowledge and experience of the offshore workforce is effectively used by operators when addressing health and safety. One stakeholder cautioned against a rush to adopt new legislation before lessons emerge from the investigations into the Deepwater Horizon incident that indicate a need for change. Another stated that using worldwide standards in the EU would make it easier for multinationals. With regard to the equipment, this should be certified by the manufacturer or another body, as should safety systems. The UK system includes Safety Cases which are submitted before operations start, and Notifications are sent to the regulator at various operational stages. Finally, there was a request to implement ILO guidelines on occupational safety and health management systems (OSH). In terms of the natural environment, best practice, incident reporting and lessons learned in other industrial activities could be replicated.

### *NGO's*

Additional training is considered necessary by several NGOs, and worker rights should be strengthened to avoid harassment in the event of whistle blowing. Respondent mentioned the

need to raise standards in the EU, with the highest safety and environmental standards applied to industrial activities. One respondent feels that industry should invest more on research and development for preventing oil spills. Sanctions could be taken by competent authorities were worker rights are not respected. There could also be an independent regulator to examine and approve well design etc, while some NGOs recommended stress tests of installations, equipment and procedures. Ratification of the Barcelona Convention was mentioned by a few NGOs, as was the extension of Seveso II and the Industrial Emissions Directive (IED) to cover offshore drilling. Two NGOs requested specific funding for R&D, and the EU should monitor abandoned wells.

### *Citizens*

Citizens commented that existing regulations should be strengthened and extended to cover all drilling operations in EU waters. A respondent mentioned that the track record of industry on incidents did not show any improvement in recent years and felt that EU standards should be established to prevent environmental disasters like Deepwater Horizon. Respondents felt that the use of highest standards for equipment should be made mandatory in EU legislation. Old platforms must be updated to the best environmental standards or stop production. A respondent recommended that when drilling a well, a back-up rig should be available within 1 – 2 days travel of the exploration time, should a relief well be required. The respondent also suggested that abandoned wells should be regularly monitored by national and/or EU regulators, and that companies be required to reduce their discharges and spills of hydrocarbons.

### *Others*

One respondent is of the opinion that the most appropriate approach for the offshore industry is a goal-setting approach and the safety case. It is precisely this approach that makes best use of the expertise within the industry and that significantly frees up the regulator to see the bigger picture and emerging problems. Based on experiences in the UK, the respondent cautions for any move toward greater prescription in either EC Directive 92/91/EEC or in entirely new EU legislation. Any greater specificity driven by the Deepwater Horizon disaster may be solely applicable to that incident and thus reduce the openness of the industry and regulators to the need for vigilance with respect to other scenarios. On the prevention of damage to the environment, the respondent feels that the best approach is to continue to work to reduce accidents on a safety case basis.

## ***Verification of compliance and liability for damages***

### *Oil and gas industry*

Industry representatives argued that compliance is an issue to which companies devote significant efforts and resources and constantly strive to improve. They are also of the opinion that the current system of inspections is working well. Any proposed changes to the current system should demonstrate how they would ensure the necessary competence and coordination to the rigorous and proven systems that are in place today. Industry cites strong, expert regulators with adequate resources as essential for securing compliance. Regarding potential liability, most respondents do not support a mandated industry-wide pre-loss mutual fund, but rather allow companies to make their own differentiated decisions how to meet their financial obligations. Voluntary compensation schemes like OPOL should be taken as a model. This and similar schemes should be promoted by the Commission. Any EU initiative

seeking to improve on national verification systems must demonstrate thoroughly how this would be achieved. The industry stresses that a voluntary financial security scheme is more appropriate for the development of market-driven solutions in which a certain level of insurance capacity can be maintained and developed. The industry also pointed out that the creation of a further liability regime could create unnecessary duplication and legal uncertainty over which regime is immediately applicable. It was highlighted by one respondent that in order to assess any damage caused by an oil spill incident, a baseline condition must first be established against which changes can then be measured. Such baseline metrics are currently not available to all marine waters. Any extension of the current ELD is thus difficult to envisage. One of the companies suggested that a supranational EU safety agency with directive functions, similar to EMSA, could be a useful step forward. A very useful measure would be to ensure there are consistent methods for calculating compensation awards across Europe.

#### *Other industry*

Respondents are of the opinion that the current goal-setting regime including the safety case mechanism, as is the current practice in the UK, is the desired framework and best suited for the future. Respondents further mention that the framework should be supported by inspections and assessments by regulators and by third party verification against performance standards, and recommend that the EU establish such a process incorporating the fundamental elements of the UK process for major accident hazards and extends this to health and environmental issues. One respondent felt there should also be a qualification process in place for the independent third parties. In the context of performance standards, one respondent felt that these should also include standards on behavioural aspects; this would require additional competencies of the independent verification bodies in human factors, management of change and organisational behaviour. It was also suggested that the verification process included the possibility for direct feedback from the verification body to the regulator, in stead of only to the owner / operator of the installation. One respondent is in favour of one regulatory body for offshore oil and gas activities in MS; in countries where more regulatory bodies are involved the respondent feels that a single 'umbrella' body for offshore E&P activities should be established, which would draw on expertise from the existing regulatory bodies. Respondents further urge that regulators have adequate enforcement methods and authority to ensure compliance of legislation or permit conditions.

Respondents feel that responsible parties should be able to meet the costs of an incident, as part of their initial license application. Some respondents commented that the current application of the ELD (in the UK) is appropriate to its intended role and should only be extended if robustly justified; others felt that environmental liability should cover environmental damage to all marine waters. Some respondents in this category cautioned that, when extending the ELD, the current exceptions in this Directive on pollution damage arising from ships should remain unchanged, as it would otherwise cause serious disruption in the international regime and create legal uncertainty. On liability for traditional damage, one respondent is of the opinion that a more stringent legal framework is required owing to the increased risk (in the UK) as a result of smaller operators with limited financial strength buying and operating mature assets than the larger operators. In this context, it was recommended that a system like OPOL is developed within the EU to ensure that operators have access to adequate funds to cover remedial damages as a result of an accident. Other suggestions included establishing an EU Emergency Response Fund, in which all operators should contribute.

### *Public authorities*

With regard to compliance, minimum standards and best practice should be shared in the EU with strong cooperation between trade associations and operators. There are requests for greater sharing of information between the different stakeholder groups (regulators, companies, works councils). Respondents mentioned the need to improve safety culture offshore and ensure that worker knowledge and experience of health and safety must be used by the companies, while internal audits and reporting should be part of an environmental management system. One MS requires companies to provide annual public statements on operations and environmental performance. Respondents also stressed the need to ensure that an appropriate regulator is in place, with sufficient resources, well trained and competent staff and with adequate powers to intervene. Key measures proposed to monitor compliance include an independent, regular inspection system with sharing of well-educated inspectors between MS. One respondent mentioned that regulators should also focus on a company's implementation and adherence to its own management system. It was also suggested that there could be a dedicated and qualified company employee working on site with close supervision from the authorities. One regulator suggested that individual MS regulators should be introduced that would share information with the EU. MS with considerable experience of offshore operations should support those that are now starting to develop these activities.

One respondent suggested that costs for environmental assessments and inspections could be borne by the applicants. If environmental liability legislation is to be extended to cover all marine waters under EU jurisdiction, the polluter pays principle could be extended to offshore oil and gas industry. Yet this might encourage some companies to move away from the EU. With regard to handling claims for traditional damage, the legislative framework could be improved according to one regulator, while another says that it is sufficient. It is important, however, to ensure that small companies with a skilled workforce are not discouraged from operating in the market. Costs for covering the environmental damages of an oil spill should include mandatory insurance linked to risk of operation. There could also be a communal fund like the Offshore Pollution Liability Organisation (OPOL), which could be extended to cover other seas.

### *NGO's*

On compliance with regulations, one respondent suggested that MS consider adopting of strengthening disincentives for negligence such as fines, removal of licenses and individual criminal liability. Respondents felt that companies must be liable for all damages, both environmental and traditional damages. EU-wide compliance should be mandatory, and the Environmental Liability Directive should be extended to cover environmental damage to all marine waters under MS' jurisdiction. One respondent recommended exploring arrangements for compulsory third party insurance, to ensure financial guarantees. In this context, the respondent expressed doubts if the current insurance level under OPOL would be sufficient to compensate for the full range of environmental damage and remediation costs. Some respondents recommended a supra-national regulator to oversee national regulators, with powers to ban operators temporarily. Inspections should be regular and unannounced. In terms of individuals, criminal liability is considered essential, as is the need to strengthen the rights of victims impacted by an incident. Finally, finances should be mobilised quickly after a disaster to assist those affected.



### *Insurers*

One respondent felt that when extending the scope of the Environmental Liability Directive (ELD), the current exceptions with respect to maritime transport/shipping should not be affected in any way, and that the proposed extension of the ELD to cover all marine waters under jurisdiction of EU Member States should be concerned only with the offshore oil and gas sector. The insurance industry further stated that oil and gas companies are in the best position to assess their own needs for insurance. The insurers alone cannot provide the sole solution to protect the EU against offshore oil spills. Insurance companies do not feel that the Environmental Liability Directive should be modified to cover all EU waters. Instead, the geographical scope of the guarantee system for offshore oil spills should be worldwide and not resolved through EU law. Respondents point out that several international liability regimes are already in place for losses caused by oil pollution. It is considered more appropriate to focus on these existing treaties and international legislation before introducing an EU-wide mandatory insurance scheme or revising the ELD. One respondent pointed out that European insurance solvency law requires insurance companies to charge adequate premiums to build up sufficient capital reserves. In the context of offshore oil/gas insurance, a small and specialised insurance market, it is very difficult for the industry to build up sufficient capital reserves. This is already very challenging to achieve in a worldwide context, and even more so if the geographical scope is Europe only. Moreover, many offshore oil companies have as much, if not more, financial capacity than insurers due to the amount of capital they regularly generate through their businesses. Their own ability to cover these risks independently of any financial security instruments should be one of the options considered. In this context, respondents refer to OPOL developed by the industry, from which claims for pollution damage are met and the cost of remedial measures are reimbursed.

### *Citizens*

A respondent felt that regulators should be adequately resourced and staffed, to ensure adequate monitoring to guarantee compliance with health, safety and environmental rules by industry. If EU countries cannot ensure this, EU monitors should assist. Citizens feel that legislation should cover all EU waters, not only within the 12 mile zone as most platforms are outside this zone, thus including all platforms and pipelines. Polluters should also pay for (methane) gas leaks which might occur when a well is not properly abandoned. To compensate for traditional damages, a respondent suggested that industry be required to make contributions and commitments to a Joint Fund as a condition for drilling in the region. Additional costs for recovery and compensation beyond the financial capability of the responsible party should then be covered by the Fund. The joint Fund should encourage the collective improvement of best practice and efforts to minimise damage.

### *Others*

One respondent feels that regulatory regimes should provide for both the reward and the punishment of operators in the offshore environment. This would encourage good operators to continually implement best practices and would discourage bad operators from unsafe practices. Operators should be required to demonstrate that it is implementing industry best practices in conjunction with an on-going inspection regime administered by the regulator. It should be done on a safety case basis rather than use a prescriptive formula. The respondent also feels that consistent environmental liability is required in all marine waters under the jurisdiction of EU Member States, so that operators have clear standards to meet. The respondent cautions against a strict liability system which would only allow companies with

the balance sheets to pay for any potential risk. Smaller and less financially strong companies should still be allowed to operate in existing areas of operation where the risks are well known and more easily managed.

### ***Transparency, sharing of information and state-of-the-art practices***

#### *Oil and gas industry*

Industry feels it is not in their remit to judge what information would be most important to citizens. However, the majority of respondents from the oil and gas industry have expressed an interest to work with national authorities and the EU to examine the most appropriate ways of sharing information provided that this does not impose requirements on companies to disclose commercially sensitive information. Industry is pointing to the exchange of information that is currently taking place in forums like NSOAF and IRF. Via SEA and EIA Directives, Espoo etc. a lot of data is already shared today. One respondent mentioned that the information most relevant to be shared is standards applied by operators to prevent major accidents and lessons learned from previous accidents and near misses. One respondent believed the reporting should also include positive aspects, e.g. industry's contribution to research, technology and economy in the EU. Industry supports establishing an advisory body of national experts, to exchange information between regulators and to promote the state-of-the-art practices across all MS to protect health and safety of workers and the environment.

#### *Other industry*

Respondents suggested that information like incident statistics, near misses and hazardous observations should become public. One respondent suggested that operators should be obliged to produce an annual HSE Public Statement which should communicate key elements of an operator's activities to the public in clear layman's terms. Complete transparency should be particularly the case in the event of an environmental disaster or a genuine public fear of one. Respondents from the UK pointed out that an industry network for sharing statistics and best practices was already in place. Respondents also referred to NSOAF and IRF as good platforms for sharing information to improve safety across the EU and worldwide, which could also be useful for countries with an emerging oil and gas sector. Others recommended that there should also be cross-referencing between the oil and gas industry and other industries, on safety issues (e.g. pressure equipment, lifting equipment etc.) and environmental issues (usage of chemical and effect on water etc.). Respondents are also of the opinion that national regulators should share the emergency response plans, to enable coordination of international response plans. One respondent suggested establishing industry state-of-the-art practices in a publicly available register. On environmental protection, one respondent recommended that EMSA's role should be extended to cover water pollution in general, air pollution, soil pollution and utilisation of chemicals.

#### *Public authorities*

Citizens should be provided with information including, inter alia, pollution detection, emergency plans, risks, common indicators, operators, and timing. Views were split as to whether these data should be published by the EU or by individual MS. One respondent suggested the EU should take the initiative to define a common set of indicators, to be used by all MS, giving information on the outcome of safety and environmental effort in a particular MS. It was suggested that companies should be sharing information on, inter alia, emergency operating technologies, occurrence of H<sub>2</sub>S, best practice, lessons learned from incidents and

equipment failure. This information should also be shared with regulators and trade and industry associations to encourage industry buy-in. Workers should have access to occupational and safety-related documentation (OSH, responsibilities, hazards, risks, work-related injuries, health, incidents etc.). In addition, regulators should share best practice (regulation, standards, procedures and incidents), company-related HSE statistics and critical equipment failure. Forums like NSOAF, the International Regulators Forum, OSPAR, the Offshore Industries Committee and those that exist for Baltic and Mediterranean states could be used for sharing details of accidents, incidents, updates, national legislation etc.

For protecting occupational health and safety, best practice (regulation, standards, procedures, incidents) should be introduced, and information shared via a web-based EU database. Forums like NSOAF could be used, but its scope would need widening to allow new entrants.

Goal-setting regimes are best suited to state-of-the-art practices, while an effective regulator should support a robust regulatory framework. Comments on protecting the environment are identical to those for health and safety; in addition the Regional Seas Conventions could collect data etc. as currently done by OSPAR.

#### *NGOs*

NGOs requested that citizens be advised of, inter alia, all offshore rig incidents, environmental impact assessments (EIA), inspection reports, payments to governments and officials, and accident records. Companies should share information on accidents, safety measures, equipment, and conduct affecting health and safety. Regulators are asked to share details of EIA criteria, inspection processes, regulatory initiatives, training, sanctions, accidents, risks etc. Health and safety recommendations included comparison with other sectors, while environmental support included, inter alia, monitoring of the sea-bed and sub-surface waters.

#### *Citizens*

A respondent suggested that a wide variety of information be made available to the public by oil and gas companies, e.g. plans for any offshore infrastructure, volume of oil and gas extracted, reports on environmental monitoring, health and safety records, accident statistics, number of wells (active and abandoned), emergency response plans, demonstration of the companies technical ability etc. The respondent was also of the opinion that offshore workers should be able to raise concerns about dangerous practices or safety failures, without fear of intimidation.

#### *Others*

A respondent cautions that the need of the public to access information needs to be balanced against the need to ensure security of the facilities. Public information should thus focus on knowing what developments will impact the public and what measures have been taken to ensure the safety and protection of the environment, the workers and the public. The respondent is of the opinion that companies should share information in an on-going, consistent and uniform manner, on e.g. safety-related incidents, measures taken to prevent recurrence and best practice developed by companies. In the context the respondents refers to current practice of sharing information by OGP, on sharing of information in industry, and IRF and OSPAR, on sharing of information between regulators.

## *Emergency response and international activities*

### *Oil and gas industry*

Industry responded by highlighting that the Operators Co-operative Emergency Services (OCES) Agreement is the organisational framework employed in the North Sea and adjacent waters and that it works very well. Together with the Global Response Network (GRN), the OPRC convention of 1990, and the capping device currently being developed by OSPRAG, all critical elements are being covered by industry. Most respondents feel that rather than fundamentally changing the scope of EMSA, the EU could focus on strengthening the existing network of Regional Seas Conventions, to which non-EU countries are also contracting parties. Two companies stated that what is missing currently at EU level is a coordinated EU emergency response strategy that integrates different technologies and strategies adopted by individual countries. In this process it would be important to harmonise the authorisation procedures for use of product and technologies required to combat oil spills (especially for use of dispersants and in-situ burning). One respondent saw value in the EU promoting the creation of an integrated Emergency Agency at EU level, making participation of oil and gas companies mandatory. An industry association agreed that EMSA could help clean up but that its remit should not be formally extended.

On the issue of international activities, numerous operators in the oil and gas industry highlighted that they use the same high standards of safety and accident prevention worldwide. However, it is important to note that host governments may require changes in line with natural, legal or other local circumstances. One respondent saw this as an unattainable goal of the EU.

### *Other industry*

Some respondents felt that emergency response is the primary responsibility of operators and national governments. Local knowledge and expertise, as well as understanding response capabilities are most relevant at this level and will be far more conducive to swift, decisive and effective mitigation of the consequences of an incident. Others suggested that initiatives like OSPRAG in the UK are extended to other areas in the EU. On transboundary response, some respondent feel that joint working and coordination arrangement between neighbouring countries already exist. Other respondents were of the opinion that the EU should have a more active role on emergency response e.g. on planning, coordination and funding for managing emergency responses, and have agreements in place with EU countries and also non-EU countries. In this context it was also suggested to extend the remit for EMSA to also include offshore installations. Some recommend that EU response arrangements are reviewed (including onshore response) to ensure that they are adequate to protect to environment in light of a serious environmental incident.

Some respondents are of the opinion that the oil and gas industry already apply EU standards elsewhere in the world. They stress that any fiscal or punitive measure which might seek to ensure this would disadvantage EU-based companies when attempting to operate outside the EU. A more appropriate approach would be to ensure the existence of high quality standards within Europe, the core principle of these are then likely to be taken up by operators where possible without the need for coercion. Others feel that when a company applies for a license in the EU, that company's worldwide experience, asset integrity management and track record in safety and environmental protection should be taken into account.

### *Public authorities*

EMSA was mentioned by various regulators for (i) keeping inventories of response resources in each EU sea area, and (ii) helping to clean up pollution if asked for help by a MS. One regulator considers that emergency response is the responsibility of the operator and MS concerned. An emergency response centre could be financed by MS and companies working in EU waters; neighbouring countries could be invited to participate. For cooperation with non-EU countries, forums such as NSOAF would be useful, especially for MS with limited offshore experience. The International Regulators Forum was also mentioned as good for sharing experience. One comment was that EU law should promote exchange of best practice on offshore health and safety with international organisations, especially the ILO. Legislation should be standardised using best practice from MS that have robust regulatory regimes e.g. North Sea area. Any new EU legislation must be compatible with United Nations Convention on the Law of the Sea. For companies operating worldwide, it will be difficult but advisable to make them apply EU offshore safety standards and practices elsewhere, but perhaps API standards could be used. Alternatively global state-of-the-art standards could be introduced.

### *NGOs*

One NGO requested that there should be economic incentives to operators to act rationally with regard to emergency response, and another requested that the EU should have a co-ordinating role. One respondent was of the opinion, that the public should be given the opportunity to participate in the decision-making process concerning prevention and preparedness measures. The respondent also cautioned against the use of dispersants for oil spills and urged that more study on their environment and health impacts should be done. NGOs see potential in the significant experience of EMSA for also dealing with prevention. Most NGOs require that EU standards be applied wherever a company operates outside the EU, in transgression of which the EU could take sanctions e.g. revoking of licences. NGOs often mentioned that company structure should be changed so parent companies are liable for activities of subsidiaries and/or subcontractors. One NGO stresses the role of the Regional Seas Convention to foster cooperation emergency situations, in particular OSPAR which is well advanced in this regard.

### *Citizens*

A respondent felt that oil and gas companies should be compelled to produce site-specific response plans to deal with oil spills and other major incident, taking specific local conditions into account (temperature, winds, sea state etc.), in stead of the current generic response plans. Some citizens expressed the view that EU should sign agreements ensuring that no oil and gas operations are conducted at weaker-than-EU standards in bodies of water shared with non-EU countries. Oil and gas companies registered in the EU should apply EU standards when they operate abroad. Any party should be able to raise violations of EU standards by such companies in EU courts. Companies that do not adhere to EU standards outside the EU should not be awarded exploration or extraction licences within the EU. In other words, companies that apply one set of principles extra-EU and another set within the EU are not implementing comprehensive best practice.

### *Others*

A respondent mentioned that oil and gas companies must first comply with laws and regulations in which they operate. The respondent feels that when companies have operations

in another jurisdiction, they will naturally gravitate to applying the standards and practices of their originating jurisdiction since this are the one with which they are most familiar. However, in the event of a conflict between the standards and practices in their originating jurisdiction and their operating jurisdiction, the companies are obliged to apply the latter. The respondent urges that offshore jurisdiction should harmonise as much of their standards and practices as possible.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2010  
COM(2010) 560 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi**

{SEC(2010) 1193 definitivo}

# COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

## Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi


### 1. INTRODUZIONE

L'esplosione della piattaforma di trivellazione "Deepwater Horizon" nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010 e la successiva massiccia fuoriuscita di petrolio dal pozzo sul fondo del mare ha provocato gravi danni ambientali, economici e sociali<sup>1</sup>.

Dato che le acque al largo delle coste dell'UE in alcune parti sono oggetto di sfruttamento intensivo per la produzione di idrocarburi<sup>2</sup> e sono in corso ulteriori attività di esplorazione, è di vitale importanza per l'UE evitare che possa ripetersi un disastro analogo. Anche se sono ancora in corso le indagini relative alle cause dell'incidente, al suo impatto complessivo sugli ecosistemi all'interno e oltre il Golfo del Messico e in merito alle varie responsabilità, è già possibile trarre degli insegnamenti e intervenire di conseguenza.

Solo nell'Atlantico nord orientale sono presenti più di 1 000 installazioni offshore. Inoltre, mentre le installazioni in funzione nel Mar Nero e nel Mar Baltico non superano il numero di dieci, attualmente vi sono più di 100 installazioni operative nelle acque UE del Mediterraneo e vi sono piani per avviare nuove esplorazioni nei settori maltese e cipriota. Attività di esplorazione o di produzione di idrocarburi vengono effettuate nelle zone limitrofe dell'UE, al largo delle coste di Algeria, Croazia, Egitto, Israele, Libia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

### Le più importanti installazioni offshore all'interno e intorno all'Europa



Fonte: Agenzia europea dell'ambiente

<sup>1</sup> Undici persone sono decedute a causa dell'esplosione e del successivo incendio. Si stima che nell'oceano sia fuoriuscito l'equivalente di 4,9 milioni di barili di petrolio prima che la falla potesse essere chiusa dopo 85 giorni, danneggiando 350—450 km di costa degli USA.

<sup>2</sup> Nel 2009, la produzione di petrolio e gas naturale nell'UE e in Norvegia era pari, rispettivamente, a 196 e 269 milioni di tonnellate equivalenti petrolio. Circa il 90% del petrolio del SEE e il 60% della produzione di gas proviene da attività offshore.



Anche l'industria offshore europea degli idrocarburi non è stata immune in passato da gravi incidenti, come hanno dimostrato i casi Piper Alpha ed Alexander Kielland nel Mare del Nord<sup>3</sup>. Di conseguenza, negli ultimi anni diversi paesi europei hanno adottato obblighi e sistemi di regolamentazione molto severi in materia di sicurezza. L'esperienza della Deepwater Horizon però deve indurre a riflettere in modo oggettivo anche in Europa in merito all'adeguatezza degli attuali sistemi e pratiche di regolamentazione sotto il profilo della sicurezza e della capacità di reagire immediatamente alle emergenze.

Tale riflessione è inoltre giustificata dalla trasformazione dell'industria europea degli idrocarburi conseguente al graduale svuotamento dei giacimenti "facili". L'attività esplorativa si sta spostando verso giacimenti più complessi caratterizzati da elevate pressioni o temperature, acque più profonde e/o condizioni climatiche estreme che possono rendere più difficile il controllo delle installazioni sottomarine e la reazione in caso di incidenti. Contemporaneamente, gli impianti produttivi in giacimenti maturi diventano obsoleti e spesso vengono ripresi da operatori specializzati con basi finanziarie più limitate.

L'UE ha interesse a conservare una produzione di idrocarburi "locale" per ragioni di sicurezza delle forniture energetiche nonché per mantenere posti di lavoro e opportunità economiche in Europa. Benché sia impossibile escludere totalmente i rischi nella maggior parte delle attività umane, tra cui anche l'industria offshore degli idrocarburi, è necessario garantire la sicurezza e l'integrità delle operazioni nonché assicurare la massima protezione dei cittadini e dell'ambiente europei.

L'ampiezza e la gravità dell'incidente che ha coinvolto la piattaforma Deepwater Horizon ha spinto la Commissione ad avviare, già nel mese di maggio, un esame urgente dei livelli di sicurezza nelle attività offshore di ricerca e produzione di idrocarburi nelle acque europee. Attraverso un'analisi della legislazione europea in vigore e consultazioni con l'industria e le autorità competenti degli Stati membri<sup>4</sup>, la Commissione ha individuato, nel mese di luglio<sup>5</sup>, cinque aree principali dove è necessario intervenire per garantire i livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente che sono propri dell'UE:

- approfondimento delle procedure di autorizzazione,
- miglioramento dei controlli da parte delle autorità pubbliche,
- correzione delle lacune esistenti nella legislazione in vigore,
- rafforzamento della capacità di reazione dell'UE ai disastri, e
- maggiore cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale.

---

<sup>3</sup> La piattaforma Piper Alpha è esplosa nel 1988 uccidendo 167 persone e rilasciando in mare 670 tonnellate di petrolio. 123 persone sono morte nel ribaltamento della piattaforma Alexander Kielland nel 1980.

<sup>4</sup> Gli organi della pubblica amministrazione responsabili del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività offshore negli Stati membri.

<sup>5</sup> Dichiarazioni dei commissari Oettinger e Damanaki alla sessione plenaria del PE del 7 luglio.

Negli Stati membri e nell'industria esiste già una serie di migliori pratiche specifiche relative alla sicurezza, alla preparazione e alla capacità di reagire. Tuttavia la sfida posta dal rischio che si verifichi un grave incidente offshore impone che le attuali pratiche allo stato dell'arte divengano la norma in tutta l'UE e nelle sue acque<sup>6</sup>. Un tale elevato livello uniforme di sicurezza sarà in grado di acquisire la piena fiducia del pubblico e sostenere gli sforzi dell'UE per garantire elevati livelli di sicurezza, preparazione e capacità di reazione anche oltre i confini europei, sia nelle altre giurisdizioni che nelle acque internazionali.

Tutto questo può essere ottenuto solo attraverso un deciso intervento delle autorità pubbliche in Europa e un forte partenariato tra tutti gli attori coinvolti, istituzioni dell'UE, Stati membri, industria, ONG e altre parti interessate, coerentemente con i principi della Politica marittima integrata dell'UE. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per un'iniziativa dell'UE sulle attività offshore nel settore petrolifero invitando la Commissione a presentare un quadro normativo approfondito che garantisca l'applicazione uniforme di elevati standard di sicurezza in tutta l'UE e nei paesi terzi e comprenda proposte in merito tra l'altro alla prevenzione degli incidenti, alla capacità di reazione ai disastri e alle responsabilità<sup>7</sup>. La presente comunicazione illustra primi passi verso tale obiettivo.

## **2. GARANTIRE PRATICHE ALLO “STATO DELL’ARTE” IN TUTTA EUROPA**

I miglioramenti ai fini della sicurezza delle persone e della protezione dell'ambiente non possono basarsi solo su iniziative discrezionali dell'industria e su codici di autodisciplina. Il regime di regolamentazione deve garantire che l'industria ottemperi a norme chiare, solide e ambiziose che consentano solo operazioni sicure e sostenibili. Inoltre, il regime deve offrire un elevato livello di trasparenza che consenta all'industria e alle autorità pubbliche di dimostrare a tutte le parti interessate che le attività che comportano un rischio per la vita, l'ambiente o la proprietà sono gestite e controllate in modo adeguato.

Mentre i sistemi di regolamentazione internazionali per le attività offshore nel settore degli idrocarburi o non sono pienamente sviluppati o mancano di efficaci meccanismi coercitivi, la situazione in Europa è influenzata in larga misura dalle disposizioni delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, in quanto la legislazione dell'UE o non copre vari aspetti rilevanti del settore o si limita a pochi principi minimi. Le disposizioni riguardanti le attività offshore sono spesso sparse in diverse misure legislative dell'UE.

Questo porta a sistemi di autorizzazione, sicurezza operativa e protezione dell'ambiente che variano da uno Stato membro all'altro. Una tale eterogeneità complica la comprensione e la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente in Europa e fa aumentare i costi per le imprese. Ciò che è più importante, rischia di rallentare la risposta coordinata agli incidenti che colpiscono più Stati membri, in quanto le norme tecniche, i formati relativi ai dati e le procedure di reazione sono diverse all'interno dell'Europa e di uno stesso spazio marino.

---

<sup>6</sup> Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Tali acque comprendono le acque costiere, le acque territoriali e le zone economiche esclusive (ZEE).

<sup>7</sup> Risoluzione su un'iniziativa dell'UE in materia di attività di esplorazione ed estrazione petrolifera in Europa adottata il 7 ottobre 2010.

La Commissione propone di lavorare per arrivare ad un quadro giuridico riveduto e più coerente relativo alle attività di esplorazione e produzione offshore in Europa in grado di garantire un'applicazione in tutta l'UE delle pratiche allo stato dell'arte. Mentre i cittadini europei e l'ambiente potranno beneficiare di livelli di protezione sempre più elevati, l'industria non può che trarre vantaggio dalla semplificazione e dalla parificazione delle possibilità operative. A questo fine, esistono varie opzioni come le singole modifiche apportate agli strumenti normativi esistenti, il progetto di una legislazione consolidata per le attività offshore o lo sviluppo di strumenti giuridici in grado di completare la legislazione esistente. I rischi in gioco, la necessità della certezza del diritto e i principi di una "migliore regolamentazione", a parere della Commissione, sono tutti elementi a favore di un nuovo strumento legislativo specifico per le attività offshore nel settore degli idrocarburi, eventualmente sostenuto da misure giuridiche leggere (orientamenti).

## **2.1. Il ruolo cruciale del rilascio responsabile delle autorizzazioni**

La procedura di autorizzazione costituisce il primo strumento essenziale per garantire la sicurezza di nuove attività di trivellazione in ambienti complessi. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) istituisce, nel contesto della creazione e del funzionamento del mercato interno e tenendo presente la necessità di conservare e migliorare l'ambiente, una politica dell'Unione nel settore dell'energia<sup>8</sup>. Esso ricorda inoltre che gli Stati membri hanno il diritto di determinare le condizioni per lo sfruttamento delle loro risorse energetiche, le loro scelte tra diverse fonti di energia e la struttura generale delle loro forniture energetiche, fatta salva la politica in materia di ambiente dell'Unione<sup>9</sup>. L'attuale legislazione dell'UE in materia di autorizzazioni<sup>10</sup> si occupa solo degli aspetti relativi alla concorrenza delle procedure di autorizzazione per garantire la parità di accesso alle procedure di aggiudicazione nazionali per i soggetti di tutta l'UE.

Di conseguenza, ogni Stato membro rilascia licenze e altre approvazioni necessarie per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi all'interno del suo territorio e nelle acque che rientrano nella sua giurisdizione, stabilendo le proprie prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni. Nondimeno, le approvazioni da parte dei singoli Stati membri di attività di trivellazione al largo delle loro coste può avere un impatto importante su altri Stati membri. I danni ambientali, economici e sociali provocati da una grave perdita di petrolio danneggiano le aree marine e costiere indipendentemente dai confini nazionali.

È quindi di fondamentale importanza che le procedure di autorizzazione in tutta Europa siano conformi a determinati criteri comuni fondamentali. Le procedure di autorizzazione nazionali in tutti gli Stati membri dovrebbero essere riesaminate per riflettere le migliori pratiche riconosciute e includere obblighi a livello dell'UE in materia di sicurezza, salute e ambiente, gestione del rischio e controlli indipendenti.

Il sistema di autorizzazione deve essere sostenuto da un chiaro insieme di norme in materia di responsabilità che deve prevedere strumenti di sicurezza finanziaria adeguati per coprire gli incidenti più gravi. Gli strumenti di sicurezza finanziaria esistenti devono essere valutati alla luce di massimali finanziari e possono essere utilmente completati da altri strumenti di copertura dei rischi, come fondi, assicurazioni, garanzie, ecc.

---

<sup>8</sup> Articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>9</sup> ibidem

<sup>10</sup> Direttiva 94/22/CE del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

- Le prescrizioni essenziali per l'autorizzazione di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi devono essere definite a livello UE. La Commissione presenterà delle proposte a questo proposito nel 2011 corredate da una valutazione di impatto. Le prescrizioni essenziali da valutare devono includere:
  - (1) La presentazione di un "caso di sicurezza" completo con allegata documentazione in materia di sicurezza e sanità<sup>11</sup> per ogni operazione, specificando le disposizioni per affrontare gli eventi critici incluse eventuali attività concomitanti che potrebbero causare gravi incidenti.
  - (2) La dimostrazione della capacità tecnica degli operatori candidati ad adottare tutte le misure appropriate per impedire e reagire agli eventi critici, tenendo conto delle condizioni operative di un determinato sito e del carattere delle attività per le quali viene chiesta un'autorizzazione specifica.
  - (3) La capacità finanziaria di gestire le conseguenze di eventi imprevisti, inclusa l'eventuale partecipazione a opportuni regimi di assicurazione o strumenti di copertura del rischio.

## **2.2. Un sistema di regolamentazione finalizzato ad una maggiore sicurezza delle operazioni**

La frammentazione dei quadri normativi nell'UE riguarda oltre alla fase di autorizzazione, anche il funzionamento delle installazioni. Intervengono delle modifiche quando gli Stati membri dell'UE recepiscono le prescrizioni minime delle direttive UE in materia di salute e sicurezza nella legislazione nazionale in quanto gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più protettive di quelle fissate nelle prescrizioni minime. Di conseguenza, diverse piattaforme di trivellazione gestite dalla stessa società nelle acque di Stati membri diversi possono dover soddisfare norme diverse. Oltre alle ovvie sfide che ciò comporta per l'integrità delle misure di sicurezza, tale complessità può condurre in particolare a un supplemento di costi per l'industria e può ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Per garantire il massimo di sicurezza e pari condizioni per gli operatori industriali, le prescrizioni applicabili all'industria attraverso la fissazione di obiettivi o, se opportuno, norme prescrittive devono essere concepite secondo criteri uniformi, ispirati dallo stato dell'arte nel settore e devono essere rigorosamente applicate. Tali prescrizioni devono includere, oltre alla capacità finanziaria e tecnica, delle caratteristiche essenziali per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle installazioni offshore, garantire l'integrità delle installazioni, offrire un elevato livello di protezione dell'ambiente, nonché impedire e reagire agli incidenti.

Non solo le operazioni e installazioni future ma anche quelle già esistenti devono essere conformi in modo coerente ai più elevati livelli di sicurezza e protezione. Le norme sulla manutenzione devono comprendere prescrizioni relative all'ammodernamento periodico delle installazioni secondo gli sviluppi della tecnologia.

---

<sup>11</sup> Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, articolo 3.

La **legislazione ambientale** esistente affronta una serie di aspetti attinenti alle installazioni offshore (ad esempio la valutazione di impatto ambientale) e taluni aspetti delle operazioni offshore (ad esempio le emissioni dalle piattaforme). Tali installazioni però non rientrano nella legislazione dell'UE in materia di controllo dell'inquinamento e dei rischi di incidenti gravi<sup>12</sup> che è stata concepita principalmente per le installazioni e i rischi di incidenti gravi a terra.

- La Commissione valuterà le possibilità di rafforzare la legislazione ambientale in relazione al controllo dell'inquinamento, l'ispezione, la prevenzione degli incidenti e la gestione delle singole installazioni. Le proposte legislative estenderanno la legislazione esistente alle installazioni offshore nel settore degli idrocarburi o svilupperanno uno strumento autonomo per tale tipo di operazioni.

Le prescrizioni minime per la protezione **della salute e della sicurezza** della forza lavoro nell'industria di trivellazione del settore degli idrocarburi sono definite nella direttiva quadro 89/391/CEE, nelle sue pertinenti direttive individuali e nella direttiva 92/91/CEE settoriale specifica<sup>13</sup>.

- Avvalendosi dei risultati dell'indagine completa sulla Deepwater Horizon, la Commissione riesaminerà il quadro normativo in materia di salute e sicurezza, tenendo conto della necessità di modificare la direttiva 92/91/CEE sulla protezione minima dei lavoratori nelle industrie estrattive attraverso trivellazione, riflettendo inoltre sui possibili effetti psicologici che hanno le condizioni di lavoro in isolamento per quanto riguarda il verificarsi di errori dovuti all'uomo.
- Le autorità dello Stato membro che rilasciano le licenze e gli operatori dovrebbero riesaminare e aggiornare nella misura necessaria i "casi di sicurezza" e i documenti in materia di salute e sicurezza. Una volta completato tale riesame, si dovrebbe stabilire un programma di ammodernamento chiaramente definito qualora dovessero emergere delle lacune.

La legislazione UE sulla **sicurezza dei prodotti**<sup>14</sup> si applica in genere alle installazioni nelle strutture offshore del settore degli idrocarburi, ma esclude dal suo campo di applicazione le unità mobili di trivellazione offshore e le relative attrezzature<sup>15</sup>. Le piattaforme mobili sono considerate imbarcazioni e la loro sicurezza è soggetta alle norme del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Tale codice però non comprende prescrizioni per il funzionamento delle attrezzature industriali utilizzate per la trivellazione dei pozzi né procedure per il loro controllo. Inoltre, la legislazione UE pertinente esclude dal suo campo di applicazione anche le installazioni per il controllo dei pozzi.

---

<sup>12</sup> Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II).

<sup>13</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

<sup>14</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE e direttiva 97/23/CE del Parlamento e europeo del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

<sup>15</sup> La piattaforma Deepwater Horizon era classificata come MODU.

Esiste una serie di norme tecniche nazionali, europee e internazionali per le attività offshore del settore degli idrocarburi, ma solo alcune di esse offrono una presunzione di conformità alla normativa dell'UE. Le normative nazionali spesso fanno riferimento alle norme tecniche, ma gli standard utilizzati variano da uno Stato membro all'altro.

- La Commissione esaminerà la fattibilità di estendere il campo di applicazione della legislazione per la sicurezza dei prodotti per includere le installazioni installate e utilizzate sulle piattaforme mobili offshore. Questo richiede un chiarimento dell'interfaccia con il codice MODU, in cooperazione con l'IMO.
- La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali, valuta criticamente le regolamentazioni e le pratiche correnti per la progettazione e il controllo dei pozzi, alla luce delle esperienze acquisite con l'incidente della Deepwater Horizon. Se le norme correnti dovessero essere considerate insufficienti o venissero applicate in maniera troppo diseguale, la Commissione esaminerà la necessità di un'ulteriore armonizzazione in questo settore, utilizzando strumenti legislativi e/o non legislativi appropriati.
- La Commissione intende promuovere, in cooperazione con le autorità nazionali e le organizzazioni di standardizzazione CEN, CENELEC, ISO e IEC, lo sviluppo delle necessarie norme tecniche.

### 2.3. Sistemi di responsabilità

Delle disposizioni chiare sulla responsabilità per la ripulitura e la responsabilità finale per gli eventuali danni provocati scoraggiano gli operatori dal sottovalutare i rischi o adottare compromessi sulle misure di sicurezza. Questo deterrente contribuisce a limitare i rischi di danno ambientale.

Sulla base del principio di precauzione e di chi inquina paga stabiliti nei trattati dell'UE<sup>16</sup>, la legislazione UE in materia ambientale e marittima contiene una serie di disposizioni dirette a offrire una riparazione ai danni provocati da un incidente. La Corte di giustizia europea ha già stabilito, nel contesto di casi relativi a naufragi, che gli idrocarburi sparsi accidentalmente in mare costituiscono dei rifiuti ai sensi della legislazione UE sui rifiuti, con le corrispondenti responsabilità dell'operatore per i danni, inclusi i costi di pulitura.

La direttiva sulla responsabilità ambientale riguarda la responsabilità per danni ambientali che può derivare anche da un incidente o da altri eventi critici nelle attività offshore. Tale legislazione deve stabilire senza ambiguità che gli operatori offshore sono direttamente responsabili non solo dei danni provocati alle specie protette, agli habitat naturali e alle acque coperte dalla direttiva quadro sulle acque, ma anche a tutte le aree marine sotto la giurisdizione degli Stati membri.

- La Commissione intende proporre delle modifiche alla direttiva sulla responsabilità ambientale per coprire i danni ambientali arrecati alle acque marine definite nella direttiva quadro sulla strategia marina<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>17</sup> Direttiva 2008/56/CE.

- La Commissione intende riprendere in considerazione l'opzione di introdurre una prescrizione relativa alla sicurezza finanziaria obbligatoria e a questo riguardo esaminerà l'idoneità dei massimali finanziari attuali per gli strumenti di sicurezza finanziaria stabiliti per quanto riguarda gli incidenti gravi che coinvolgono parti responsabili con capacità finanziaria limitata.
- L'applicabilità della direttiva quadro sui rifiuti alle perdite di petrolio sarà uno degli aspetti da affrontare in un documento di orientamento, attualmente in preparazione, sull'interpretazione della suddetta direttiva.

#### **2.4. La responsabilità dell'industria**

L'industria porta la responsabilità primaria per la sicurezza delle proprie operazioni. La prima preoccupazione deve essere in modo visibile e inequivoco la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni rispetto a qualsiasi altra considerazione. Questo deve essere evidenziato attraverso investimenti nella prevenzione, nella reazione agli incidenti e nelle capacità di recupero del petrolio. È nell'interesse delle società impegnarsi in modo convincente ai più elevati livelli di sicurezza e prevenzione degli incidenti, in quanto questo influisce sulla competitività del loro settore nonché sul campo di applicazione delle future iniziative di regolamentazione necessarie.

Le iniziative prese finora nell'industria variano da una società all'altra e devono essere integrate da iniziative congiunte dell'industria. Le prime iniziative di questo tipo sono già state annunciate<sup>18</sup>. Tuttavia, l'industria deve assumere ulteriori impegni quantificabili e di ampia portata per lo sviluppo delle capacità e adottare una cultura senza compromessi basata sulla "sicurezza anzitutto" in grado di impedire futuri disastri in Europa e altrove.

Mentre sia l'industria che le autorità hanno dimostrato la loro capacità di mobilitare e impiegare in modo piuttosto efficace le risorse per arginare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, il tempo che è stato necessario per bloccare l'uscita di petrolio dal pozzo nonché per individuare le cause del disastro costituisce una fonte di preoccupazione. L'industria deve quindi lavorare, se opportuno collaborando con le autorità pubbliche, su nuovi strumenti per reagire all'emergenza che possano essere utilizzati su installazioni e siti in tutti gli ambienti marini in Europa.

- La Commissione invita l'industria, che è ben posizionata per esaminare i requisiti tecnici per operazioni offshore sicure nel settore degli idrocarburi, a contribuire a fissare gli standard necessari e a proporre iniziative di autoregolamentazione.
- La Commissione invita l'industria a completare e presentare già nel 2010 dei piani di azione individuali nonché delle roadmap industriali congiunte che specifichino i tempi, la natura, il contenuto e le risorse necessarie per attuare le iniziative volute. Tali piani e roadmap dovrebbero essere sottoposti per un esame ai regolatori e, nella misura in cui non contengano informazioni commerciali sensibili, essere facilmente accessibili al pubblico.

<sup>18</sup> È stato istituito un gruppo di lavoro all'interno della *International Association of Oil and Gas Producers* per esaminare le pratiche attuali e prendere in considerazione dei miglioramenti. È stato costituito un consorzio industriale per sviluppare strumenti di interventi di emergenza nei pozzi per il Golfo del Messico.

- La Commissione invita l'industria ad avviare la creazione di un consorzio incaricato dello sviluppo e dell'istituzione in Europa di strutture in grado di reagire rapidamente in caso di incidenti. Il consorzio dovrebbe iniziare lo sviluppo di strumenti per il controllo di emergenza dei pozzi.

## 2.5. Un nuovo modello per la vigilanza pubblica

Le autorità pubbliche sono le principali responsabili per l'istituzione di un quadro regolamentare corretto per le attività offshore, tenendo conto anche dei principi della Pianificazione dello spazio marittimo<sup>19</sup>. Esse devono inoltre garantire la piena conformità degli operatori attraverso una sorveglianza effettiva consistente in comunicazione, consulenza, controllo e applicazione.

Questo deve essere accompagnato dall'impegno attivo con il pubblico e i principali interessati che rappresentano gli interessi economici e sociali potenzialmente colpiti. È opportuno promuovere la trasparenza e la partecipazione al processo decisionale e alla sorveglianza coerentemente con la migliore pratica nella governance marittima<sup>20</sup>.

La vigilanza esercitata dalle autorità pubbliche sull'industria deve basarsi sulle migliori pratiche già disponibili in Europa e può essere rafforzata da iniziative a livello dell'UE. Ad esempio, potrebbe essere utile valutare l'inclusione di compiti di ispezione simili a quelli esercitati nel trasporto marittimo nelle attività della Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM); fatte salve le disposizioni della legislazione UE in materia di chiarezza del campo d'applicazione, standard relativi alle attrezzature e prescrizioni di sicurezza, questo potrebbe promuovere una vigilanza effettiva e la verifica della conformità in tutta l'UE.

- La Commissione, in cooperazione con le autorità degli Stati membri, intende definire le pratiche allo stato dell'arte che le autorità di regolamentazione e di vigilanza devono applicare nel rilascio delle autorizzazioni, nelle ispezioni e nel controllo di conformità delle attività offshore. Verranno prese a modello le migliori pratiche esistenti presso le autorità competenti degli Stati membri e ne verrà perseguita la diffusione in tutte le giurisdizioni dell'UE, avvalendosi pienamente inoltre del potenziale di dialogo strutturato tra parti interessate al Forum di Berlino sui combustibili fossili.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per stabilire un meccanismo volontario di consultazione/comunicazione sull'autorizzazione di complesse operazioni offshore che consentirà di effettuare un esame più ampio da parte di esperti ad esempio un peer review da parte delle autorità competenti degli Stati membri costieri limitrofi.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri, l'industria e le altre parti interessate per offrire al pubblico un facile accesso a informazioni costantemente aggiornate sulle misure di sicurezza, la gestione del rischio, i piani di emergenza e le statistiche specifiche per società sugli indicatori di sicurezza.

<sup>19</sup> La Pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento essenziale per gestire la concorrenza tra diverse attività in cerca di spazio in aree marittime intensamente utilizzate garantendone la stabilità e la prevedibilità a lungo termine.

<sup>20</sup> Cfr. comunicazione "Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate" COM(2008) 395.



- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri per offrire un quadro per una valutazione indipendente delle prestazioni dei regolatori nazionali, in particolare per quanto riguarda i loro compiti di vigilanza.

### **3. APPLICARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE MENTRE SI PROCEDE CON I MIGLIORAMENTI**

Fino a quando i risultati completi dell'indagine sulle cause dell'incidente della Deepwater Horizon non saranno disponibili, gli sforzi dell'industria per migliorare la sicurezza delle operazioni non avranno portato risultati concreti e la campagna per rafforzare il quadro regolamentare in tutta Europa non avrà fatto il suo corso, è opportuno adottare una particolare riservatezza e precauzioni supplementari alle operazioni in corso di ricerca e coltivazione e alle nuove procedure di programmazione e autorizzazione.

Le precauzioni devono essere proporzionate ai rischi e concentrarsi in particolare sulle operazioni complesse offshore dove condizioni climatiche estreme, giacimenti caratterizzati da alta pressione/elevate temperature, acque profonde o ambienti naturali particolarmente sensibili giustificano tale attenzione straordinaria. In tali operazioni complesse, potrebbe essere opportuna una sospensione temporanea di future autorizzazioni. Eventuali misure precauzionali devono essere proporzionate ai rischi e coordinate a livello UE.

- La Commissione invita gli Stati membri a rivedere tutte le operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a garantire che gli standard delle migliori pratiche siano applicati uniformemente in tutta l'UE. Mentre l'eventuale decisione di sospendere le operazioni di trivellazione offshore viene lasciata alla discrezione degli Stati membri, la Commissione ribadisce il proprio invito agli Stati membri ad applicare rigorosamente un'impostazione precauzionale nel rilascio delle autorizzazioni di nuove operazioni complesse di ricerca di idrocarburi e a esaminare se si renda necessaria una sospensione delle autorizzazioni fino a quando i sistemi di sicurezza offshore europei non siano stati valutati alla luce dell'incidente della Deepwater Horizon.

### **4. RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO DELL'UE IN CASO DI INCIDENTI OFFSHORE**

In caso di grave incidente al largo delle coste di uno qualsiasi degli Stati membri, le sue squadre di reazione devono essere in grado di attivare tutte le capacità disponibili, incluse quelle dell'industria<sup>21</sup> e degli altri Stati membri. L'UE dispone degli strumenti per integrare la risposta all'emergenza e i meccanismi della protezione civile degli Stati membri attraverso il meccanismo comunitario della protezione civile che, su richiesta, offre un sostegno e facilita il coordinamento e l'offerta di assistenza europea. Esso comprende sia la protezione civile che l'inquinamento marino. Il suo Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione europea, è disponibile su base 24/7 (24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana).

Se necessario, il centro può mobilitare rapidamente la capacità di recupero del petrolio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Sebbene l'AESM si concentri sull'inquinamento marino delle navi e le connesse attività di preparazione all'emergenza, essa

---

<sup>21</sup> Oil Spill Response Ltd (fa parte part della Global Response Network).

potrebbe intervenire in caso di fuoriuscite di petrolio dalle installazioni petrolifere offshore in quanto le sue capacità, come le navi antinquinamento e le riprese satellitari, possono affrontare una fuga di petrolio indipendentemente dalla sua origine. La Commissione sta quindi introducendo delle modifiche al regolamento istitutivo<sup>22</sup> dell'AESM per consentirle di sostenere la reazione all'inquinamento marino proveniente da qualsiasi fonte, incluse le installazioni offshore del settore degli idrocarburi.

Sono inoltre in corso i lavori per rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell'UE per la prevenzione e la reazione alle calamità, inclusa l'assistenza offerta attraverso il centro. Tali sforzi devono cercare sinergie con iniziative prese dall'industria e dirette a sviluppare le capacità per un intervento nei pozzi e una reazione alla fuga di petrolio rapidi.

L'efficienza e la rapidità di una reazione di emergenza offshore dipende inoltre dalla disponibilità di informazioni immediate sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino durante l'incidente. Questi dati non sono completamente disponibili attualmente su base UE e non possono essere raccolti rapidamente da fonti pubbliche e private frammentate per monitorare adeguatamente il progredire di un incidente.

- Nel 2010 la Commissione presenterà una comunicazione con l'obiettivo di riunire il patrimonio di esperienza e risorse, disponibile a livello locale, nazionale e dell'UE, in un sistema UE rafforzato di risposta ai disastri. Esso si concentra sulla prestazione di assistenza alle vittime nella prima fase di emergenza e sul rafforzamento degli strumenti UE per la protezione civile e l'assistenza umanitaria.
- La Commissione cercherà le possibilità di migliorare la disponibilità di capacità di risposta all'emergenza, ad esempio stabilendo che le attrezzature di risposta all'emergenza devono essere disponibili in ogni regione pertinente dell'UE, lavorando in cooperazione con l'industria e gli Stati membri e basandosi sugli strumenti esistenti del meccanismo di protezione civile dell'UE e l'AESM.
- Al fine di migliorare l'efficienza delle risposte all'emergenza la Commissione invita gli Stati membri a prendere le iniziative da essa proposte nella comunicazione "Conoscenze oceanografiche 2020" al fine di creare un'architettura coerente e aperta per condividere le informazioni sullo stato della colonna d'acqua e del fondo marino.

## **5. NUOVI PARTENARIATI PER LA SICUREZZA OFFSHORE ANCHE FUORI DELLE ACQUE EUROPEE**

### **5.1. Le iniziative regionali di vicinato come primo cerchio di azione internazionale**

L'UE deve prestare attenzione alle aree offshore adiacenti al suo territorio dove le attività di trivellazione offshore sono in crescita e dove un incidente con conseguente perdita di petrolio potrebbe danneggiare l'ambiente e le economie di diversi Stati membri costieri.

In questo contesto, andrebbe incoraggiata la delimitazione di zone economiche esclusive e della piattaforma continentale di concerto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

---

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 1406/2002

Nel Mediterraneo, una gran parte dello spazio marino è costituito da acque internazionali ed è necessario rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati rivieraschi.

L'UE deve quindi adoperarsi affinché i quadri normativi e la vigilanza sull'industria nelle giurisdizioni limitrofe alle acque europee offrano lo stesso elevato livello di sicurezza e protezione. Vi è un buon esempio dei benefici ottenuti dalla cooperazione regionale tra autorità competenti nel Mare del Nord<sup>23</sup>.

È opportuno verificare le possibilità che possono offrire le convenzioni regionali. Questo comprende anche il rilancio, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, della procedura per far entrare in vigore il protocollo per combattere l'inquinamento provocato dalle attività offshore nel Mediterraneo<sup>24</sup>. Ciò consentirebbe di coinvolgere il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC) nella prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze offshore. Può essere incrementata anche la cooperazione bilaterale, in particolare con gli Stati meridionali del Mediterraneo che partecipano ad attività di estrazione offshore, in particolare attraverso piani di azione e strumenti nell'ambito della politica di vicinato europeo.

Dovrebbero essere intraprese iniziative con obiettivi analoghi<sup>25</sup> attraverso altre convenzioni marittime regionali, come l'OSPAR, la convenzione di Helsinki o la convenzione di Bucarest<sup>26</sup>. Alcuni programmi di cooperazione energetica regionale, come Inogate, si concentrano già sulla sicurezza delle forniture di energia e potrebbero essere sviluppati per migliorare la cooperazione nelle attività offshore. Anche il Trattato della comunità dell'energia dovrebbe essere preso in considerazione per avviare iniziative in materia di sicurezza offshore nelle acque degli Stati interessati.

Anche l'Artico merita un'attenzione specifica per il suo ambiente naturale particolarmente sensibile, il clima rigido e importanti riserve di idrocarburi ancora inesplorate. È necessario introdurre parametri o norme internazionali vincolanti, basandosi tra l'altro sugli orientamenti del Consiglio dell'Artico<sup>27</sup>. I contatti con i paesi artici a questo riguardo sono essenziali.

- La Commissione intende intensificare il dialogo con gli Stati vicini dell'UE sulla sicurezza offshore, mirando a nuove iniziative comuni e stabilendo canali di informazione di emergenza, la condivisione delle informazioni in materia di ricerca e coltivazione, la promozione di elevati livelli di sicurezza e prevenzione e misure esecutive congiunte come le ispezioni delle installazioni.
- La Commissione intende lavorare con gli Stati membri e i paesi terzi interessati al fine di promuovere la creazione di sedi regionali e iniziative di autorità nazionali competenti nel Mediterraneo, nel Mar nero e nel Mar Baltico, sulla base del buon esempio e del know-how del *North Sea Offshore Authorities Forum*. Essa intende inoltre affrontare la questione della sicurezza offshore attraverso gli strumenti di cooperazione bilaterale e regionale esistenti con i candidati all'UE e i suoi vicini.

<sup>23</sup> North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF).

<sup>24</sup> Protocollo per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento derivante dalla ricerca e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo.

<sup>25</sup> Cfr. articolo 18 delle conclusioni della conferenza ministeriale OSPAR del 23/24 settembre 2010

<sup>26</sup> Convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nord orientale (OSPAR), Convenzione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki), Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento (Convenzione di Bucarest).

<sup>27</sup> Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009.

- La Commissione promuoverà inoltre iniziative nel contesto delle convenzioni e dei protocolli esistenti.

## 5.2. Gli obblighi a livello internazionale dell'industria europea

Le società europee del settore degli idrocarburi operano sempre più spesso fuori dell'Europa. È importante che la sua industria si impegni a mantenere le pratiche ambientali e la sicurezza allo stato dell'arte indipendentemente dalla giurisdizione nella quale opera, anche al di fuori dell'UE.

Una opzione consiste nell'introdurre l'obbligo per le società aventi la propria sede centrale nell'UE ad applicare politiche ambientali e di sicurezza offshore uniformi nelle loro operazioni in tutte le parti del mondo. L'eventuale inottemperanza potrebbe comportare il ritiro delle licenze e dei permessi specifici degli operatori in questione.

- La Commissione invita l'industria e gli Stati membri ad imporre alle società aventi la loro sede centrale in Europa l'obbligo vincolante e trasparente di seguire gli standard europei in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le loro operazioni nel mondo.

## 5.3. La responsabilità globale

Sebbene l'impatto degli incidenti offshore non conosca frontiere, la copertura e l'applicazione delle norme internazionali che disciplinano la prevenzione, la programmazione e la reazione alle emergenze sono diseguali e incomplete<sup>28</sup>. Ad esempio, una convenzione sui piani di emergenza si concentra solo sull'inquinamento da petrolio fuoriuscito dalle navi ma non prende in considerazione le installazioni offshore<sup>29</sup>. Inoltre, la responsabilità finanziaria per l'inquinamento da idrocarburi delle installazioni offshore non è coperta da nessuna convenzione internazionale.

L'UE è ben posizionata per svolgere un ruolo essenziale negli sforzi internazionali per rafforzare le norme esistenti a livello mondiale. Essa deve, tuttavia, unire le sue forze con quelle dei suoi partner, a cominciare dagli USA e altri importanti produttori tra cui la Norvegia, la Russia e l'OPEC. Le iniziative dell'UE dovrebbero basarsi sull'International Regulators Forum (IRF) ma mirare ad una partecipazione più ampia<sup>30</sup>.

L'obiettivo finale dovrebbe essere un sistema globale in grado di stabilire parametri o obiettivi comuni di sicurezza e sostenibilità nelle attività di ricerca e coltivazione offshore che dovrebbe servire due obiettivi: anzitutto, promuovere l'adozione e l'attuazione di norme severe in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in tutte le giurisdizioni dove si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi. In secondo luogo, coordinare iniziative e/o sviluppare iniziative congiunte dirette alle amministrazioni, ai regolatori, alle organizzazioni di standardizzazione, all'industria, alle società di certificazione e agli istituti di

---

<sup>28</sup> L'UNCLOS prevede l'obbligo degli Stati di tutelare l'ambiente marino dall'inquinamento, stabilire dei piani di emergenza e adottare leggi e regolamenti diretti ad impedire, ridurre e controllare l'inquinamento nelle aree all'interno e fuori della giurisdizione nazionale. Tuttavia, non sono previsti meccanismi di esecuzione e conformità e l'applicazione si basa sulla buona volontà degli Stati e di organismi come le organizzazioni settoriali e le convenzioni marittime regionali. Questo spiega le notevoli differenze esistenti nel rispetto di questi obblighi, comprese le acque europee.

<sup>29</sup> Convenzione internazionale sull'inquinamento petrolifero (OPRC).

<sup>30</sup> I membri dell'IRF includono il Brasile, il Canada, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Norvegia, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

ricerca al fine di raggiungere il massimo grado di ottemperanza possibile a livello mondiale alle norme dell'UNCLOS nelle aree che esulano dalle giurisdizioni nazionali.

- Verranno incentivati i partenariati esistenti in materia di energia e il dialogo con i partner internazionali dell'UE per avviare un'iniziativa globale su impulso dell'UE per la sicurezza offshore e per decidere in merito ad un mandato generale per una tale iniziativa a livello mondiale. L'incontro ministeriale UE-OPEC ha già appoggiato un'iniziativa per una tavola rotonda sulla sicurezza offshore da tenere nel 2011. La Commissione inviterà a organizzare tale riunione nel 2011 per decidere gli obiettivi principali ed esplorare i traguardi e i parametri per le migliori pratiche e gli standard a livello mondiale. Inoltre, la Commissione continuerà a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G-20.

## **6. CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE**

L'esame condotto all'indomani dell'incidente della piattaforma Deepwater Horizon ha dimostrato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi nella UE sono in parte disciplinate da un sistema eterogeneo di norme in materia di sanità, sicurezza e ambiente. Un regime così frammentato non può offrire una risposta adeguata ai rischi posti dallo sviluppo delle attività industriali offshore nel settore degli idrocarburi. Esso lascia aperte aree di incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità delle società e non permette di utilizzare pienamente le opportunità offerte dalle agenzie e dagli strumenti dell'UE.

Mentre i sistemi di regolamentazione di alcuni Stati membri prevedono alti livelli di prevenzione degli incidenti attraverso prescrizioni severe in materia di sanità, sicurezza e ambiente, sono necessarie ulteriori iniziative per garantire la diffusione di tali migliori pratiche in tutta l'UE attraverso un quadro chiaro dello stato dell'arte a livello dell'UE, chiarendo la legislazione UE e colmando le lacune che vengono individuate. L'UE ha tutto l'interesse ad agire immediatamente e garantire che le operazioni offshore nelle acque europee e del resto del mondo siano conformi ai livelli più severi di sicurezza, prevenzione degli incidenti e risposta, senza compromessi o incoerenze.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad appoggiare la linea di azione delineata nella presente comunicazione e ad esprimere il proprio parere sulle azioni specifiche proposte. La Commissione terrà ulteriori consultazioni con i regolatori nazionali e le altre parti interessate sul campo di applicazione delle iniziative proposte al fine di presentare proposte legislative e/o misure non legislative concrete prima dell'estate 2011. In tale processo verranno tenuti nel debito conto gli insegnamenti che potranno derivare dalle indagini sull'incidente della piattaforma Deepwater Horizon.



## **Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))**

*Il Parlamento europeo ,*

- vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi<sup>1</sup>,
- vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione<sup>2</sup>,
- vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)<sup>3</sup>,
- vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale)<sup>4</sup>, come modificata dalle direttive 97/11/CE<sup>5</sup>, 2003/35/CE<sup>6</sup> e 2009/31/CE<sup>7</sup>,
- vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD)<sup>8</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima<sup>9</sup>, così come modificato,
- visto il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002<sup>10</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9

<sup>3</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8

<sup>4</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

<sup>5</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5

<sup>6</sup> GU L 156 del 24.6.2003, pag. 17

<sup>7</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114

<sup>8</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56

<sup>9</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1

<sup>10</sup> GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1

- vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>11</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa<sup>12</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (COM(2010)0560),
  - visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'incidente della piattaforma Deepwater Horizon che ha causato una tragica perdita di vite umane e significativi danni ambientali,
  - vista la relazione finale della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore,
  - vista la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)<sup>13</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0290/2011),
- A. considerando che l'articolo 194 del TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche tenendo in considerazione, al contempo, la solidarietà e la protezione dell'ambiente,
- B. considerando che l'articolo 191 del TFUE sancisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela ed essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»,
- C. considerando che le fonti interne di petrolio e gas contribuiscono in modo significativo alle attuali necessità energetiche dell'Europa e sono fondamentali al momento per la nostra sicurezza energetica e la nostra diversità energetica,
- D. considerando che l'attività offshore è in crescita nelle aree adiacenti al territorio dell'UE, che non sono soggette alla legislazione UE, ma in cui qualsiasi incidente potrebbe avere un impatto

<sup>11</sup> GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11

<sup>12</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0352

<sup>13</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7



sul territorio dell'UE; che molte di queste aree sono attualmente instabili dal punto di vista politico,

E. considerando che esiste già un ampio corpus di diritto internazionale e convenzioni internazionali che disciplinano i mari, comprese le acque europee,

F. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce il quadro giuridico per la realizzazione di attività in ambito oceanico e marino, compresa la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva (ZEE);

G. considerando che occorre garantire la sicurezza e l'integrità della prospezione di petrolio e di gas naturale e la massima protezione per i cittadini europei e l'ambiente,

H. considerando che gli effetti di un incidente potrebbero essere di natura transfrontaliera, il che giustifica pertanto la preparazione preliminare di una capacità di risposta dell'UE contro l'inquinamento che tenga presenti gli incidenti avvenuti al di fuori delle acque dell'UE,

I. considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon ha mostrato le conseguenze ambientali e umane potenzialmente devastanti dello sfruttamento petrolifero in ambienti estremi, e gli enormi costi economici associati a tali impatti ambientali,

J. considerando che alcune raccomandazioni della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore rispecchiano una serie di pratiche assai comuni in alcune parti dell'UE da oltre 20 anni,

K. considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico deve indurre l'Unione europea, laddove necessario, a effettuare con la massima urgenza una revisione approfondita della legislazione e della regolamentazione pertinenti, per quanto concerne il principio di precauzione e il principio dell'azione preventiva, per tutti gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore di petrolio e di gas, compreso il trasporto sicuro mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, all'interno del suo territorio; che, in tale contesto, il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di colmare con urgenza le lacune nell'attuale legislazione dell'UE,

L. considerando che la catastrofe del Golfo del Messico ha spinto l'industria e le autorità competenti a creare forum, come il GIRG<sup>14</sup> e l'OSPRAG<sup>15</sup>, per trarre insegnamenti dalla catastrofe e che molte di queste iniziative hanno già prodotto risultati concreti,

M. considerando che nel 2007 le imprese petrolifere nazionali rappresentavano il 52% della produzione mondiale di petrolio e controllavano l'88% delle riserve accertate di petrolio; che la loro importanza rispetto alle compagnie petrolifere internazionali sta aumentando in modo straordinario,

---

<sup>14</sup> Global Industry Response Group (Gruppo di risposta globale dell'industria)

<sup>15</sup> Oil Spill response group (Gruppo di risposta alle fuoriuscite di petrolio)

N. considerando che i diversi meccanismi regolamentari degli Stati membri rendono molto più difficile garantire l'integrità delle misure di sicurezza, rappresentano un onere finanziario aggiuntivo per le imprese e pregiudicano l'adeguato e buon funzionamento del mercato interno,

O. considerando che i fatti suggeriscono che separare il processo di concessione di licenze dalle valutazioni sulla salute e la sicurezza può permettere di evitare eventuali conflitti di interesse o una confusione di obiettivi,

P. considerando che i regolatori nazionali devono valutare la sostenibilità e la capacità finanziarie prima di concedere la licenza e l'autorizzazione definitiva di trivellazione, garantendo che esistano fondi sufficienti, anche attraverso l'assicurazione contro i danni a terzi e fondi comuni,

Q. considerando che esistono già vari forum internazionali in cui i regolatori possono scambiare le migliori prassi, incluso il NSOAF<sup>16</sup>,

R. considerando che la Commissione, a nome dell'UE, è già parte contraente dell'OSPAR<sup>17</sup>, una convenzione regionale per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

S. considerando che esistono meccanismi per la segnalazione degli incidenti, compresa la relazione annuale OSPAR sugli scarichi, le fuoriuscite e le emissioni, e che si possono utilizzare canali non regolamentari come i «bollettini di sicurezza» del NSOAF per divulgare gli insegnamenti tratti da tali incidenti,

T. considerando che numerosi accordi esistenti definiscono già procedure di risposta internazionale a fuoriuscite di rilevanza internazionale, quali l'accordo OCES<sup>18</sup>,

U. considerando che la direttiva Macchine dell'UE è applicabile in generale alle attrezzature delle installazioni offshore di petrolio e di gas, ma esclude le unità mobili di trivellazione offshore e le rispettive attrezzature,

V. considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce già assistenza tecnica alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di sicurezza marittima e che le sono state affidate funzioni operative per l'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, il monitoraggio via satellite e l'identificazione e tracciamento a lungo raggio di navi,

W. considerando che la responsabilità del risanamento dopo qualsiasi fuoriuscita di petrolio e la responsabilità per danni sono basate sull'articolo 191 del TFUE, che sancisce il principio «chi inquina, paga», e rispecchiate nel diritto derivato, come la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sui rifiuti,

---

<sup>16</sup> North Sea Offshore Authorities Forum (Forum delle autorità competenti in materia di installazioni marine nei paesi del Mare del Nord)

<sup>17</sup> La Convenzione OSPAR è lo strumento giuridico attuale che disciplina la cooperazione internazionale sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale

<sup>18</sup> Offshore Cooperative Emergency Services, che riunisce le associazioni nazionali della Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi, della Norvegia e del Regno Unito

X. considerando che nel Mare del Nord esiste già un regime di compensazione volontario in caso di inquinamento da idrocarburi,

### *Approccio normativo*

1. riconosce che il rilascio di licenze e di altre autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi è una prerogativa degli Stati membri e che qualsiasi sospensione delle attività è a discrezione dello Stato membro interessato; sottolinea, tuttavia, che le procedure di concessione di licenze devono conformarsi a determinati criteri comuni dell'UE ed evidenzia il fatto che gli Stati membri devono applicare il principio di precauzione al momento del rilascio delle autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi;

2. insiste pertanto sul fatto che l'introduzione di una moratoria su scala UE per tutte le nuove trivellazioni petrolifere offshore nelle acque profonde dell'UE costituirebbe una reazione sproporzionata rispetto alla necessità di assicurare livelli di sicurezza elevati in tutta l'UE;

3. sottolinea che il regime legislativo e regolamentare di ogni Stato membro deve assicurare che tutti gli operatori presentino un «dossier di sicurezza» basato sui rischi specifici del sito che li obblighi a dimostrare pienamente alle autorità competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che tutti i rischi specifici del sito, e di altro tipo, sono stati considerati e che vengono effettuati controlli per ogni impianto;

4. sottolinea che i quadri legislativi e regolamentari di tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un regime solido in linea con le migliori prassi attuali in virtù del quale tutte le proposte di trivellazione siano corredate da un dossier di sicurezza che deve essere approvato prima di poter iniziare le operazioni, e che deve includere procedure di verifica indipendenti da parte di terzi e revisioni ad intervalli periodici e adeguati da parte di esperti indipendenti; sottolinea che «punti di attesa» regolatori preliminari alla trivellazione assicureranno inoltre che tutti i rischi sono stati considerati e attenuati e che le revisioni degli esperti indipendenti sono state attuate ad intervalli adeguati per ciascun impianto;

5. chiede che tutti i dossier di sicurezza diventino un documento vivo e in evoluzione in modo che le modifiche materiali, tecniche o in materia di attrezzature siano sottoposte all'approvazione dell'autorità competente interessata e sottolinea che tutti i dossier di sicurezza dovrebbero essere rivisti almeno ogni cinque anni, anche da regolatori indipendenti; sottolinea che tutte le procedure e attrezzature disponibili sul sito per far fronte ad eventuali esplosioni devono essere incluse nel dossier di sicurezza;

6. riconosce che esiste già una rete di regimi e migliori prassi ed è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza, e sottolinea che la nuova legislazione non deve tentare di duplicare o compromettere le migliori prassi esistenti;

7. appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l'alto le norme minime nell'UE, in cooperazione con gli Stati membri; ritiene che le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente debbano essere integrate in tutta la legislazione e che le norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente più elevate debbano essere applicate in tutti gli ambiti delle attività di

sfruttamento offshore di petrolio e di gas; chiede che una parte terza indipendente aumenti il livello di coordinamento in caso di incidente; raccomanda di designare l'AESM per tale funzione;

8. sollecita un'estensione del campo di applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)<sup>19</sup> a tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione e esercizio) e chiede l'introduzione di requisiti specifici per le VIA nel caso di acque profonde, pozzi complessi, difficili condizioni di trivellazione e trasferimento di petrolio e gas mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino; ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare che le VIA per i progetti offshore approvati dalle autorità nazionali riguardino anche le modalità che l'operatore deve seguire nella fase di smantellamento; chiede alla Commissione di riesaminare le disposizioni giuridiche in materia di VIA e di stabilire in tal sede che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale devono essere affidate ad esperti indipendenti dal cliente;

9. invita la Commissione a esaminare l'attuale quadro regolamentare relativo allo smantellamento delle infrastrutture di trivellazione esistenti e a chiarire, se necessario per via normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di trivellazione dopo il suo smantellamento;

10. invita la Commissione a considerare l'opportunità di estendere i validi principi contenuti nella sua legislazione per il controllo dei rischi sulla terraferma (SEVESO II<sup>20</sup> e III<sup>21</sup>) alla legislazione sulle attività offshore relative al petrolio e al gas; invita nel frattempo la Commissione, qualora non proponga questa nuova legislazione specifica, a riesaminare la sua proposta SEVESO III al fine di estenderne il campo d'applicazione agli impianti di trivellazione e alle condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, in tutte le fasi di esplorazione delle riserve di petrolio e gas fino allo smantellamento del pozzo; accoglie con favore il memorandum esplicativo della Commissione sulla revisione della direttiva SEVESO II in cui afferma che valuterà il modo più appropriato per rafforzare la legislazione ambientale;

11. osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non sono coperte dalle disposizioni fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali<sup>22</sup>; suggerisce che la Commissione aggiunga all'Allegato I, punto 1.5, «attività offshore relative a petrolio e gas», quale parte della prima revisione che dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, e suggerisce che l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore relative a petrolio e gas;

---

<sup>19</sup> Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40)

<sup>20</sup> Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13)

<sup>21</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, **(COM(2010)0781)**

<sup>22</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)

12. si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 92/91/CEE e chiede un approccio basato su norme comuni, al fine di evitare disparità di trattamento dei lavoratori in seno alla stessa impresa a seconda del luogo di lavoro; chiede quindi una serie di norme trasparenti, efficaci e coerenti applicabili a tutti i dipendenti del settore offshore nonché una valutazione dell'efficacia della legislazione esistente e delle possibilità di una futura armonizzazione della legislazione;

13. chiede all'Unione europea di promuovere l'applicazione delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (OIL-OSH 2001) nel settore degli idrocarburi;

14. avverte, tuttavia, che l'efficacia della legislazione dipende in ultima analisi dalla qualità con cui viene attuata dalle autorità e dagli organi nazionali ed europei competenti che attuano, gestiscono e applicano la legislazione pertinente; ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che le autorità degli Stati membri rispettino detta legislazione;

15. richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri già dispongono di meccanismi di sicurezza eccellenti rispetto al livello europeo e internazionale;

16. sottolinea l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale indipendente e specializzato a conoscenza delle condizioni locali; ritiene che i regimi di ispezione di un operatore debbano essere anch'essi oggetto di verifica da parte di terzi; sostiene gli sforzi già profusi da alcuni Stati membri al fine di aumentare il numero delle ispezioni rigorose; sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali e di un trattamento trasparente dei possibili conflitti d'interesse ai quali gli ispettori potrebbero dover far fronte con i potenziali datori di lavoro futuri;

17. prende atto che le risorse sono limitate in termini di ispettori esperti e chiede che siano previsti maggiori investimenti per sviluppare una rete di ispezione più qualificata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare le modalità per aiutare gli Stati membri a sviluppare i propri servizi di ispezione;

18. insiste sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte di organi di ispezione, con metodi innovativi quali audit specifici sull'orario di lavoro o le operazioni di salvataggio, e sulla possibilità di applicare sanzioni in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;

19. rileva che i regimi di ispezione di un operatore devono essere oggetto di verifica da parte di terzi e sottoposti a ispezioni a livello di UE e che l'audit delle navi deve essere esteso includendovi le piattaforme offshore di petrolio e gas;

20. riconosce che, in alcune operazioni meno estese, la condivisione delle ispezioni da parte degli Stati membri possa generare economie di scala;

21. sottolinea che ogni eventuale estensione della legislazione dell'UE in materia di prodotti alle attrezzature sulle installazioni offshore dovrebbe riconoscere che, dato il ritmo elevato del progresso tecnologico, specifiche eccessivamente prescrittive possono divenire rapidamente superflue;

22. manifesta preoccupazione per il fatto che un «controllore dei controllori» a livello UE non apporterà un valore aggiunto sufficiente a giustificare il drenaggio delle scarse risorse normative dalle autorità nazionali competenti; riconosce tuttavia le potenzialità rappresentate dall'importante esperienza dell'AESM nel trattare la prevenzione, il monitoraggio e le attività di rilevamento degli incidenti petroliferi e che la raccolta di dati, la condivisione delle migliori prassi e il coordinamento delle risorse di risposta dovrebbero essere coordinati a livello di UE; invita la Commissione ad esaminare se un organismo di regolamentazione europeo per le operazioni offshore che riunisca i regolatori nazionali, analogamente al BEREC per il settore delle comunicazioni elettroniche, possa apportare un valore aggiunto e rafforzare l'applicazione e l'attuazione nell'UE delle norme più elevate,

***Prevenzione, scambio di informazioni e migliori prassi***

23. sottolinea l'importanza delle iniziative regionali quali prima fase dell'azione multilaterale ed è convinto che si debbano stabilire forum analoghi al NSOAF nel Mare del Nord per gli Stati membri attorno al Mar Mediterraneo, al Mar Baltico e al Mar Nero per controllare l'adozione e l'applicazione delle norme minime; plaude a tal proposito all'iniziativa della Commissione di istituire il Mediterranean Offshore Authorities Forum (MOAF) e incoraggia la partecipazione di paesi non membri dell'UE; è del parere che gli standard e le norme adottate per l'UE dovrebbero tenere conto degli aspetti ambientali relativi alla ricerca degli idrocarburi nei territori dei paesi terzi;

24. riconosce che le condizioni delle diverse aree marine variano considerevolmente ma ritiene che dovrebbe sussistere un coordinamento tra i forum per le iniziative regionali, ove opportuno, per garantire le migliori prassi a livello di UE; sottolinea che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo all'interno di detti forum;

25. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a istituire riunioni congiunte UE/NSOAF quali opportunità di scambio delle migliori prassi nell'UE; sottolinea che tali riunioni dovrebbero essere valutate dai partecipanti;

26. plaude alla decisione dell'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas di istituire il gruppo di reazione globale dell'industria (GIRG) in seguito alla catastrofe del Golfo del Messico; li esorta ad operare con trasparenza in fase di condivisione di informazioni e di collaborazione con le autorità;

27. mette in evidenza i benefici per la sicurezza derivanti dai programmi che prevedono l'impegno della manodopera; sostiene legami forti e iniziative congiunte tra l'industria, i lavoratori e le autorità nazionali competenti negli ambiti della salute, della sicurezza e della protezione ambientale;

28. sottolinea che la produzione offshore di petrolio e gas comporta rischi molto elevati per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle condizioni ambientali talvolta estreme, di orari di lavoro con turni di 12 ore nonché della situazione di isolamento e riconosce che queste specifiche condizioni di lavoro, in particolare lo stress psicologico, sono, e devono continuare a essere, regolamentate per ridurre al minimo gli errori umani e proteggere i lavoratori; raccomanda quindi che i lavoratori possano beneficiare di un'assicurazione commisurata ai rischi affrontati;

29. ritiene che occorra sviluppare una cultura preventiva della salute e della sicurezza mediante l'impegno delle imprese e dei sindacati nonché la partecipazione attiva dei lavoratori, in particolare consultandoli e coinvolgendoli nell'elaborazione e nell'applicazione delle procedure di sicurezza nonché informandoli in merito ai potenziali rischi; sottolinea l'importanza di sperimentare e controllare tali procedure nell'ambito della catena di comando onde garantire che la dirigenza sia qualificata e responsabile in caso di incidenti o problemi di sicurezza;
30. chiede al settore dell'industria di impegnarsi a favore di un'autentica cultura della sicurezza in tutte le sue organizzazioni, siano esse industrie che operano offshore o in un ufficio; promuove pertanto programmi periodici di formazione per tutti i lavoratori fissi o a contratto e i datori di lavoro;
31. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di definire norme e sistemi comuni di sicurezza elevata per contrastare e limitare le minacce, al fine di ridurre al minimo i rischi e, ove necessario, consentire una risposta rapida ed efficace; chiede inoltre di definire negli Stati membri dell'UE i requisiti di formazione per i lavoratori, compresi appaltatori e subappaltatori, che svolgono mansioni ad alto rischio e di armonizzarli per garantirne l'attuazione coerente in tutte le acque europee; invita la Commissione a impegnarsi concretamente con i partner internazionali al fine di valutare la possibilità di giungere a un'iniziativa mondiale in materia di normative sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e di aggiornare regolarmente tali normative per tenere conto degli ultimi sviluppi della tecnologia;
32. invita gli Stati membri a consentire solo la formazione interna o esterna certificata;
33. accoglie con favore i programmi internazionali di scambio e di formazione comune per il personale delle autorità nazionali competenti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre iniziative volte a incoraggiare detti programmi;
34. chiede che siano applicate norme rigorose in materia di sicurezza, tutela della salute e formazione alle aziende subappaltanti, le quali devono disporre delle competenze necessarie a svolgere lavori di manutenzione e costruzione nell'ambito delle proprie responsabilità; chiede che i lavoratori, compresi gli appaltatori e i subappaltatori, e le loro organizzazioni siano informati in merito a tutti i rischi relativi a un lavoro, prima della sua effettiva esecuzione;
35. sottolinea che anche i lavoratori dipendenti che operano nelle fasi successive della catena di trasformazione offshore o sulla terraferma sono esposti a rischi estremamente elevati per la salute e la sicurezza; chiede agli Stati membri di inserire tali lavoratori dipendenti nelle proprie attività di regolamentazione;
36. chiede che sia fornita un'assistenza medica secondaria specifica e regolare per i lavoratori che operano nel settore offshore degli idrocarburi; raccomanda di organizzare almeno un esame medico all'anno per accertare la condizione fisica e psicologica dei lavoratori;
37. chiede l'approvazione di un meccanismo che valuti i rischi incorsi dai lavoratori e che si tenga conto di tale valutazione nel calcolo della loro retribuzione;
38. invita l'industria a seguire le migliori prassi relative ai rappresentanti della sicurezza; ritiene che i lavoratori dipendenti dovrebbero poter eleggere un rappresentante della sicurezza che sia

coinvolto nelle questioni di sicurezza a tutti i livelli di funzionamento e del processo decisionale; ritiene altresì che dovrebbero poter denunciare i problemi o i rischi di sicurezza alle autorità competenti in forma anonima, in modo da essere tutelati dalle intimidazioni;

39. sostiene il rafforzamento delle iniziative per condividere le migliori prassi tra gli Stati membri in materia di regolamentazione, norme e procedure, e nella segnalazione e gestione degli incidenti, compresi i pareri scientifici, i regimi di sicurezza operativa e di protezione dell'ambiente, la gestione dei rischi, le procedure di reazione, ecc.;

40. riconosce che le informazioni sono già condivise, sia attraverso gruppi di regolamentazione o partenariati commerciali e joint venture; ritiene che la sicurezza non è una proprietà esclusiva;

41. invita le autorità nazionali competenti a raccogliere, condividere e diffondere le informazioni relative alla segnalazione degli incidenti, tenendo debitamente conto della rispettiva sensibilità commerciale, in modo da trarne insegnamenti; riconosce che il consolidamento e il coordinamento aggiuntivo delle pratiche esistenti e della segnalazione degli incidenti potrebbero contribuire a garantire la trasparenza e la coerenza nell'UE; tali informazioni dovrebbero essere condivise quanto più tempestivamente possibile dopo che si è verificato un incidente e dovrebbero includere, tra l'altro, gli incidenti del personale, i guasti ai macchinari, la fuga di idrocarburi e gli altri incidenti che causano inquietudine; plaude alle iniziative internazionali, compreso il gruppo di lavoro del G20, volte a fornire assistenza a livello globale per garantire una conoscenza diffusa degli incidenti e delle eventuali azioni correttive necessarie;

42. è convinto che la Commissione debba valutare l'efficacia dei diversi canali d'informazione esistenti, le ragioni della razionalizzazione e/o le ragioni per l'istituzione di nuovi regimi internazionali, tenendo debitamente conto dell'onere amministrativo derivante;

#### ***Concessione di licenze e autorizzazioni di trivellazione***

43. prende atto della differenza esistente tra la concessione di licenze e l'autorizzazione alla trivellazione e che il licenziatario può non essere l'organizzazione incaricata della trivellazione; ritiene che debbano esistere «punti di attesa» regolatori dopo la concessione di una licenza e prima della trivellazione;

44. raccomanda che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza siano distinte in tutti gli Stati membri; ritiene che la Commissione debba collaborare con gli Stati membri per istituire criteri comuni, trasparenti e oggettivi per la concessione delle licenze che garantiscano la separazione tra la funzione di concessione di licenze e quella di salute e sicurezza, onde ridurre il rischio di un conflitto d'interesse;

45. osserva che un numero considerevole di installazioni nelle acque dell'UE diventa obsoleto; accoglie con favore i tentativi volti a migliorare l'integrità dei beni delle piattaforme esistenti;

46. ritiene che, nella procedura di concessione delle licenze, per tutto il periodo operativo e in tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione, esercizio e smantellamento), gli operatori del settore degli idrocarburi debbano essere tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria sufficiente per assicurare il risanamento dei danni ambientali causati dalle attività specifiche da



essi compiute, inclusi quelli causati da incidenti con bassa probabilità e impatto rilevante, attraverso sistemi obbligatori di garanzia reciproca per il settore, assicurazioni obbligatorie o un sistema misto che garantisca la sicurezza finanziaria;

### ***Pianificazione d'emergenza***

47. sostiene l'uso di piani d'emergenza specifici per sito che identifichino i rischi, valutino le potenziali fonti di inquinamento e i loro effetti, delineino una strategia di risposta e riportino piani di trivellazione per i pozzi di soccorso potenziali; raccomanda che gli operatori che ottengono una licenza debbano aver effettuato, come condizione per ottenere l'autorizzazione a trivellare, una valutazione d'impatto ambientale e presentato i loro piani d'emergenza almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori; ritiene che, per i pozzi complessi o condizioni di trivellazione difficili, la pianificazione di emergenza dovrebbe essere valutata, sottoposta a consultazione e approvata simultaneamente ad altri processi di approvazione regolamentare (ad esempio quelli relativi agli impatti ambientali o al progetto dei pozzi); sottolinea che, in tutti i casi, i lavori non devono essere avviati fino a quando non sia stato approvato un piano d'emergenza dallo Stato membro sul cui territorio si svolgeranno detti lavori; l'autorità nazionale competente dovrebbe pubblicare i piani d'emergenza, tenendo debitamente conto della protezione dei dati;

48. invita gli Stati membri ad elaborare, modificare o aggiornare i piani di emergenza nazionali descrivendo in dettaglio i canali di comando e i meccanismi per l'impiego delle risorse nazionali accanto alle risorse dell'industria in caso di fuoriuscita; invita gli Stati membri a cooperare fra loro e con i paesi confinanti dell'UE per la redazione di piani regionali di emergenza; chiede che detti piani siano trasmessi all'AESM;

49. rileva che gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas; è del parere che il ricorso alle capacità d'intervento dell'AESM debba essere esplicitamente esteso alla prevenzione dell'inquinamento proveniente da tali attività e alla risposta a tale fenomeno;

50. suggerisce che gli inventari dell'AESM sulle risorse d'intervento includano tutte le risorse pertinenti pubbliche e dell'industria, in modo che l'AESM sia nella posizione migliore per svolgere un ruolo di coordinamento, ove necessario, in caso di incidenti gravi;

51. suggerisce che le attrezzature disponibili per contenere tutte le potenziali fuoriuscite costituiscano una parte essenziale dei piani di emergenza e che esse siano disponibili in prossimità degli impianti per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di incidenti gravi;

52. esorta le imprese a continuare a destinare fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle nuove tecnologie di prevenzione e di risanamento in caso di incidente; sottolinea che, prima di essere aggiunte a un piano di emergenza approvato, le tecnologie di risposta alle catastrofi devono essere testate in modo indipendente, valutate e autorizzate;

53. ritiene essenziale effettuare ricerche scientifiche mirate e innovative al fine di rendere possibile l'uso di sistemi automatici per monitorare le operazioni di trivellazione e di chiusura e,

così facendo, aumentare l'affidabilità delle operazioni di trivellazione e sfruttamento e dei sistemi di sicurezza antincendio in condizioni climatiche estreme;

54. chiede un rigoroso controllo e una verifica e una valutazione continue dell'impatto ambientale dei disperdenti chimici (anche piani d'intervento in caso di emergenza che comportano l'impiego di disperdenti chimici), tanto per assicurarne l'idoneità in caso di fuoriuscita quanto per evitare ripercussioni sulla salute pubblica e l'ambiente; chiede alla Commissione di garantire ricerche più dettagliate sugli effetti di questi prodotti chimici, se necessario attraverso programmi di ricerca dell'UE;

### ***Risposta alle catastrofi***

55. riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria di reagire alle catastrofi; accoglie con favore le iniziative congiunte del settore per sviluppare, mobilitare e utilizzare risorse per far fronte alle fuoriuscite di petrolio; sottolinea che il settore pubblico ha un importante ruolo nella regolazione, la sicurezza e il coordinamento della risposta alle catastrofi;

56. raccomanda che sia posta un'enfasi maggiore sulla formazione sistematica, in particolare sull'applicazione pratica delle attrezzature di risposta alle catastrofi;

57. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che il sistema di concessione delle licenze comprenda strumenti di finanziamento della protezione atti ad assicurare che, in caso di incidenti gravi, le necessarie risorse finanziarie possano essere mobilitate con urgenza per far fronte alle perdite economiche, sociali ed ambientali causate da fuoriuscite di petrolio o fughe di gas;

58. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo da coprire non solo le navi ma anche le installazioni offshore;

59. rileva che l'impiego delle competenze e delle risorse dell'AESM sarà determinato dal regolamento riveduto dell'AESM ma che dovrebbero essere esplicitamente estese agli interventi contro l'inquinamento causato da prospezioni di petrolio e gas ed essere disponibili in tutta l'UE e i paesi vicini, se necessario;

60. ritiene che gli strumenti di risposta e monitoraggio messi a punto a livello di UE, rispettivamente la rete di navi di appoggio per il recupero del petrolio dell'AESM e il CleanSeaNet (CSN) per il controllo e il rilevamento di fuoriuscite di petrolio, possano essere utilizzati nel caso di incidenti negli impianti offshore;

61. raccomanda l'utilizzo del servizio CleanSeaNet dell'AESM per controllare le piattaforme petrolifere e gli scarichi illegali delle navi; riconosce che il 50% delle immagini fornite attualmente al CleanSeaNet può essere utilizzato per controllare le piattaforme petrolifere;

62. raccomanda pertanto il ricorso alla rete di servizio di navi di appoggio dell'AESM per far fronte alle fuoriuscite di petrolio (SOSRV), dopo aver esaminato i seguenti elementi:

- a)  
non tutte le navi possono operare in ambienti con un punto di infiammabilità inferiore a 60°C;
- b)  
i contratti devono essere migliorati per consentire interventi prolungati per il recupero del petrolio;
- c)  
occorre ovviare alle lacune nella rete attuale;
- d)  
occorre testare nuove tecniche, quali operazioni con reti per assorbire idrocarburi;

63. rinnova gli appelli rivolti alla Commissione affinché presenti al più presto delle proposte per l'istituzione di una forza di protezione civile europea basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE ed elabori un piano d'azione europeo, di concerto con gli Stati membri, che integri meccanismi specifici che definiscano in quale modo l'UE può far fronte al massiccio inquinamento causato dalle installazioni petrolifere offshore, comprese le condotte sottomarine di trasporto del petrolio e del gas situate sopra o sotto il fondo marino;

64. riconosce il ruolo del MIC<sup>23</sup> nell'integrare i meccanismi di risposta di emergenza degli Stati membri e dell'industria;

65. sostiene i servizi innovativi destinati al settore marittimo; accoglie con favore la discussione, in seno alla Commissione e agli Stati membri, relativamente a una nuova iniziativa e-maritime, basata sul progetto SafeSeaNet, e ritiene che essa possa offrire ulteriori benefici di sicurezza all'industria estrattiva del petrolio e del gas offshore;

66. sottolinea che ogni area marittima deve sempre avere accesso ad attrezzature sufficienti e disponibili per far fronte ad eventuali casi di vaste fuoriuscite nelle condizioni peggiori in un'area marittima specifica e non solo nelle acque dell'UE;

67. invita la Commissione a garantire che la migliore gestione dei dati marini, proposta nella comunicazione sulle conoscenze oceanografiche 2020<sup>24</sup> e nella proposta di regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata<sup>25</sup>, tenga presente la necessità di garantire un controllo appropriato delle minacce di inquinamento, onde determinare la linea d'azione opportuna in modo tempestivo;

68. chiede alla Commissione di preparare una proposta in modo che le conoscenze scientifiche prodotte dagli operatori offshore che lavorano con licenza pubblica siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando le norme e i protocolli sviluppati nel quadro del piano d'azione sulle conoscenze oceanografiche 2020, al fine di facilitare il controllo pubblico e meglio comprendere l'ambiente marino;

---

<sup>23</sup> Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione

<sup>24</sup> Comunicazione della Commissione intitolata «Conoscenze oceanografiche 2020» dati e osservazioni relative all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile (COM(2010)0461)

<sup>25</sup> (COM(2010)0494)

## ***Responsabilità***

69. esorta gli Stati membri, in fase di esame dei meccanismi di garanzia finanziaria, compresa la necessità di un'assicurazione di responsabilità civile, a prestare la dovuta attenzione alla fissazione di tassi di assicurazione sulla base del rischio effettivo derivante dalle difficoltà di trivellazione e di sfruttamento, in modo da non escludere dal mercato i piccoli e medi operatori, pur garantendo nel contempo che sia mantenuta la piena copertura di responsabilità;

70. sottolinea che, anche se in linea di principio è possibile fornire garanzie finanziarie mediante un'assicurazione o una mutualizzazione del settore, è importante assicurare che gli operatori dimostrino di avere garanzie finanziarie atte a coprire tutti i costi di risanamento e di risarcimento in caso di incidenti gravi, e che i rischi e le responsabilità non siano esternalizzati a società più piccole, che hanno maggiori probabilità di dichiararsi insolventi in caso di incidente; chiede l'istituzione di regimi comuni che consentano di mantenere gli incentivi alla prevenzione dei rischi e di aderire a standard di sicurezza quanto più possibile elevati nelle operazioni individuali;

71. riconosce i meriti dei fondi comuni come OPOL nel Mare del Nord, e chiede di stabilire fondi analoghi in ogni zona marittima dell'UE; chiede che l'adesione sia obbligatoria per gli operatori e che sia garantita la certezza giuridica onde fornire una rete di sicurezza per rassicurare gli Stati membri, il settore marittimo, in particolare i pescatori, e i contribuenti;

72. sottolinea che il carattere volontario di regimi quali OPOL limita il controllo giuridico del regime stesso e pertanto ritiene che detti fondi sarebbero rafforzati se divenissero un requisito obbligatorio per l'ottenimento della licenza;

73. sottolinea che i contributi dovrebbero essere basati sul livello di rischio del sito in questione e sui piani di emergenza ed essere in armonia con gli stessi;

74. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale<sup>26</sup> debba essere esteso in modo che il principio «chi inquina paga» e una rigorosa responsabilità siano applicati a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, cosicché le società petrolifere e di estrazione del gas possano essere ritenute responsabili di qualsiasi tipo di danno ambientale da esse causato e siano tenute a coprire totalmente i potenziali danni;

75. sollecita una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale per estenderne il campo di applicazione a tutte le acque marine dell'Unione europea, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino<sup>27</sup>;

76. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a ridurre le soglie dei danni e a far rispettare un regime di responsabilità oggettiva che copra tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità;

---

<sup>26</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56)

<sup>27</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19)

77. ritiene che la Commissione debba analizzare la possibilità di creare, nel quadro del regime di responsabilità ambientale, un fondo di compensazione per far fronte alle catastrofi petrolifere, il quale includerebbe disposizioni vincolanti in materia di sicurezza finanziaria;

78. raccomanda che gli Stati membri considerino l'adozione e il rafforzamento di misure dissuasive contro la negligenza e la non conformità, come multe, ritiro delle licenze e responsabilità penale per i dipendenti; rileva, tuttavia, che un regime analogo esisteva negli USA prima della fuoriuscita dalla piattaforma Deepwater Horizon;

79. sottolinea che le parti responsabili finanziariamente devono essere definite senza ambiguità prima di procedere alla trivellazione;

### ***Relazioni con i paesi terzi***

80. esorta l'industria ad utilizzare perlomeno le norme ambientali e di sicurezza dell'UE o norme equivalenti, in qualunque parte del mondo operi; è consapevole dei problemi di applicazione connessi con la possibilità di incaricare le imprese con sede nell'UE di operare a livello mondiale conformemente alle norme UE, ma invita la Commissione ad esaminare quali potrebbero essere i meccanismi appropriati per garantire che le imprese con sede nell'UE operino a livello mondiale secondo le norme dell'UE perlomeno in materia di sicurezza; ritiene che anche la responsabilità delle imprese dovrebbe essere un fattore chiave in tale ambito e che i regimi di autorizzazione degli Stati membri debbano tenere conto, ai fini della concessione delle licenze, degli incidenti su scala mondiale che coinvolgono le imprese, a condizione che tali episodi siano accompagnati da un esame approfondito; invita la Commissione a favorire l'uso di tali norme elevate, con i suoi partner a livello mondiale;

81. esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G20, tenendo al contempo conto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

82. rileva l'importanza della legislazione vigente avviata con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, attraverso le convenzioni OSPAR, di Barcellona e di Helsinki, ma riconosce che il diritto internazionale vigente non fornisce un quadro completo e coerente in materia di sicurezza e di protezione ambientale per le trivellazioni offshore e può essere di difficile applicazione;

83. sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, del 1994, per la protezione contro l'inquinamento dovuto ad esplorazioni e sfruttamento;

84. esorta la Commissione ad impegnarsi attivamente con gli altri paesi confinanti con le aree marittime dell'UE per garantire che i quadri normativi e la supervisione garantiscano livelli altrettanto elevati di sicurezza;

85. invita l'Unione europea a collaborare con i paesi interessati che non fanno parte dell'Unione, comprese le loro organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i cui cittadini prestano servizio nel settore offshore degli idrocarburi, per garantire che le aziende con sede in paesi terzi

ma operanti nelle acque dell'UE siano vincolate dalle condizioni di lavoro dell'Unione e dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

86. chiede alla Commissione di avviare un dibattito su normative concernenti la responsabilità per danni ambientali e le garanzie finanziarie che includa anche i paesi terzi;

87. esorta la Commissione a lavorare con i partner e i paesi vicini ai fini del conseguimento di un regime speciale per le operazioni nell'Artico, tenendo adeguatamente conto della sostenibilità e della necessità di attività offshore in questo ambiente vulnerabile ed unico;

88. sostiene partenariati internazionali bilaterali tramite i piani d'azione della politica europea di vicinato che, fra l'altro, incoraggino i paesi terzi ad adottare elevate norme di sicurezza; esorta i paesi che non hanno ancora pienamente attivato la politica europea di vicinato a farlo;

89. sostiene i regimi di aiuto guidati dall'industria per il trasferimento delle competenze, soprattutto ai paesi con quadri normativi meno sviluppati;

\*\*\*

90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.